



A **OTTAVO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE** **PPENDICE**

**MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SCHEDE TECNICHE VIII LEGISLATURA (ANNI 2005/2010)**

OTTAVO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

APPENDICE

**MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SCHEDE TECNICHE VIII LEGISLATURA (ANNI 2005-2010)**

N

OTA INTRODUTTIVA

La redazione delle schede tecniche che seguono è volta alla realizzazione di un monitoraggio complessivo dell'attività legislativa e amministrativa svolta dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nell'arco dell' VIII legislatura.

Al riguardo occorre infatti precisare che, secondo le disposizioni statutarie, l'Assemblea approva le leggi regionali e adotta atti di indirizzo e di pianificazione, mentre tutta la restante attività amministrativa è di competenza della Giunta regionale. Tale attività non è stata oggetto di osservazione in quest' ambito.

Dal punto di vista metodologico, le schede tecniche descrivono in maniera sintetica il contenuto essenziale delle **leggi regionali** e delle **delibere assembleari** approvate nell'anno di riferimento, operando anche una suddivisione degli atti in relazione alle materie di competenza delle singole Commissioni Assembleari.

In particolare, per quanto concerne le leggi approvate dal 16 maggio 2005 al 10 febbraio 2010, sono state suddivise in base alle Commissioni competenti che le hanno licenziate in sede referente. Avendo efficacia limitata all'anno cui si riferiscono, non sono state invece predisposte le schede tecniche delle leggi di carattere finanziario, fatta eccezione per l'ultima legge regionale finanziaria, ovvero, la L.R. n. 24 del 2009, che, oltre ai numerosi interventi di carattere finanziario, introduce alcune disposizioni in materia elettorale.

In relazione alle **delibere**, poi, si è deciso di prendere in considerazione prevalentemente quelle di **carattere programmatico**, e, pertanto, quelle di maggiore rilevanza ed impatto, riordinandole in base all'ordine cronologico di approvazione, ed in base alla Commissione che ne ha espresso parere all'Assemblea, tralasciando l'esame di quelle di mero finanziamento, di approvazione del rendiconto di enti, di nomina, nonché i pareri di conformità sugli schemi di regolamento.

Infine, ed in **estrema sintesi**, dall'analisi dei contenuti dei vari atti amministrativi sintetizzati nelle schede tecniche che seguono, risulta, indicativamente, che **le materie** su cui ha inciso maggiormente **l'attività di programmazione** dell'Assemblea nel corso dell' VIII legislatura sono: **le politiche economiche**, con l'approvazione del piano energetico regionale e di programmi di derivazione comunitaria quali, il Programma regionale di sviluppo rurale, ed il programma operativo regionale FESR; **l'ambiente** con l'approvazione del programma regionale di informazione ed educazione ambientale e l'approvazione del piano di azione ambientale; **il territorio** con l'approvazione del Piano territoriale regionale; **la mobilità** con l'approvazione del programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale e l'atto di indirizzo triennale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale. Ancora, di

grande interesse risulta il programma di **edilizia**, con la delibera sulla realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà e con il programma di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda la **materia sanitaria**, si evidenzia il Piano regionale sociale e sanitario, il Piano Sangue e plasma, nonché l'approvazione dei programmi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Infine, si segnalano il piano triennale delle attività di rilievo internazionale, il programma regionale per la montagna, nonché importanti indirizzi relativi ai servizi educativi per l'infanzia, alla promozione di attività culturali, formative e sportive, e al diritto allo studio.

Si ricorda che nell'VIII legislatura l'Assemblea legislativa ha istituito 6 Commissioni assembleari permanenti, ovvero:

- **Commissione I**

Bilancio, Affari generali ed istituzionali

- **Commissione II**

Politiche economiche

- **Commissione III**

Territorio, Ambiente, Mobilità

- **Commissione IV**

Politiche per la salute e Politiche sociali

- **Commissione V**

Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport

- **Commissione VI**

Attuazione dello Statuto

**INDICE DELLE SCHEDE TECNICHE RELATIVE ALLE LEGGI REGIONALI
E ALLE DELIBERE ASSEMBLEARI APPROVATE NELL'VIII LEGISLATURA
(16 MAGGIO 2005 - 10 FEBBRAIO 2010)**

ANNO 2005

COMMISSIONE I

• **LEGGI**

- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 22**
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della società dell'informazione) pag. 27
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 23**
Disposizioni in materia tributaria " 28

COMMISSIONE II

• **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 27 luglio 2005, n. 16**
Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale
27 luglio 2000, n. 15 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)" 29
- Legge regionale 29 settembre 2005, n. 18**
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione
dell'associazione collegio di Cina - Centro per la cooperazione
con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa " 29

COMMISSIONE III

• **DELIBERE**

- Delibere 28 settembre 2005, n. 23**
(Proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1275)
Approvazione del programma regionale dell'informazione
ed educazione ambientale (INFEA) per il triennio 2005- 2007
(L.R. 16 maggio 1996, n. 15) " 30

COMMISSIONE IV

• **DELIBERE**

- Delibera 26 luglio 2005, n. 12**
(Proposta della Giunta regionale in data 27 giugno 2005, n. 967)
Approvazione del Piano sangue e plasma regionale
triennio 2005-2007 " 30

COMMISSIONE V

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

pag. 32

• DELIBERE

Delibera 28 settembre 2005, n. 20

(Proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/2000 e successive modificazioni

" 35

Delibera 26 ottobre 2005, n. 27

(Proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005, n. 1601)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

" 37

Delibera 21 dicembre 2005, n. 38

(Proposta della Giunta regionale in data 28 novembre 2005, n. 1925)

Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99 - art. 5

" 38

COMMISSIONE I

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 giugno 2006, n. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26 Novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

pag. 41

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 8

Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum)

" 41

Legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19

Disposizioni in materia tributaria

" 41

• DELIBERE

Delibera 27 settembre 2006, n. 78

*(Proposta della Giunta regionale in data 4 settembre 2006, n. 1204)
Approvazione del piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna*

" 42

COMMISSIONE II

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

" 43

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 10

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

" 44

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

" 44

Legge regionale 31 luglio 2006, n. 15

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

" 45

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 17

Modifica della legge regionale 12 Dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L. R. 14 aprile 1995, n. 37"

" 46

• DELIBERE

Delibera 24 ottobre 2006, n. 84

*(Proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006, n. 1261)
Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008*

" 47

COMMISSIONE III

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 24 aprile 2006, n. 4

Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale pag. 48

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 9

Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate " 48

• DELIBERE

Delibera 22 febbraio 2006, n. 47

(Proposta della giunta regionale in data 13 febbraio 2006, n. 159)
Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà " 50

Delibera 5 luglio 2006, n. 64

(Proposta della Giunta regionale in data 5 giugno 2006, n. 782)
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, articolo 164 ter.
Approvazione del programma per la realizzazione delle autostrade regionali - Individuazione dell'autostrada Cispadana " 50

Delibera 23 novembre 2006, n. 90

(Proposta della Giunta regionale in data 6 novembre 2006, n. 1529)
Approvazione del Piano Forestale Regionale 2007-2013 " 51

COMMISSIONE IV

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1

Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti " 52

Legge regionale 3 marzo 2006, n. 2

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico " 53

Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3

Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo " 54

• DELIBERE

Delibera 7 febbraio 2006, n. 45

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2005, n. 1858)
Approvazione del programma 2006-2008 per l'integrazione sociale degli stranieri " 56

Delibera 7 febbraio 2006, n. 46

(Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2006, n. 37)
Documento di programmazione triennale 2006-2008 dei servizi coinvolti nella rete per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite " 58

COMMISSIONE V

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 1 giugno 2006, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 Dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale

pag. 59

Legge regionale 28 luglio 2006, n. 12

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico

" 60

Legge regionale 31 luglio 2006, n. 16

Valorizzazione del turismo naturalista

" 61

• DELIBERE

Delibera 31 maggio 2006, n. 59

(Proposta della Giunta regionale in data 10 aprile 2006, n. 480)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive per il biennio 2006-2007. Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 663/2005

" 62

Delibera 27 settembre 2006, n. 79

(Proposta della Giunta regionale in data 4 settembre 2006, n. 1205)

Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2006-2008 ex art. 10 legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 "Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace

" 63

Delibera 24 ottobre 2006, n. 81

(Proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006, n. 1238)

Approvazione, ai sensi della L.R. 50/96, del programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009

" 64

Delibera 24 ottobre 2006, n. 87

(Proposta della Giunta regionale in data 9 ottobre 2006, n. 1392)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009

" 65

Delibera 19 dicembre 2006, n. 95

(Proposta della Giunta regionale in data 4 dicembre 2006, n. 1707)

Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2007-2009

" 66

ANNO 2007

COMMISSIONE I

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 7

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Euroregione adriaticapag. 69

Legge regionale 4 luglio 2007, n. 9

Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale " 69

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 20

Riordino di partecipazioni societarie regionali, partecipazione alle Società CERMET Società cons. a r.l. e NuovaQuasco Società cons. a r.l. " 70

Legge regionale 28 settembre 2007, n. 21

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) " 70

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26

Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) " 71

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27

Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) " 72

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28

Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi " 73

• DELIBERE

Delibera 2 maggio 2007, n. 111

*(Proposta della Giunta regionale in data 26 febbraio 2007, n. 211)
Linee guida per la predisposizione del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna - PITER (2007-2009), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004* " 74

Delibera 24 ottobre 2007, n. 140

*(Proposta della Giunta regionale in data 10 settembre 2007, n. 1341)
Programma operativo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013* " 074

Delibera 19 dicembre 2007, n. 152

(Proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 1615)

Approvazione del programma operativo di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1085/2006

pag. 75

COMMISSIONE II**• LEGGI REGIONALI****Legge regionale 6 marzo 2007 n. 3**

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE

" 76

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 6

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale

" 76

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 8

Promozione della coltura della canapa (cannabis sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna

" 77

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 10

Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione

" 78

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 16

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche

" 78

• DELIBERE**Delibera 30 gennaio 2007, n. 99**

(Proposta della Giunta regionale in data 4 dicembre 2006, n. 1741)

Approvazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna in attuazione del Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005

" 80

Delibera 1 marzo 2007, n. 102

(Proposta della Giunta regionale in data 19 febbraio 2007, n. 198)

Approvazione del Programma operativo regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) dell'Emilia-Romagna 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) n. 1083/2006

" 80

Delibera 13 giugno 2007, n. 120

(Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2007, n. 601)

Reg. CE n. 797/2004 concernente miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura. Approvazione programma triennale 2008/2010 e stralcio annuale 2007/2008"

" 81

Delibera 14 novembre 2007, n. 141

(Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 6)

Approvazione del piano energetico regionale

" 82

COMMISSIONE III

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4

Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali pag. 83

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (RECEP) " 85

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 29

Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) " 85

• DELIBERE

Delibera 16 gennaio 2007, n. 97

*(Proposta della giunta regionale in data 27 novembre 2006, n. 1666)
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. Programma triennale 2007- 2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale* " 86

Delibera 3 aprile 2007, n. 109

*(Proposta della Giunta regionale in data 26 febbraio 2007, n. 229)
Atto di indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale* " 86

Delibera 2 maggio 2007, n. 114

*(Proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 2007, n. 363)
Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Periodo 2007- 2011* " 87

COMMISSIONE IV

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 febbraio 2007, n. 1

Modifica dell'indennità di carica del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - L. r. 17 febbraio 2005, n. 9 " 88

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 12

Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale " 88

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 17

Disposizioni in materia di prevenzione e cura del tabagismo " 88

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale " 89

• **DELIBERE**

Delibera 1° marzo 2007, n. 103

(Proposta della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 160)

Piano delle attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (legge regionale 24 aprile 2006 n. 3 "Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo"). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure (art. 9) triennio 2007-2009 pag. 90

COMMISSIONE V

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 6 marzo 2007, n. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) " 91

Legge regionale 6 luglio 2007, n. 11

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali " 92

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 15

Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione " 93

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 19

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERSS) " 95

• **DELIBERE**

Delibera 1° marzo 2007, n. 101

(Proposta della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 159)

Approvazione del programma operativo della Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 competitività e occupazione " 96

Delibera 3 aprile 2007, n. 107

(Proposta della Giunta regionale in data 29 gennaio 2007, n. 82)

Approvazione del Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 - Art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna " 97

Delibera 16 maggio 2007, n. 116

(Proposta della Giunta regionale in data 3 aprile 2007, n. 448)

Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000, n. 18) - Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2007-2009 " 98

Delibera 16 maggio 2007, n. 117

(Proposta della Giunta regionale in data 16 aprile 2007, n. 503)

Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010 " 98

Delibera 25 luglio 2007, n. 128

(Proposta della Giunta regionale in data 18 giugno 2007, n. 886)

Approvazione del programma per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dell'art. 16 della L.R. 20/2000 pag. 99

Delibera 19 dicembre 2007, n. 147

(Proposta della Giunta regionale in data 19 novembre 2007, n. 1754)

Programma triennale 2008-2010 di edilizia per il diritto allo studio universitario (L.R. 27 luglio 2007, n. 15 e legge 14 novembre 2000, n. 338) " 100

COMMISSIONE VI

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23

Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria " 101

COMMISSIONE I

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10

Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni pag. 105

Legge regionale 30 giugno 2008, n. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana Spa " 106

Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17

Misure straordinarie in materia di organizzazione " 107

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità " 108

COMMISSIONE II

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 29 gennaio 2008, n. 1

Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio Emiliano-Romagnolo " 109

Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5

Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche " 110

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 15

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali " 111

• DELIBERE

Delibera 12 novembre 2008, n. 195

*(Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1649)
L.R. 11 agosto 1998, n. 28. Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-201* " 111

COMMISSIONE III

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 " 112

Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19

Norme per la riduzione del rischio sismico " 113

• **DELIBERE**

Delibera 4 marzo 2008, n. 156

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)

Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

pag. 114

Delibera 22 aprile 2008, n. 166

(Proposta della Giunta regionale in data 31 marzo 2008, n. 430)

Addendum all'anno 2010 dell'atto di indirizzo triennale 2007- 2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale. Delibera dell'Assemblea legislativa n. 109/2007. Integrazione, estensione e conferma all'anno 2010 dei principi e delle finalità

" 115

Delibera 22 luglio 2008, n. 186

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1026)

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 - Aggiornamento per il triennio 2008- 2010 del programma triennale 2007- 2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale"

" 115

Delibera 23 settembre 2008, n. 189

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225)

Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà

" 116

Delibera 21 ottobre 2008, n. 190

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1217)

Programma regionale di informazione ed educazione ambientale (INFEA) 2008-2010, ai sensi della L.R. n. 15/1996 e in attuazione del "Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità" e del "Decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile" (DESS UNESCO Italia)

" 116

Delibera 3 dicembre 2008, n. 204

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328)

Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008- 2010

" 117

COMMISSIONE IV

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2

Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere

" 119

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna

" 120

Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4

Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale

" 121

• **DELIBERE**

Delibera 22 aprile 2008, n. 163

(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207)

Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010 pag. 122

Delibera 22 maggio 2008, n. 175

(Proposta della Giunta regionale in data 1 ottobre 2007, n. 1448)

Piano sociale e sanitario 2008-2010 " 122

Delibera 12 novembre 2008, n. 196

(Proposta di Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624)

Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. R. n. 2/2003 in attuazione del Piano sociale e sanitario regionale " 124

COMMISSIONE V

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro " 126

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 7

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico " 126

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni " 127

Legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18

Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei giusti " 128

• **DELIBERE**

Delibera 10 giugno 2008, n. 177

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651)

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003). Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005/2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. n. 27/2005 " 129

Delibera 10 giugno 2008, n. 178

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 65)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005 " 129

Delibera 22 luglio 2008, n. 183

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1029) 8

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10 - 2010/11 e 2011/12 " 129

Delibera 23 settembre 2008, n. 187

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1049)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010"

pag. 129

Delibera 3 dicembre 2008, n. 201

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

" 130

Delibera 3 dicembre 2008, n. 202

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 - L. R. 10 gennaio 2000, n. 1

" 130

Delibera 3 dicembre 2008, n. 203

(Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1914)

Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99 - art. 5. Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2009-2011

" 130

COMMISSIONE VI**• LEGGI REGIONALI****Legge regionale 27 maggio 2008, n. 8**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum

" 131

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16

Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale

" 132

COMMISSIONE I

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 pag. 137

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 17

Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna " 138

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 21

Modifica della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) " 139

Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 " 139

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica amministrazione " 139

• DELIBERE

Delibera 25 febbraio 2009, n. 210

*(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2455)
Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011* " 141

Delibera 22 dicembre 2009, n. 268

*(Proposta della Giunta regionale in data 9 novembre 2009, n. 1775)
Programma regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis)* " 142

COMMISSIONE II

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 1

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) " 143

Legge regionale 31 marzo 2009, n. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole " 143

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 16
Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo pag. 144

Legge regionale 27 novembre 2009, n. 20
Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) " 145

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26
Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna " 146

• **DELIBERE**

Delibera 27 ottobre 2009, n. 260
*(Proposta della Giunta regionale in data 5 ottobre 2009, n. 1463)
 Attuazione della L.R. 4 novembre 2002 n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva", art. 3.
 Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2009/2011"* " 147

COMMISSIONE III

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2
Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile " 148

Legge regionale 24 aprile 2009, n. 5
Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi " 149

Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6
Governo e riqualificazione solidale del territorio " 150

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 15
Interventi per il trasporto ferroviario delle merci " 152

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 19
Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia " 152

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 22
Modifiche della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle valli del Cedra e del Parma) " 153

Legge regionale 30 novembre 2009, n. 23
*Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
 Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)* " 154

Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27
Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità " 155

• **DELIBERE**

Delibera 22 luglio 2009, n. 243

(Proposta della giunta regionale in data 4 maggio 2009, n. 614)

Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete Natura 2000

pag. 157

Delibera 27 ottobre 2009, n. 262

(Proposta della Giunta regionale in data 12 ottobre 2009, n. 1501)

Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. n. 24/2001 denominato "Una casa alle giovani coppie

" 158

COMMISSIONE IV

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 24 luglio 2009, n. 11

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n.6

" 159

• **DELIBERE**

Delibera 25 novembre 2009, n. 266

(Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2009, n. 1645)

L. R. n. 3 del 2006 artt. 9 e 18 "Piano triennale regionale degli interventi in favore degli emiliano-romagnoli all'estero 2010-2012" e "Relazione sull'attuazione della legge regionale n. 3 del 2006 Triennio 2007-2009"

" 159

COMMISSIONE V

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 3

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano-POLIPIACENZA

" 160

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 8

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9

(Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296

" 160

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 18

Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia

" 161

• **DELIBERE**

Delibera 25 febbraio 2009, n. 211

(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2425)

Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009-2011 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in transizione

" 162

Delibera 22 luglio 2009, n. 241

(Proposta della Giunta regionale in data 6 luglio 2009, n. 943)

Approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. n. 15/07 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) pag. 162

Delibera 22 dicembre 2009, n. 269

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1823)

Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18) - Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012" " 162

Delibera 22 dicembre 2009, n. 270

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1824)

Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012" " 162

COMMISSIONE VI

• **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 27 luglio 2009, n. 12

Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna "Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea legislativa " 163

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali " 163

COMMISSIONE I

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 2

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione BITS (Bureau International du Tourisme Social) e alla associazione NECTOUS (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism)

pag. 167

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4

Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010 " 167

COMMISSIONE II

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1

Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato " 169

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 5

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42. Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica " 170

COMMISSIONE III

• DELIBERE

Delibera 3 febbraio 2010, n. 276

*(Proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 2010, n. 19)
Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Territoriale Regionale (Art. 25, L.R. 20/2000)"* " 171

COMMISSIONE VI

• LEGGI REGIONALI

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3

Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali " 172

ANNO 2005

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 22*Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della società dell'informazione)*

Nel 2004, con la legge n. 11, la Regione Emilia-Romagna, con l'intento di sviluppare le potenzialità di crescita civile, democratica e culturale, nonché sociale ed economica, offerte dalla società dell'informazione, ha delineato il quadro generale per lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione.

L'art. 12 della legge in questione, in particolare, stabiliva che il complesso delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisse patrimonio comune per le attività istituzionali degli enti che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse. La stessa norma prevedeva poi che tale patrimonio fosse accessibile, nel rispetto di determinati limiti lì previsti, anche ai soggetti privati.

A seguito di impugnazione sollevata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale, l'art. 12 in esame è stato dichiarato illegittimo perché in contrasto con la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/03).

La Regione Emilia-Romagna recependo quanto statuito dalla Corte Costituzionale è successivamente intervenuta mediante la L.R. n.22/2005, con cui ha riscritto integralmente l'art 12 della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e il comma 1 dell'art. 13 della stessa legge (anch'esso dichiarato illegittimo dalla Consulta).

Il novellato art. 12, al comma 1, ridefinisce la nozione di "patrimonio informativo pubblico," quale "insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni".

Il secondo comma dell'art. 12 impone il rispetto di tutta la normativa contenuta nel Codice della privacy, e non solo dell'art. 18 del d.lgs. n. 196/03, come precedentemente prescritto.

Il comma terzo dell'art. 12, conferma poi alla Giunta il ruolo di dettare le direttive tecniche di attuazione previste dall'art. 26 della L.R. n. 11 del 2004 in ordine alle modalità di acquisizione di dati da parte di soggetti privati ed alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Resta affidata alla Regione la potestà di disciplinare, anche attraverso l'adozione di un regolamento, la comunicazione, a privati o a enti pubblici economici, dei dati e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi nel "patrimonio informativo pubblico".

Al fine di superare il motivo di incostituzionalità sollevato dalla Corte, il legislatore regionale ha inoltre attuato una disciplina differenziata per la comunicazione dei dati effettuata da soggetti pubblici e da soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico. In particolare, la nuova disciplina detta, per i soggetti pubblici, disposizioni specifiche in ordine alla notificazione alla Regione delle basi informative, alla loro classificazione e accessibilità, oltre ad altri aspetti rilevanti. Per quel che concerne i soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse, la legge sancisce il dovere della Regione di promuovere e agevolare la comunicazione dei dati, con l'esclusione, in ragione della loro natura, di quelli sensibili e giudiziari.

L'art. 2, infine, della legge 22/05 si limita ad integrare l'art. 13 della legge 11/04 richiamando il necessario rispetto integrale del d.lgs. n. 196/03.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 23*Disposizioni in materia tributaria*

La presente legge ha l'obiettivo di mettere ordine a varie disposizioni sui tributi regionali, adeguandole alla vigente normativa statale e rendendo così più chiare le relative modalità di applicazione. Le previsioni sono facilmente elencabili:

- per motivi di economicità dell'azione amministrativa, non vengono riscossi i crediti maturati al 31 dicembre 2004 che non superino i 16,53 Euro, relativi a qualsiasi tributo regionale e comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi (eccezione: ripetuta violazione per almeno un biennio dell'obbligo di pagamento del medesimo tributo);
- è specificato che l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, rilasciata dalla Provincia per una durata massima di 5 anni, si rinnova automaticamente di anno in anno (sempre che non intervenga la revoca da parte della Provincia o la rinuncia dell'interessato);
- viene di conseguenza adeguata la Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), in merito appunto alla licenza di appostamento fisso di caccia;
- per tutelare la buona fede del contribuente, non devono pagare la tassa automobilistica i proprietari degli autoveicoli di potenza non superiore agli 85 KW e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal D.L. n. 138/2002, convertito dalla Legge n. 178/2002, nonché dal D.L. n. 2/2003, convertito dalla Legge n. 39/2003, ed in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni;
- gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, Tariffa C), del D.P.R. n. 39/1953 (T.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche), a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste dallo stesso decreto;
- per adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali in materia, vengono modificate alcune disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla Legge regionale n. 31/1996;
- è abrogato il comma 3, dell'art. 44-bis, della Legge regionale n. 8/1994 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dal momento che, nel prevedere che il pagamento della tassa di abilitazione per l'esercizio venatorio non possa essere effettuato prima della scadenza annuale, ha creato ingiustificate difficoltà ai contribuenti.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2005, N. 16:*Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 27 luglio 2000, n. 15 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)*

Il presente provvedimento va a modificare la legge regionale del 27 luglio 2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", che reca la disciplina regionale del settore fieristico, al fine di adeguarla alle indicazioni comunitarie.

La Commissione europea, con parere del 2 luglio 2002, ha ritenuto alcune disposizioni della suddetta legge non conformi ai criteri espressi nella sentenza del 15 gennaio 2002, con cui la Corte di Giustizia ha decretato la violazione del Trattato CEE da parte di alcune leggi regionali italiane in materia di fiere, tra cui la n. 43/1980 dell'Emilia Romagna.

Si è ritenuto dunque che le previsioni di requisiti o condizioni per l'esercizio delle attività connesse all'organizzazione di eventi fieristici,

incontrino un limite nelle norme del Trattato CEE sulla libertà di stabilimento (artt. 43 e ss.) e di prestazione di servizi (artt. 49 e seguenti) e nei conseguenti principi di non discriminazione in ragione della nazionalità o del luogo di residenza dell'organizzatore.

Con le modifiche apportate dalla presente legge, si è voluto in particolare che disposizioni di legge quali la previsione di un calendario fieristico ufficiale, il divieto di svolgimento di fiere simultanee dello stesso tipo, l'istituzione di comitati ad hoc, possano avere l'effetto di ostacolare l'organizzazioni di fiere a carattere privato, non ufficiali, specialmente in riferimento alle condizioni di organizzazione e di promozione dell'evento e alle condizioni di accesso e di partecipazione per espositori e visitatori.

LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina-Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa*

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale, secondo cui per le attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o fondazioni.

La legge in esame autorizza dunque la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale socio fondatore, all'associazione "Collegio di Cina-Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa", che persegue finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni tra Italia e Cina.

L'adesione della Regione è subordinata al fatto che l'associazione non abbia fini di lucro, persegua il riconoscimento giuridico, informi il suo statuto e il suo atto costitutivo ai principi democratici dello Statuto regionale.

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell'associazione secondo quanto previsto dall'associazione medesima.

La Regione aderisce con il versamento di una quota iniziale, finalizzata alla formazione del patrimonio dell'associazione e con una quota di iscrizione annuale, oltre alla concessione di eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività.

DELIBERA 28 SETTEMBRE 2005, N. 23

(Proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1275 - Oggetto n. 386, prot. n. 14465)

Approvazione del programma regionale dell'informazione ed educazione ambientale (INFEA) per il triennio 2005- 2007 (L.R. 16 maggio 1996, n. 15)

Il Programma per il triennio 2005-2007 oltre che proseguire e consolidare le strategie e le azioni promosse dai precedenti piani 1999-2001 e 2002-2004, si caratterizza in modo particolare perchè si colloca nel "Decennio dell'educazione alla sostenibilità" 2005-2014 sancito dall'Unesco. Già attraverso la realizzazione dei primi due Programmi, il sistema Infea ha creato una vera e propria rete, di cui oggi fanno parte 69 Centri di educazione ambientale (CEA), tutti accreditati dalla Regione e promossi da Comuni, associazioni, fondazioni ed enti parco. Tra gli obiettivi e le azioni in programma per il triennio 2005-2007 si ricorda lo sviluppo del Sistema regio-

nale Infea, concepito come un'organizzazione di più soggetti che concorrono a realizzare un programma comune di servizi e attività attraverso l'adozione di un sistema di valutazione di qualità delle strutture, con monitoraggio dei risultati a lungo termine delle attività di educazione ambientale; la formazione permanente, strumento indispensabile per la qualificazione delle attività e dei servizi offerti e il potenziamento delle attività dei CEA, attraverso appositi bandi annuali finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative su tematiche ambientali, e delle attività nelle scuole, con laboratori specifici.

DELIBERA 26 LUGLIO 2005, N. 12

(Proposta della Giunta regionale in data 27 giugno 2005, n. 967 - Oggetto n.168, prot. n. 11915)

*Approvazione del Piano sangue e plasma regionale triennio 2005-2007"***DELIBERA 22 APRILE 2008, N. 163**

(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207 - Oggetto n. 3427, prot. n. 9664)

Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010

La prima delibera ha ad oggetto l'approvazione, relativamente al triennio 2005-2007, del piano sangue e plasma regionale. Questo atto mira a garantire continuità in termini di autosufficienza regionale di emocomponenti e plasma derivati e di concorso all'autosufficienza nazionale (obiettivi già raggiunti negli anni precedenti). Due settori rilevanti da valutare nel periodo di riferimento indicato sono la racconta "multicomponent" e le strategie alternative all'utilizzo del "sangue omologo".

Sul piano organizzativo, a livello regionale, il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) viene qualificato come punto di programmazione, coordinamento e indirizzo del sistema sangue regionale. È

presente poi il Comitato Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), che tra le altre cose, ha istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di elaborare delle proposte su alcuni temi specifici quali la tracciabilità, l'informatizzazione, ecc. Sono pienamente operativi i Programmi Speciali Sangue Provinciali.

Tra gli altri obiettivi fissati dal piano si riportano: la sicurezza trasfusionale; la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato; il mantenimento di un elevato livello di qualificazione del personale; l'assicurazione di sistemi qualità all'interno delle strutture trasfusionali; l'informatizzazione del sistema sangue regionale; le attività c.d. "di 3° livello" ossia quelle funzioni che vedono determinate

strutture trasfusionali nel ruolo di coordinamento sovra provinciale secondo il modello "hub and spoke".

Con la seconda delibera, sul piano organizzativo e gestionale, viene proposto, anche a livello regionale, l'assetto già previsto sul piano nazionale, la riorganizzazione per area vasta del sistema sangue regionale e la promozione di modalità allargate di confronto regionale e locale, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori del sistema regionale sangue (associazioni, istituzioni, professionisti, ecc.), al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento fissati dalla normativa trasfusionale nazionale ed europea.

Sul piano organizzativo, gli organismi previsti a livello regionale a partire dal 1° gennaio 2008 risultano essere: la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, già Commissione regionale per le attività trasfusionali, organismo con funzioni consultive nei confronti dell'Assessore alle Politiche per la Salute in relazione agli adempimenti previsti dalla l. n. 219 del 2005, da espletare con il Centro regionale sangue e, inoltre, organismo rappresentativo di tutti i soggetti portatori di interessi nell'ambito del sistema trasfusionale regionale, ed il Centro regionale sangue, già Centro regionale di coordinamento e compensazione per i servizi trasfusionali, organismo di programmazione, coordinamento, governo e controllo tecnico-scientifico nei riguardi degli obiettivi previsti

dal Piano regionale sangue. Si prevede, inoltre, la rideterminazione della composizione, dei compiti e del funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue ed il coordinamento a livello regionale, assicurato dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale.

Il Piano prevede 4 aree di riferimento per il sistema sangue regionale: Area Piacenza - Parma, Area Reggio Emilia - Modena, Area vasta centro Emilia, Area Vasta Romagna. Al fine di prevedere tre aree vaste per tutta la Regione, viene disposto che, a partire dall'1° gennaio 2011, le prime due aree realizzeranno un unico organismo, cioè l'Area Vasta Emilia nord, con due eventuali poli di produzione e lavorazione. Le tre Aree Vaste che verranno a delinearsi, in sinergia con le Associazioni, dovranno sviluppare un progetto di integrazione tra i Servizi.

Gli altri obiettivi fissati dal Piano regionale sangue e plasma riguardano: il mantenimento dell'autosufficienza regionale di emocomponenti ed emoderivati e della capacità di concorrere all'autosufficienza nazionale; la sicurezza trasfusionale; la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato; il mantenimento di un elevato livello di qualificazione del personale; l'assicurazione di Sistemi Qualità all'interno delle strutture trasfusionali; l'informatizzazione del sistema sangue regionale; le attività di III livello e le innovazioni in medicina trasfusionale.

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*

Si tratta della legge che disciplina il settore del lavoro in Emilia Romagna. La presente scheda ne illustra gli ampi contenuti, suddividendoli nei seguenti paragrafi:

1. Principi generali e ruoli istituzionali
(Capi I e II)
2. Politiche attive per il lavoro
(Capo III)
3. Orientamento e tirocini
(Capo IV)
4. Apprendistato
(Capo V)
5. Servizi per il lavoro
(Capo VI)
6. Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro
(Capo VII)
7. Responsabilità sociale delle imprese
(Capo VIII).

1. Principi generali e ruoli istituzionali (Capi I e II)

La legge si propone di promuovere l'occupazione e la qualità del lavoro, valorizzare le competenze e i saperi, affermare i diritti delle persone nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, attuare il principio di pari opportunità. Le politiche regionali del lavoro sono volte a contrastare le forme di precarizzazione, sostenere la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone svantaggiate, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Per perseguire tali obiettivi, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro, ulteriori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale e valorizza la concertazione con le parti sociali.

Alla Regione competono funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e controllo.

L'Assemblea legislativa regionale, di norma ogni tre anni, approva, su proposta di Giunta, "le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro", attuate poi annualmente dalla Giunta con il "Piano regionale del lavoro".

Le Province, oltre alla programmazione del quadro socio-economico del loro territorio, esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla presente legge e dalla normativa statale nei settori del collocamento, politiche attive del lavoro, tirocini formativi, collocamento mirato delle persone con disabilità.

2. Politiche attive per il lavoro (Capo III)

Gli strumenti delle politiche attive per il lavoro sono:

- i percorsi formativi e gli assegni formativi: disciplinati nella legge regionale n. 12 del 2003;
- le attività di orientamento e i tirocini;
- la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro;
- gli incentivi: contributi economici a lavoratori e datori di lavoro, per il sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro;
- gli assegni di servizio: per l'acquisizione e il mantenimento di una condizione occupazionale attiva, in considerazione degli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

Particolare risalto assumono determinate misure di promozione e qualificazione del lavoro, quali gli incentivi per la trasformazione delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli interventi di sostegno dei processi di mobilità territoriale dei lavoratori, anche immigrati, l'assolvimento di particolari compiti in caso di crisi occupazionali, al fine di attenuarne gli effetti sul sistema produttivo e sul territorio.

Particolare attenzione è dedicata all'inserimento e alla stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità; la legge prevede in merito:

- l'organizzazione da parte della Regione, con vasta partecipazione di soggetti pubblici e privati, di una conferenza, di norma biennale, per un periodico esame dell'attuazione degli interventi di integrazione lavorativa e per l'acquisizione di proposte di programmazione;
- la definizione, da parte della Giunta regionale, dei contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro nonché dei criteri e requisiti per le convenzioni sull'inserimento lavorativo, per la formazione di elenchi e graduatorie, per la concessione di incentivi ai datori di lavoro e di assegni di servizio e formativi ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome;
- l'istituzione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, cui sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili, nonché gli importi delle sanzioni amministrative conseguenti al mancato rispetto di tale obbligo, secondo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999.

3. Orientamento e tirocini (Capo IV)

L'orientamento al lavoro consiste nell'erogazione di servizi per il sostegno alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

I tirocini formativi e di orientamento sono "strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Sono promossi da un soggetto, terzo rispetto sia al datore di lavoro ospitante che al tirocinante (ad esempio una Provincia, un'Università, un'istituzione scolastica, un'AUSl), garante della regolarità e qualità dell'iniziativa, sulla base di apposita convenzione stipulata con lo stesso datore di lavoro.

La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

4. Apprendistato (Capo V)

Sono previste tre tipologie di contratti di apprendistato:

- a. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b. apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione;
- c. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La Giunta Regionale definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali e d'intesa con le parti sociali, gli aspetti formativi di ciascuna tipologia contrattuale.

5. Servizi per il lavoro (Capo VI)

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro svolge funzioni quali la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento al lavoro, l'accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo.

Soggetti di tale sistema sono le Province e i soggetti accreditati.

Alle Province continuano a competere le principali funzioni amministrative: esse certificano lo stato di disoccupazione e gestiscono le comunicazioni dei datori di lavoro concernenti instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro subordinati e non.

Per lo svolgimento di tali funzioni, le Province possono avvalersi di propri uffici, denominati "Centri per l'impiego", oppure di soggetti accreditati ai sensi di legge, con funzione integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province stesse.

La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano funzioni di orientamento.

Per la gestione dei servizi per il lavoro, la Regione può accreditare soggetti pubblici e pri-

vati, aventi o meno scopo di lucro. Per l'esercizio dell'attività di preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

Nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR), è costituito il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), che si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni per realizzare il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei. Il SILER consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili.

6. Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro (Capo VI)

È prevista una vasta gamma di interventi di Regione e Province consistenti in:

- opere di supporto, quali l'adozione di patti territoriali, l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le azioni già promosse dagli organismi bilaterali previsti nella contrattazione collettiva;
- campagne informative di sensibilizzazione in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
- promozione delle condizioni di regolarità del lavoro attraverso il sostegno delle attività ispettive svolte dagli enti competenti e la promozione di progetti sperimentali di emersione con riferimento agli specifici segmenti di mercato del lavoro costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali.

7. Responsabilità sociale delle imprese (Capo VII)

Concerne "l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese". Sono previsti una serie di interventi regionali e provinciali concernenti la sensibilizzazione e l'informazione rivolti a consumatori e grandi acquirenti, il sostegno all'acquisizione da parte degli imprenditori privati

di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, la sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale, il contrasto del lavoro minorile.

La legge prevede, infine, una "clausola valutativa": la Giunta regionale deve presentare all'Assemblea, ogni tre anni, una relazione, al fine di valutare i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro.

DELIBERA 28 SETTEMBRE 2005, N. 20

(Proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247 - Oggetto n. 381, prot. n. 14408)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/2000 e successive modificazioni

DELIBERA 10 GIUGNO 2008, N. 178

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 65 - Oggetto n. 3605, prot. n. 136290)

“Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 201

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843 - Oggetto n. 4176, prot. n. 28202)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

Con la terza delibera si approva la programmazione degli interventi per il triennio 2009-2011, facendola coincidere con la pianificazione sociale dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale, al fine di facilitare una progettazione integrata tra servizi sociali e sanitari e servizi educativi, in risposta alle esigenze dei diversi ambiti distrettuali. La Regione intende incentivare l'offerta quantitativa e qualitativa dei servizi per l'infanzia, al fine di rispondere alla domanda sociale crescente (riduzione liste di attesa) e di superare gli squilibri territoriali esistenti, avendo ben presente l'obiettivo che si è dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioè che gli Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in età.

Come prevede la normativa di settore, contenuta principalmente nella legge regionale n. 1/2000, l'Assemblea, su proposta della Giunta, approva ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima infanzia con il quale si definiscono: a) le linee di indirizzo ed i criteri di programmazione e ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educati-

vo integrato, nonché per la realizzazione dei servizi sperimentali; b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori; c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi.

Il provvedimento in esame prevede che la Giunta adotti la delibera di programmazione annuale per i finanziamenti in conto capitale, ed approvi gli atti programmatici delle Province, nonché il riparto dei fondi a favore delle stesse, anche per le spese correnti. Inoltre, sempre con successivi atti di Giunta, vanno realizzati progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici, verifica e valutazione dei servizi. Infine, per le c.d. “sezioni primavera”, vista l'incertezza dei finanziamenti statali, la Giunta di anno in anno fissa le modalità necessarie per la definizione dei relativi piani territoriali.

Le Province, invece, nel rispetto delle linee d'indirizzo regionali di cui sopra, e sulla base delle proposte formulate dai Comuni, approvano i programmi recanti i diversi interventi e indicano i beneficiari dei contributi regionali: ovvero, a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri gestori pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro, risana-

mento, ristrutturazione di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi; b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'art. 5 lett. a, b, c, d della L. R. n. 1/2000 (per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali). La delibera in esame sottolinea che, sulla base dell'art. 14, co. 1, lett. f della L. R. n. 6/04, vanno adottati criteri preferenziali per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Associazioni intercomunali.

In conclusione, le azioni già avviate nei precedenti anni e confermate nelle linee d'indirizzo contenute in questa delibera sono rivolte ai seguenti obiettivi.

- 1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni, attraverso fondi in conto capitale per acquisire nuove strutture o migliorare quelle già esistenti. Per ragioni di riequilibrio dell'offerta sul territorio, va data priorità agli interventi da realizzare nei Comuni dove sono più folte le liste d'attesa e in quelli privi di servizi educativi per la prima infanzia. Come per gli anni precedenti, i fondi sono ripartiti
- dando una stessa quota ad ogni Provincia e suddividendo le restanti sulla base del numero delle domande rimaste inevase per carenza di posti, dell'utenza potenziale rappresentata dai bambini di età 0-2 anni residenti in ogni Provincia, e dell'indice di copertura dei servizi sulle classi di età 0-2 anni (rapporto tra utenza potenziale provinciale e bambini iscritti).
- 2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti, attraverso il sostegno alle spese di gestione a carico dei soggetti gestori degli stessi. Per accedere ai finanziamenti, come già previsto in precedenza, devono sussistere requisiti minimi di funzionamento (calendario minimo di 8 mesi, apertura di minimo 6 ore settimanali, periodicità di apertura di almeno 2 volte a settimana).
- 3) Qualificazione dei servizi attraverso il sostegno al coordinamento pedagogico sovra comunale o zonale, ai coordinatori pedagogici provinciali e ai progetti di formazione permanente degli operatori.
- 4) Realizzazione di servizi sperimentali, il cui accertamento passa dal livello regionale a quello provinciale, tranne che per i casi di particolare complessità.
- 5) Sostegno alle Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 23 della L. R. n. 1/2000.

DELIBERA 26 OTTOBRE 2005, N. 27

(Proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005, n. 1601 - Oggetto n. 588 , prot. n. 16135)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

DELIBERA 10 GIUGNO 2008, N. 177

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651 - Oggetto n. 3603, prot. n. 13628)

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003). Anno 2008.

Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005/2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. n. 27/2005

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 201

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843 - Oggetto n. 4176, prot. n. 28202)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

A seguito della delibera n. 177 del 10 giugno 2008, che prorogava, per l'anno 2008, gli indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia, già approvati per il triennio 2005-2007, con la delibera n. 201 del 2008, si provvede ad approvare gli indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e per gli interventi di rilevanza regionale.

Attraverso tali indirizzi si forniscono, sul piano programmatico, criteri generali volti a garantire un quadro unitario ed organico a sostegno della qualificazione e del miglioramento della proposta educativa, attraverso la previsione di interventi finalizzati alla promozione della qualità dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con particolare riferimento alla continuità e raccordo interistituzionale tra esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria. L'attuazione di tali interventi viene subordinata alla realizzazione di progetti ed iniziative rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia compresi fra i 3 ed i 6 anni di età. In tal senso, si prevedono azioni volte alla dotazione di coordinatori pedagogici e si forniscono indicazioni per l'elaborazione dei programmi da parte delle amministrazioni provinciali. Queste ultime, infatti, dovranno perseguire tra i

vari obiettivi: l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale ed il coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo. Per garantire l'efficacia degli interventi, si prevede l'impegno delle Province, a seguito di un'analisi sul proprio territorio, di definire il numero minimo di scuole che dovranno costituire le aggregazioni di scuole dell'infanzia (per particolari realtà territoriali, le aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola dell'infanzia, unitamente ad uno o più servizi educativi o a scuola di diverso grado). Saranno le Province ad assegnare le risorse per il perseguimento degli obiettivi prefissati; mentre la Giunta regionale, annualmente, approverà la ripartizione dei fondi a favore delle amministrazioni provinciali. Tale ripartizione avverrà sulla base del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia aggregati alle scuole stesse, relativamente alla dotazione di coordinatori pedagogici, alla qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, ed al miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private.

DELIBERA 21 DICEMBRE 2005, N. 38

(Proposta della Giunta regionale in data 28 novembre 2005, n. 1925 - Oggetto n. 839, prot. n. 19656)

*Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99 - art. 5.
Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2006-2008*

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 203

(Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1914 - Oggetto n. 4193, prot. n. 28205)

*Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99 - art. 5.
Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2009-2011*

Le due delibere riportano il medesimo contenuto. Il finanziamento complessivo per il triennio 2009-2011 è di 7.782.000 euro, con un incremento rispetto al triennio precedente di un milione di euro. Dai dati dell'Osservatorio regionale dello spettacolo si ricava che l'Emilia-Romagna occupa a livello nazionale una posizione di primo piano, attestandosi dopo Lazio e Lombardia. Nel settore dello spettacolo dal vivo, il sistema regionale conta su 185 sedi, compresi i centri culturali polivalenti; quanto al cinema (con 238 esercizi e 429 schermi) per il numero dei biglietti venduti per abitante è secondo solo al Lazio. Risultano oltre trecento imprese, cooperative, fondazioni, associazioni teatrali, musicali e di danza, con quasi diecimila occupati.

In controtendenza rispetto alle scelte di riduzione dei finanziamenti pubblici, l'Emilia-Romagna incrementa il proprio stanziamento a favore dello spettacolo, nella consapevolezza

della sua rilevanza per la comunità regionale. Sono quattro i settori nei quali il programma si articola: teatro, musica, danza, cinema e audiovisivi. Con questo provvedimento, la Regione stabilisce specifici strumenti di negoziazione (convenzioni) con i soggetti interessati, pubblici e privati, e gli Accordi con le Province. Il documento prevede inoltre: interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle strutture, al fine di garantire una rete di sedi di spettacolo (adeguando le attrezzature in rapporto alle diverse attività); l'innovazione tecnologica, volta a soddisfare le esigenze e la mobilità del pubblico (migliore operatività delle sedi e più alta qualità degli spettacoli); la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, attraverso interventi di recupero e valorizzazione dei contenitori, e l'incentivazione all'introduzione di tecnologie informatiche, al fine di una maggiore fruibilità e funzionalità delle strutture.

ANNO 2006

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2006, N. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 26 Novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

La legge n. 7 del 2006 interviene su un articolo della L.R. n. 43 del 2001, ovvero il Testo Unico che disciplina l'organizzazione e i rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

In tema di assegnazione di personale alle strutture speciali, fino ad oggi, mentre era possibile per una struttura speciale dell'Assemblea attingere personale dall'organico, dal ruolo dei dipendenti dell'Assemblea, non era possibile farlo, per esempio, dai dipendenti della Giunta e, viceversa, per quanto riguardava le strutture speciali della Giunta.

Con la legge n. 7/06, invece, si corregge questa distorsione.

Per effetto della modifica all'art. 9 della L.R. n. 43/2001, alle strutture speciali presenti presso la Giunta potrà d'ora in poi essere assegnato personale in servizio presso le strutture ordinarie dell'Assemblea e viceversa.

Il passaggio può avvenire solo dopo la verifica della compatibilità con le esigenze organizzative della struttura che viene lasciata; alla cessazione dell'incarico, i collaboratori regionali sono nuovamente assegnati alle strutture ordinarie di provenienza.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 8

Modifica della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34
(Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum)

La legge n. 8 del 2006, è finalizzata ad un particolare estremamente specifico e limitato della materia regionale sulle iniziative popolari referendarie e legislative, ossia l'adeguamento da lire ad euro, del contributo previsto all'art. 47 della legge 34 del 1999, per sostenere le spese di autenticazione delle firme sulle iniziative popolari.

In particolare, la Regione eroga, a copertura forfetaria delle spese per l'autenticazione del

numero minimo prescritto di firme, la somma di un euro per ogni firma, nel caso di referendum abrogativo e settanta centesimi di euro nel caso di proposta legislativa di iniziativa popolare.

Tale erogazione sarà disposta dalla Regione nei soli casi in cui sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare e, nel caso di referendum abrogativo, esso sia stato regolarmente svolto e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2006, N. 19

Disposizioni in materia tributaria

Ricorrendo ad una facoltà prevista dal D.Lgs. 446/97 e in virtù dello sblocco con l'ultima finanziaria del potere impositivo regionale, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con la presente legge a variare l'aliquota IRAP e quella dell'Addizionale regionale all'IRPEF.

Per quanto riguarda la prima imposta la variazione al 5,25% vale a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed è applicata al valore della

produzione netta in determinati settori di attività economiche; nello specifico in base alla classificazione ATECOFIN:

- fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combustibili nucleari;
- produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
- poste e telecomunicazioni;

- intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione);
- assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
- attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, l'aumento si applica, nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote, nel seguente modo:

- 1,1 per cento per redditi non superiori ai 15.000 euro;

- 1,2 per cento per redditi compresi tra 15.001 e 20.000 euro;
- 1,3 per cento per redditi tra 20.001 e 25.000 euro;
- 1,4 per cento per redditi superiori a 25.000.

La legge dispone, poi, che non si ricorre alla via contenziosa se l'ammontare dovuto per i tributi regionali, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non supera l'importo di 16,53 euro.

DELIBERA 27 SETTEMBRE 2006, N. 78

(Proposta della Giunta regionale in data 4 settembre 2006, n. 1204 - Oggetto n. 1682, prot. n. 15354)

Approvazione del piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna

(Per la scheda tecnica della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 210 del 2009)

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2006, N. 6*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna*

Con la L.R. n. 6 del 2006 la Regione Emilia-Romagna, proponendosi di sostituire ed innovare la L.R. n.22/90, si impegna a porre in essere una serie di azioni finalizzate al sostegno e allo sviluppo della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo. In particolare la Regione sostiene:

- la conoscenza, diffusione e accrescimento della prassi e della cultura cooperative;
- la sperimentazione negli ambiti: della cultura della responsabilità sociale d'impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale e della sussidiarietà;
- la creazione e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare: in quelli della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali e ambientali; nell'ambito dell'aggregazione di lavoro autonomo professionale; per la soluzione di situazioni di crisi di imprese; nell'attività di sviluppo di politiche attive del lavoro e di promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà;
- la promozione di iniziative per l'informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti.

La legge crea poi la Consulta della cooperazione, composta da tre rappresentanti della Giunta e da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative nel territorio regionale. Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta ed è presieduta dallo stesso Presidente della Regione; svolge compiti essenzialmente consultivi, fornendo pareri alla Giunta sui progetti di legge e sugli interventi regionali relativi allo sviluppo della cooperazione e alle politiche economiche che coinvolgono la cooperazione.

La Consulta redige un rapporto biennale sullo stato della cooperazione e sulle iniziative svolte in applicazione della stessa legge n. 6 del 2006, ponendo a base dell'elaborazione del testo i risultati della funzione di Osservatorio sulla cooperazione svolta dalla Regione. Ai sensi dell'art. 5, infatti, è compito della Regione raccogliere ed elaborare informazioni di tipo

economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale.

L'art. 6 autorizza poi la Regione a partecipare, quale socio fondatore, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", a condizione che la Fondazione stessa persegua l'obiettivo di promuovere studi e ricerche sul movimento cooperativo, e istituisca a tal fine un archivio storico ed un centro di documentazione.

Per realizzare le finalità individuate dalla legge, la Regione ricorre ad una vasta gamma di strumenti. In primo luogo promuove la stipula di appositi "Accordi", sottoscritti con le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". In secondo luogo, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari:

- interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito e per favorire iniziative di finanziamento, volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
- interventi di finanziamento agevolato;
- interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).

Infine, con l'art. 9, la Regione si impegna a concedere, sulla base di criteri definiti con provvedimenti della Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto; in particolare, i contributi devono essere destinati alle cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o per progetti di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 10*Norme per la definizione del calendario venatorio regionale
per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009*

La legge n. 10 del 2006, sulla base della competenza legislativa della regione in materia di caccia, in conformità al titolo V parte seconda della Costituzione, e nel rispetto del diritto comunitario, definisce il calendario venatorio regionale valido per tre stagioni, ovvero dal 2006 al 2009. La legge coniuga l'azione di prelievo venatorio con il governo del territorio, cercando di conciliare le diverse esigenze di cui sono portatori tutti i soggetti coinvolti, stabilendo tempi e modalità di azione.

In particolare, la legge elenca tutte le specie cacciabili ed i relativi periodi ed orari di caccia, il limite del numero di capi che possono essere abbattuti in ogni giornata

Disciplina in modo dettagliato la caccia agli ungulati, tenendo conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale e delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione.

Oltre a fissare l'articolazione delle giornate, il periodo di caccia, la legge dedica particolare attenzione, dedicandovi appositi articoli, alle misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale e alle norme concernenti il tessero venatorio. Una parte della legge è dedicata alla disciplina dei rapporti fra Province e Regioni confinanti, prevedendo la possibilità di specifiche intese che le Province potranno rendere oneranti

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 11*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")*

La legge in oggetto ha come scopo principale quello di assicurare l'equilibrio faunistico della nostra Regione, prevenendo così danni alle colture agricole. Rilevata, infatti, l'inefficacia degli ordinari mezzi dissuasivi, il legislatore regionale autorizza il prelievo venatorio anche di specie per le quali esso non è normalmente consentito; ed è la stessa direttiva europea 79/409 sulla caccia, a consentire una deroga alla propria disciplina nel caso di danni al territorio per soprannumero di esemplari.

Questi i termini delle possibilità di prelievo:

- è consentito nei confronti degli esemplari di storno, tortora dal collare orientale e cormorano (unicamente nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dal 1° settembre al 10 ottobre, e, solo alle condizioni previste dalla stessa legge, anche il prelievo di passero italiano e di passero mattugia);
- vanno rispettate le modalità di cui alla legge 157/92;

- soggetti interessati sono i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, i residenti che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché i titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
- il singolo cacciatore può effettuare un prelievo giornaliero di 25 capi di storni, 5 di tortore e 5 di cormorano, e un prelievo stagionale rispettivamente di 200 capi, di 50 e di 30;
- il calendario è il seguente: 1° settembre – 30 ottobre per la caccia alla tortora, fino al 31 gennaio per lo storno e il cormorano (per quest'ultima specie il prelievo può avvenire solo nelle zone delle valli e dei bacini destinati all'allevamento del pesce);
- per eventuali esemplari muniti di anello identificativo è prevista la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2006, N. 15*Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna*

La L. R. n. 15 del 2006 intende assicurare la conservazione della fauna minore, definita come l'insieme di "tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi" (secondo comma dell'art. 1).

L'oggetto della tutela assicurata dalla legge è però più ristretto, estendendosi "alle specie particolarmente protette" e a "tutte le specie di anfibi, rettili e chiroteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo", nonché ai loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento. Nel dettaglio, le "specie particolarmente protette", individuate dal secondo comma dell'art. 2, ricomprendono:

- a) le specie tutelate dalla Direttiva CEE n. 43 del 1992 (c.d. Direttiva "Habitat");
- b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, istituito dalla stessa legge; l'art. 6 attribuisce infatti alla Giunta il compito di approvare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'Elenco delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore che direttive comunitarie o norme nazionali indichino come rare o minacciate.

Per le specie oggetto di tutela, l'art. 3 istituisce il divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;

- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona.

Per tutte le specie appartenenti alla fauna minore la legge stabilisce che le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione, debbono:

- a) individuare e adottare misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico;
- b) promuovere una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

Norme specifiche sono dettate per le chiocchie (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) e per le rane. Delle prime infatti è consentita la raccolta soltanto per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi. Sia per le chiocchie che per le rane è vietata la raccolta nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette; è consentito poi soltanto il commercio degli esemplari provenienti da allevamento (e non di quelli raccolti in natura), con la prescrizione che la vendita deve essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal produttore.

L'art. 4 introduce alcune deroghe alle tutele previste dalla legge, stabilendo che ne sono escluse:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;

- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette per le finalità che si indicheranno infra.

Per quanto riguarda le specie oggetto di tutela, il secondo comma stabilisce che in caso di autorizzazione all'allevamento ad uso commerciale, "l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività".

Alle Province o agli Enti di gestione delle aree protette, è poi riconosciuto il potere di autorizzare, dietro richiesta motivata e circostanziata, il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, ripopo-

lamento, reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette.

Per il monitoraggio sulla tutela della fauna minore l'art. 5 predispone un apposito sistema integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, riconosciute ai sensi della legislazione regionale.

In caso di violazione dei divieti posti dalla legge sono previste sanzioni amministrative di importo variabile a seconda dei casi, compreso tra un minimo di 25 Euro ed un massimo di 250 Euro.

LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 2006, N. 17:

*Modifica della legge regionale 12 Dicembre 1997, n. 43
"Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo.
Abrogazione della L. R. 14 aprile 1995, n. 37"*

La legge n. 17 del 2006, modificando la vigente legge regionale n. 43 del 1997, interviene nel settore del credito agricolo con l'obiettivo di garantire una migliore operatività ed un allargamento delle possibilità di intervento degli organismi di garanzia, e ciò in un delicato contesto di mercato in cui risulta progressivamente cresciuta la domanda delle aziende di ottenere finanziamenti e sovvenzioni da parte della Regione e degli agri-fidi.

La legge n. 43 del 1997, infatti, nel testo originario, sosteneva l'attività delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi operanti nel settore, erogando contributi regionali per la "formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario" (art. 1). La L.R. n. 17 del 2006 modifica invece tale disposizione, inserendo tra le finalità dell'intervento regionale anche i processi di aggregazione e fusione fra gli organismi di garanzia, così da favorirne l'ampliamento dimensionale e l'aumento del-

la rappresentatività. Entrando nel dettaglio, il testo del primo comma dell'art. 3 della L.R. n. 43 del 1997 stabiliva che il contributo finanziario fosse concesso in misura proporzionale al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonché all'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi. Il nuovo testo introdotto dalla L.R. n. 17 del 2006 prevede invece che sia la Giunta regionale a definire i criteri per l'erogazione dei contributi, sulla base del valore del patrimonio di garanzia dei fondi rischi sottoscritti, nonché del valore globale delle garanzie prestate dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere.

La L.R. n. 17 introduce poi altre innovazioni nel testo del previgente art. 3:

- il nuovo secondo comma specifica che l'importo del contributo regionale, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri enti pubblici, non può eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori;

- il nuovo terzo comma, in coerenza con quanto disposto dal novellato art. 1, attribuisce alla Giunta il compito di individuare specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi;
- il nuovo quarto comma eleva dal 30% al 70% la misura massima del contributo re-

gionale per le attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria svolte dai consorzi a favore delle imprese associate;

Il nuovo quinto comma menziona infine la nuova figura del credito a "lungo termine," tipologia che si rende necessaria per consentire alle aziende agricole di ammortizzare in tempi adeguati gli investimenti effettuati.

DELIBERA 24 OTTOBRE 2006, N. 84

(Proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006, n. 1261 - Oggetto n. 1742, Prot. n. 17115)

Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008

(Per la scheda tecnica della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 260 del 2009)

LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 4*Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale*

Il decreto legislativo n. 422 del 1997 (Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha trasferito i beni, gli impianti e le infrastrutture delle linee ferroviarie non rientranti nella rete nazionale alle Regioni, che pertanto sono subentrate allo Stato quali titolari delle concessioni per l'esercizio dell'attività ferroviaria, sulla base di specifici Accordi di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli Accordi definiscono, tra l'altro, quali finanziamenti debbono essere destinati al risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione (affidate in Emilia-Romagna a

quattro aziende: FER Srl, Consorzio ACT di RE, ATCM Spa di MO e ATC Spa di BO) e proprio in attuazione di tale impegno interviene la presente legge. La Regione infatti eroga alle quattro aziende una serie di finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie regionali (ed in particolare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l'acquisizione di materiale rotabile).

In particolare, il terzo comma dell'art. 2 rimette alla Giunta regionale il potere di stabilire, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, i criteri di ripartizione tra le aziende concessionarie delle somme complessivamente erogate dalla legge.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 9*Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate*

La presente legge si pone come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo della Regione Emilia-Romagna, in quanto essi si compongono di luoghi che conservano importanti testimonianze della storia geologica e geomorfologica del territorio regionale.

Essa nasce da un principio ispiratore, ormai da tempo condiviso a livello internazionale, secondo cui, la varietà degli ambienti geologici, con speciale riguardo per quelli ipogei, oltre che portatrice di valore culturale estetico, economico e scientifico, costituisce la premessa per l'esistenza di habitat biologici, e per la conseguente biodiversità.

Per perseguire le finalità sopra indicate, la legge, oltre a fornire una serie di definizioni utili per circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina in esame, istituisce il catasto dei geositi di importanza regionale, aperto alle proposte di associazioni, enti e istituti di ricerca.

Al fine di individuare e garantire la conservazione delle aree carsiche e del Patrimonio ipogeo, la Regione istituisce anche il catasto delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, il cui aggiornamento spetta alla Federazione speleologica regionale, referente riconosciuta per le attività speleologiche in Emilia-Romagna. Le modalità di gestione e di accesso al catasto in questione, che conterrà i dati topografici, la descrizione ed i rilievi speleologici e geologici, nonché lo schema della circolazione idrica sotterranea dei sistemi carsici connessi, saranno determinate con apposito atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente nei successivi sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame.

I catasti fanno parte dei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione e urbanistica previsti dalle leggi vigenti. La legge definisce inoltre, le regole di gestione, tutela e pianificazione delle aree inserite nei catasti,

stabilendo, come principio generale, l'accesso libero e demandando la definizione di ulteriori norme territoriali principalmente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti sui territori interessati, fatta salva la possibilità di determinazione da parte regionale di forme di tutela particolare, ove fosse necessario.

La Consulta tecnico-scientifica, istituita dalla presente normativa, è l'organo consultivo, di studio, e di verifica in materia.

Province, Comuni, Comunità montane e Enti Parco, in cui ricadono i geositi e le grotte comprese nei catasti, nonché i privati interessati e le associazioni competenti in materia di ambiente, possono accedere ai contributi per le attività previste dalla legge, presentando le domande necessarie, secondo le modalità prescritte.

La Regione eroga, altresì, contributi per le attività di soccorso speleologico.

DELIBERA 22 FEBBRAIO 2006, N. 47

(Proposta della giunta regionale in data 13 febbraio 2006, n. 159 - Oggetto n. 1093, Prot. n. 3032)

Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà

Con il programma di edilizia agevolata contenuto nella delibera in oggetto, l'amministrazione regionale si propone di proseguire il proprio impegno per la soluzione del problema della casa a favore delle fasce più deboli della popolazione. Due gli obiettivi di fondo del Piano: un incremento dell'offerta di abitazioni destinate alla locazione a canoni calmierati e la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà, con un taglio dei prezzi di acquisto attraverso l'edilizia convenzionata e i mutui agevolati per chi acquista e per le imprese che costruiscono. L'intervento prevede un impiego di risorse regionali pari a 55 milioni di euro per il 2006 di cui per il 35% destinati ad interventi per la proprietà e per il 65% agli interventi destinati alla locazione a termine e alla locazione o godimento permanente. I soggetti che possono presentare domanda per l'ammissione al finanziamento sono Comuni, Cooperative di abitazione e loro consorzi, imprese di costruzioni, società di scopo di cui all'articolo 41 della L.R. 24/01

a maggioranza pubblica, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fondazioni, aziende regionali per il diritto allo studio.

Si prevede che l'individuazione dei destinatari finali delle abitazioni avvenga con un bando in cui potranno anche essere individuate le categorie di utenti ai quali destinare in via prioritaria le abitazioni. I Comuni ad esempio, possono considerare prioritario destinare gli alloggi ai nuclei familiari per i quali ricorrono le condizioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP. Gli interventi possono essere di recupero, di acquisto da parte dei Comuni di alloggi immediatamente utilizzabili o in fase di realizzazione da assegnare in locazione permanente o nuove costruzioni. Infine, si ricorda che ai fini della valutazione delle proposte da ammettere a finanziamento sono considerati prioritari gli interventi di recupero realizzati nei centri storici, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente e realizzati nelle aree già urbanizzate.

DELIBERA 5 LUGLIO 2006, N. 64

(Proposta della Giunta regionale in data 5 giugno 2006, n. 782 - Oggetto 1420 - Prot. n. 10991)

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, articolo 164 ter. Approvazione del programma per la realizzazione delle autostrade regionali - Individuazione dell'autostrada Cispadana

Con la delibera in oggetto, l'Assemblea legislativa, approva e programma, ai sensi dell'articolo 164 ter della legge regionale 3 del 1999, la realizzazione dell'autostrada Cispadana dal casello di Reggiolo- Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13. Stabilisce quale modalità di realizzazione

dell'opera lo strumento del Project Financing secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Prevede inoltre che le risorse necessarie, stimate in 1.100 milioni di Euro vengano ripartite fra la Regione, per un importo non superiore al 30% dell'intera somma, ed i privati per il restante 70%.

DELIBERA 23 NOVEMBRE 2006, N. 90

(Proposta della Giunta regionale in data 6 novembre 2006, n. 1529 – Oggetto n. 1920, Prot. n. 19221)

Approvazione del Piano Forestale Regionale 2007-2013

Il Piano in oggetto punta a promuovere un quadro di iniziative di livello regionale e costituisce lo strumento per coordinare tra di loro le azioni nazionali, regionali e degli enti locali, delegati in materia forestale, oltre che per orientare le stesse attività degli attori privati operanti in questo comparto, in coerenza con il Piano d'azione per le Foreste UE 2006, con il D.Lgs 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale e con le linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Obiettivo generale del Piano è favorire e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, tracciando le linee prioritarie per promuovere l'efficienza del settore forestale.

Il Piano si articola in una serie di obiettivi generali che sono la sicurezza del territorio, la regolazione del ciclo d'acqua, la tutela della biodiversità e dell'ambiente in generale e la difesa dai cambiamenti climatici, la valorizza-

zione delle varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità ed efficienza eco sistemica dei boschi, nonché la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in particolare il sostegno delle economie locali in area montana. Il Piano inoltre, si articola in una serie di obiettivi specifici e azioni, riferite a tre distinte fasce territoriali omogenee: montagna alta e media, collina e bassa montagna, pianura. Il Piano si compone di una parte prima contenente il quadro conoscitivo che delinea le risorse forestali, le funzioni ambientali, sociali e produttive, le politiche di settore e gli strumenti quali piani e programmi regionali che presentano connessioni con il settore forestale e una parte seconda, contenente il quadro propositivo, ossia la localizzazione delle strategie, le linee prioritarie per promuovere l'efficienza del settore forestale, la pianificazione e la programmazione e, infine, l'organizzazione delle strutture dedicate e le risorse finanziarie a favore del settore in oggetto.

LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2006, N. 1*Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti*

L'intervento legislativo in esame si fonda sui decreti nazionali di adozione delle direttive comunitarie in tema di radiazioni ionizzanti e di protezione dai rischi alla loro esposizione. La principale fonte di esposizione a questi agenti nocivi è rappresentata dalle procedure mediche diagnostico-terapeutiche e, proprio per questo, la legge disciplina, accanto a quanto già prevede il legislatore statale, un sistema regionale di controllo sull'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di meglio proteggere chi ad esse si sottopone per terapia e chi vi lavora.

Per meglio comprendere le previsioni del testo in esame, va detto che la disciplina statale prevede due tipi di nullaosta preventivo per l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti: quello 'A' dedicato agli impianti con caratteristiche di maggiore pericolosità e rilasciato dal Ministero delle Attività produttive e quello 'B' per impianti meno potenti. Il nullaosta 'B' per impieghi a scopi di ricerca e industriale è rilasciato dal Prefetto del territorio dove è ubicato l'impianto, mentre in relazione a quello per impieghi medici, la normativa statale prevede che sia la Regione a regolarne le modalità di rilascio. Tenuto conto di questo assetto a livello nazionale, la legge regionale fissa le seguenti competenze:

- il nullaosta preventivo di categoria 'B' per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;
- l'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette alle autorizzazioni già previste dal decreto nazionale, è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento;
- sono istituiti presso i Dipartimenti di sanità pubblica delle Ausl appositi Organismi tecnici che operano a supporto del Comune rilasciando specifici pareri tecnici;
- la composizione, l'organizzazione e il fun-

zionamento degli Organismi tecnici di supporto sono disciplinati dalla Giunta regionale, mentre i Direttori generali delle singole Ausl provvedono alle nomine.

Premettendo che sarà la Giunta regionale a definire, entro 90 novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i dati e le informazioni da riportare nelle domande di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti, la legge prevede il seguente iter per il rilascio del nullaosta da parte del Comune:

- 1) una volta ricevuta la domanda, il Comune la trasmette all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i 60 giorni successivi;
- 2) entro 30 giorni dal ricevimento del parere, il Comune rilascia il nullaosta o l'autorizzazione;
- 3) in caso di variazioni nello svolgimento della pratica per cui si è avanzata la domanda e si è ottenuto il relativo provvedimento, l'interessato è tenuto a riformulare una nuova domanda.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata: dai Dipartimenti di sanità pubblica, per la tutela della popolazione e dei lavoratori, dall'Arpa, invece, per la salvaguardia dell'ambiente. A quest'Agenzia è inoltre affidata la gestione della rete regionale di prelievo e analisi per il controllo del grado di contaminazione radioattiva dell'ambiente e degli alimenti. Vengono poi previste anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore medico e in quello industriale e della ricerca.

Le norme transitorie e finali prevedono che sino alla costituzione degli Organismi tecnici, le autorità competenti per il rilascio del nullaosta si avvalgono delle Commissioni provinciali per le radiazioni ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali Arpa. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si richiamano i decreti nazionali in materia.

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2006, N. 2

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

La presente legge, novellando l'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale), reca una disciplina generale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), enti pubblici che, pur operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, si caratterizzano per la loro attività di ricerca scientifica nell'ambito sanitario. Il presente intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità:

- a) dell'art. 42, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;
- b) di alcuni articoli del d.lgs. n. 288 del 2003, che costituiva attuazione della delega contenuta nell'art. 42.

La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico quali "enti operanti nell'ambito regionale", ritenendo che le disposizioni statali fossero in contrasto con le competenze legislative regionali definite dal nuovo Titolo V della Costituzione, che ha assegnato alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni le materie "tutela della salute" e "ricerca scientifica." In tale quadro, la legge regionale in esame stabilisce che gli IRCCS "aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr" (Servizio sanitario regionale), e pertanto assoggettati alla medesima disciplina generale (recata dalla medesima L.R. n. 29 del 2004), e inoltre stabilisce che svolgono la loro attività di assistenza e di ricerca nell'ambito della programmazione regionale.

La legge n. 2/2006, inoltre, individua e disciplina gli organi degli IRCCS, ovvero:

- a) il Direttore generale, nominato dalla Regione, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione;
- b) il Consiglio di indirizzo e verifica, composto da cinque membri (tre dei quali nominati dalla Regione, uno dal Ministro della Salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria), a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo;
- c) il Collegio sindacale, composto secondo gli stessi criteri previsti per il Consiglio di indirizzo, e al quale spettano funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- d) il Collegio di direzione, cui vengono estesi gli stessi compiti e le stesse prerogative attribuiti dalla L.R. n. 29 del 2004 ai Collegi di direzione delle Aziende USL;
- e) il Direttore scientifico, nominato dallo Stato, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria stabilito sulla base della normativa statale.

LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3*Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo*

La legge n. 3 del 2006 riconosce solennemente negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità, una componente essenziale della società regionale. Disciplina quindi le iniziative che la Regione si impegna a mettere in atto per sostenere gli emiliano-romagnoli nel mondo. Si prevedono innanzitutto tre tipologie di destinatari degli interventi:

A) EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO

I destinatari di tali azioni sono gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti; il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, deve però essere superiore a due anni, salvo il caso di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione. Le attività poste in essere dalla Regione comprendono:

1. interventi di formazione ed informazione finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali;
2. interventi volti a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;
3. iniziative promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della Regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
4. interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in Regione ed emigrati;
5. iniziative tese a favorire l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

6. attività di sostegno a coloro che versino in stato di indigenza;

7. attività divulgative sulla legislazione regionale e nazionale in materie di interesse degli emigrati.

B) ITALIANI EMIGRATI CHE RIENTRANO IN EMILIA-ROMAGNA

I destinatari di tali interventi sono i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della Regione. A loro beneficio la Regione può esercitare attività di supporto per lo sviluppo di un'attività imprenditoriale, nonché assistenza e tutoraggio in tema di formazione professionale e politica per la casa. A favore di coloro che versano in condizioni di accertata indigenza la Regione provvede al concorso nelle spese di viaggio, trasporto delle masserizie e traslazione di salme in Emilia-Romagna. Emanando a tal fine apposite direttive ai Comuni - cui è rimesso il compito di provvedere alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di finanziamento - definendo con proprio atto l'entità delle somme che ciascun Comune deve corrispondere ai soggetti richiedenti.

C) ENTI LOCALI DELLA REGIONE E ASSOCIAZIONI IN REGIONE E ALL'ESTERO CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE

In particolare, l'art. 6 prevede l'istituzione presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (organo disciplinato dal successivo Titolo III) di un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. A favore di tali soggetti la Regione eroga contributi economici, per finanziarne le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale.

Per il finanziamento di attività di tale natura, la Regione eroga contributi finanziari anche agli Enti locali e alle associazioni di volontariato che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione. Si prevede infine la possibilità per la Giunta regionale di realizzare "interventi straordinari" di tipo umanitario e sociale a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, qualora si verificano calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti. Per la programmazione degli interventi ordinari e la definizione dell'accesso ai relativi benefici, l'art. 9 prevede un apposito Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta. La seconda parte della legge è dedicata alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale. Essa esercita una vasta gamma di funzioni, tra cui le più importanti sono:

- a) formulazione di pareri e proposte alla Giunta in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero;
- b) promozione di attività di studio, ricerca e indagine su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo e sul fenomeno migratorio;
- c) tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo.

L'art. 11 disciplina in modo dettagliato la composizione della Consulta, che è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. Essa è formata dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, e da 52 componenti, nominati in varia misura dalle associazioni di volontariato attive nel settore dell'emigrazione, dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, dalle Province, dai Comuni, dall'Unioncamere, dalle Università della Regione, dalle

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD), dall'Ufficio scolastico regionale.

La Consulta si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.

Sulla base del proprio regolamento interno, essa elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo - composto dal Presidente e da altri sei membri - cui spettano compiti di ausilio allo stesso Presidente per la realizzazione del programma di interventi, nonché compiti di consulenza alla Giunta per l'elaborazione del Piano triennale e di altri provvedimenti concernenti l'applicazione della legge.

I membri della Consulta (denominati "Consultori") nominati dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero sono qualificati come referenti della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta e svolgono principalmente il compito di mantenere i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero. L'art. 18, infine, prevede che la Giunta regionale presenti con cadenza triennale alla Commissione assembleare competente, contestualmente all'approvazione del Piano triennale, una relazione contenente informazioni documentate sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché sul funzionamento e sulle iniziative promosse dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

DELIBERA 7 FEBBRAIO 2006, N. 45

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2005, n. 1858 - Oggetto n. 804, Prot n. 1995)

*Approvazione del programma 2006-2008
per l'integrazione sociale degli stranieri*

Il provvedimento s'inserisce in un quadro di iniziative che la Regione Emilia-Romagna ha apprestato a livello concertativo con diversi attori istituzionali e privati. Tra queste, il "Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera" stipulato il 18 dicembre 2001 dalla Regione con gli Enti locali, le Parti sociali e il Forum del Terzo settore, e il "Patto per la qualità dello sviluppo, la competitività, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale", sottoscritto il 18 febbraio 2004 dalla Giunta, dalle Parti sociali e dalle Associazioni sindacali, che prevede il tema dell'immigrazione tra le quattro priorità tematiche d'intervento.

La delibera riporta un nuovo strumento di indirizzo denominato appunto "Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri" previsto dall'art. 3, co. 2 della L. R. 24 marzo 2004, n. 5 recante proprio "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati". Gli obiettivi strategici triennali, nell'ambito dei principi indicati all'art. 1 della summenzionata legge, vanno ricondotti a tre "macro-obiettivi" di riferimento.

- 1) Promozione dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione della lingua italiana per favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica. Il percorso di apprendimento della lingua deve essere considerato nell'ambito di un processo più complessivo di conoscenza dei principi di educazione civica italiana e della organizzazione territoriale dei servizi, nonché per rafforzare le competenze dei cittadini stranieri in materia di sicurezza del lavoro. Particolare attenzione va riservata alle donne per evitare possibili situazioni d'isolamento. Va rafforzato, tra le altre cose, il ruolo dei "Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (EDA)".
- 2) Promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza, formazione e mediazione da parte dei cittadini

stranieri immigrati ed italiani. 3) Promozione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni. La Regione garantisce il principio di equità nei requisiti per l'accesso ai servizi, l'erogazione delle prestazioni e la promozione di opportunità.

Il provvedimento poi riporta in specifico le diverse azioni da attuare in ogni settore. Si prevede, innanzitutto, il rafforzamento dell'attività di osservazione e monitoraggio, che l'art. 3, co. 4, lett. d) della L. R. n. 5/04, colloca in capo alla Regione e che viene attuata dall'Osservatorio sul fenomeno migratorio che predispone, ogni anno, un rapporto sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Per le problematiche attinenti le responsabilità genitoriali, l'infanzia e l'adolescenza è significativo il ruolo attribuito ai Consultori familiari ed ai Centri per le famiglie; la Regione intende inoltre proseguire il coordinamento del progetto "scambi interprovinciali" sulle buone prassi in riferimento all'educazione multiculturale a scuola. In merito appunto alla scuola e alla formazione professionale, attenzione particolare è riservata alla mediazione culturale e linguistica. Sulle politiche per il lavoro e l'imprenditorialità, constatando l'aumento di anno in anno degli occupati stranieri nella nostra Regione, si intende gestire in maniera attiva il flusso migratorio, e quindi si vuole considerare, allo stesso tempo, fabbisogno di manodopera straniera e sostenibilità sociale dell'accoglienza. Un'ulteriore opportunità è costituita dalla possibilità di attivare percorsi formativi nei paesi di origine, onde favorire l'arrivo di lavoratori con competenze adeguate al mercato del lavoro regionale. Circa gli interventi in campo sociale, si intende consolidare nel prossimo triennio un equilibrio tra misure specifiche per la promozione del sociale e per la rimozione di situazioni di svantaggio legate all'esperienza migratoria (Programma provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ex art. 4 L. R. n. 5/04, Fondo locale di ambito distrettuale per la definizione

dei Piani di Zona distrettuali per la salute e il benessere), e misure di qualificazione generali a sostegno del welfare. Si sottolinea la positiva esperienza dei "Tavoli immigrazione" costituiti in occasione della definizione dei Piani di Zona. La Regione si impegna a consolidare le sperimentazioni del servizio civile regionale che offrono innovative opportunità di mediazione e di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Il Programma in esame, inoltre, contempla un piano di azioni contro le discriminazioni (si valorizzano i compiti del Centro Regionale ad hoc costituito), contro la tratta e la prostituzione (progetto "Oltre la Strada"), e a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria (progetto "Emilia-Romagna Terra d'Asilo"). Viene poi valorizzato il ruolo dei Centri interculturali (luogo di confronto e di mediazione tra italiani e stranieri): si ritiene necessario procedere a percorsi di qualificazione e strutturazione della rete regionale di questi Centri (oggi circa una ventina in Emilia-Romagna). Fin dalla L. R. n. 5/04 che, tra le altre cose, istituisce la "Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", la Regione conferma il sostegno ed il costante monitoraggio delle esperienze locali di partecipazione (consulte, consiglieri aggiunti, forum di associazioni).

Si prevede come risposta al problema del sovraffollamento delle carceri da parte di soggetti immigrati, un rafforzamento della rete regionale degli Sportelli informativi per detenuti e un coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo settore, nella organizzazione di percorsi reali di reinserimento e di soluzioni alternative alla detenzione.

Circa poi gli assistenti familiari, al cui aiuto molte famiglie italiane ricorrono, è intenzione della Regione raggiungere i seguenti obiettivi: progressivo inserimento del lavoro di questi soggetti nella rete dei servizi sociali, al fine di un migliore coordinamento e nell'ottica di una positiva mediazione culturale; emersione e regolarizzazione del lavoro, promuovendo l'opportunità, introdotta in via sperimentale, di fruire di un contributo aggiuntivo di 160 euro mensili per gli anziani che utilizzano assistenti familiari con regolare contratto e con

un ISEE inferiore a 10.000 euro; creazione di punti informativi e di incontro domanda-offerta utilizzabili sia dalle famiglie con persone non autosufficienti che cercano aiuto, sia dagli stessi assistenti familiari per una migliore qualificazione professionale.

In campo sanitario assume forte rilevanza la capacità di informare e orientare i cittadini stranieri per favorire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi. In specifico, particolare attenzione è riservata alla protezione dalle malattie infettive (offerta vaccinazioni, sorveglianza al momento dell'immigrazione, prevenzione delle infezioni endemiche in caso di ritorno nel paese d'origine) e all'accesso ai servizi distrettuali per le nascite e la tutela dell'infanzia. Nel settore propriamente culturale, le linee di programmazione triennale di molte delle leggi di settore indicano tra gli obiettivi prioritari il tema dell'integrazione: è fondamentale la promozione dell'accesso dei cittadini stranieri ai servizi culturali di base, in modo da evitare la logica della separazione.

Infine, nel campo della cooperazione internazionale, le politiche regionali saranno indirizzate a valorizzare i flussi "circolari" (ossia flussi alternativi tra due paesi) di migranti qualificati, migliorando la loro capacità di importare know-how, utili a supportare il ritorno di migranti stagionali o temporanei, e a favorire lo scambio di saperi e talenti.

DELIBERA 7 FEBBRAIO 2006, N. 46

(Proposta della Giunta regionale in data 23 gennaio 2006, n. 37 - Oggetto n. 1025, Prot. n. 1996)

Documento di programmazione triennale 2006-2008 dei servizi coinvolti nella rete per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite

L'assemblea legislativa ha approvato il documento di pianificazione triennale 2006-2008 per il trattamento delle malattie emorragiche congenite mediante la realizzazione di una rete c.d. "Hub&Spoke" della Regione Emilia-Romagna. In particolare, secondo il modello organizzato per la rete dei Servizi è previsto un centro di riferimento generale (Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma), collegato a 7 Centri emofilia (nelle Aziende Ospedaliere Universitarie di Bologna, Ferrara e Modena; nell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; nelle Aziende Usl di Piacenza, Ravenna e Cesena). Questo atto di programmazione tiene conto della legge regionale n. 17/1977 "Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia" e dei progetti, sempre regionali, relativi alla costituzione e alla messa in rete del Registro per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite, da cui si evince il numero di pazienti portatori di queste patologie e che la gestione del loro percorso assistenziale richiede un'organizzazione complessa. Ecco la ragione del presente provvedimento, il quale costituisce atto di indirizzo generale per le Aziende sanitarie per il trattamento di queste malattie.

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2006, N. 5

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 Dicembre 1993, n. 42
(Ordinamento della professione di maestro di sci)
e disposizioni in materia ambientale*

La legge n. 5 del 2006, nasce dalla volontà di colmare una lacuna presente nella L.R. n. 42 del 1993, avente ad oggetto l'“Ordinamento della professione di maestro di sci”, ovvero, la mancanza di una disciplina specifica per l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard, sport che negli ultimi anni ha visto crescere a dismisura, anche nella nostra Regione, il numero dei praticanti.

In quest'ottica, l'art. 1 prevede che il programma dei corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci sia distinto non più in due, ma in tre ambiti: le discipline alpine, il fondo e lo snowboard. Stabilisce, poi, che gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard, siano esentati dall'esame di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione, mentre gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico siano, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

L'art. 2, poi, riduce il numero complessivo dei componenti della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione, prevedendone, inoltre, (limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica), una articolazione in tre sottocommis-

sioni anziché due, ovvero, una per lo snowboard, una per il fondo, e una per le discipline alpine. L'art. 3, invece, interviene, sia, sulla disciplina delle “Scuole di sci” (art. 7 della L.R. n. 42 del 1993), denominandole “Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard,” che, sulle condizioni (soprattutto di adeguatezza organizzativa e logistica), in presenza delle quali la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, sentito il parere, non solo, della Comunità montana, ma anche del Comune competente per territorio.

Nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola, non devono, inoltre, essere state autorizzate altre “scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard”; in tal caso l'autorizzazione all'apertura può essere concessa esclusivamente dalla Giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il Collegio regionale dei maestri di sci, la Comunità montana, il Comune competente per territorio e le associazioni economiche locali. Infine, nell'articolo 4, si trova una disposizione transitoria, secondo cui i maestri di sci che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dello snowboard prima dell'entrata in vigore della legge, siano tenuti a frequentare un corso di 90 ore, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2006, N. 12*Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico*

Con la legge in esame si è inteso colmare un vuoto legislativo che si è andato a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.285 del 2005, con cui sono state riconosciute illegittime numerose disposizioni del decreto legislativo 28 del 2004 del Governo, diretto a riordinare la disciplina in materia di attività cinematografica, nell'ambito della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dalla legge 337 del 2002.

Ancora, la presente legge intende integrare le forme per l'apertura dei cinema con la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, sul commercio e le attività produttive, e in secondo luogo intende applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative, stante che le misure di sostegno economico all'esercizio dell'attività cinematografica rimangono disciplinate dallo Stato, seppure d'intesa con le Regioni.

La L. R. n. 12 del 2006, dunque, disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche, ispirandosi a tre principi generali:

- centralità dello spettatore, affinché esso possa contare su una rete di sale e arene efficienti, diversificate, capillari sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

L'art. 2 reca una serie di definizioni legali, rilevanti per la disciplina del settore: sala cinematografica; cinema-teatro; multisala; arena; cinecircolo; esercizio cinematografico di interesse sovracomunale.

L'art. 3 definisce invece gli indirizzi generali che la Regione persegue nell'insediamento delle attività cinematografiche, ovvero:

- favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini;
- favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana e la riqualificazione di aree dismesse;
- salvaguardare i centri storici;
- programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica;
- favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
- salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate.

Tali obiettivi sono perseguiti concretamente tramite l'atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche, approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale. In tale provvedimento, l'Assemblea:

- individua gli ambiti territoriali sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza;
- definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
- detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione nel settore cinematografico con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;
- individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.

Sulla base degli indirizzi fissati dalla Regione, le Province definiscono (nell'ambito del PTC-Piano territoriale di coordinamento provinciale) le scelte di pianificazione per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, mentre i Comuni, mediante i loro strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici.

Nel disciplinare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività cinematografiche, la legge persegue la massima semplificazione possibile. L'art. 6 stabilisce infatti che la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento - rilasciata dal Comune territorialmente competente - che comprende anche il titolo edilizio. Essa decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data; tali termini possono essere prorogati per una sola volta.

Una volta conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.

Al fine di valorizzare gli esercizi cinematografici come strumento di promozione della qualità sociale del territorio, la legge stabilisce che i Comuni:

- debbono favorire la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonché la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici;
- possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni, fondazioni o altri soggetti privati dotati di competenza nell'esercizio cinematografico, definendo misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

L'art. 8 attribuisce poi alla Regione il monitoraggio sull'andamento del settore, tramite la realizzazione di un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche e la redazione di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

Per la prima attuazione della legge, infine, l'art. 10 stabilisce che, per verificare l'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, fra quelle che risultano già destinate agli esercizi cinematografici dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, la Provincia deve convocare una conferenza dei servizi, cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2006, N. 16

Valorizzazione del turismo naturalista

La legge in oggetto intende valorizzare la pratica del turismo naturalista, intendendo il naturalismo quale insieme delle pratiche di vita sana e all'aria aperta finalizzate all'equilibrio della salute fisica e mentale e all'armonia della persona, attraverso il contatto diretto con la natura.

A tal fine si consente alle autorità comunali di destinare e adibire aree naturali, di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica naturalista, evitando promiscuità con spazi frequentati da cittadini che non la praticano. La gestione di tali aree può essere concessa anche ai privati.

Circa l'individuazione delle aree, possono essere destinate al turismo naturalista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali del demanio. Si prevede però che anche i privati possano aprire strutture, quali campeggi, piscine, alberghi o saune, che tengano conto delle esigenze dei naturalisti. La legge prevede infine che tutte le aree destinate al turismo naturalista vengano adeguatamente delimitate e siano segnalate nella maniera più opportuna, al fine di evitare promiscuità con chi pratica un turismo differente.

DELIBERA 31 MAGGIO 2006, N. 59

(Proposta della Giunta regionale in data 10 aprile 2006, n. 480 - Oggetto n.1279, Prot. n.. 8727)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive per il biennio 2006-2007. Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 663/2005

DELIBERA 23 SETTEMBRE 2008, N. 187

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1049 - Oggetto n. 3830, Prot. n. 21052)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010

Le delibere provvedono a fissare, per gli anni di riferimento, gli obiettivi e le azioni prioritarie che devono essere perseguiti, in attuazione della L.R. 13/2000 recante "Norme in materia di sport". In particolare, gli obiettivi riguardano: a) l'accessibilità, la fruibilità ed il mantenimento di una buona efficienza degli impianti sportivi e degli spazi destinati alle attività motorio-sportive; b) il potenziamento delle strutture sportive in aree esterne destinate all'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria in ambiente naturale.

Allo scopo di garantire l'attuazione di tali obiettivi, vengono definite 2 azioni prioritarie da finanziare. La prima, riguarda il recupero funzionale, cioè il miglioramento degli impianti esistenti, garantendo idonei livelli di sicurezza, accessibilità e fruibilità, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti e l'adeguamento di questi alle norme igienico-sanitarie.

La seconda, invece, prevede la realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico-motorie in aree esterne. Per l'anno 2008, si prevede lo stanziamento di risorse finanziarie pari a 1,1 milioni di euro e, al fine di garantirne un utilizzo produttivo, vengono definiti i criteri di spesa cui dovranno attenersi le Province nell'elaborazione dei Programmi provinciali. Ai fini della determinazione del contributo regionale, si prevede che la spesa massima ammissibile non possa superare i 200.000 euro. Inoltre, per assicurare un trattamento equo nei confronti dei soggetti beneficiari, si stabilisce che i contributi regionali devono essere assegnati in base ad una percentuale variabile a seconda delle azioni prioritarie perse-

gute (da un minimo del 30% ad un massimo del 40% della spesa ammessa a contributo, per le azioni di recupero funzionale; da un minimo del 30% ad un massimo del 50% per le azioni volte alla realizzazione di spazi attrezzati all'aria aperta). Alle Province spetta l'elaborazione dei Programmi provinciali e la definizione delle priorità relative ai progetti ammissibili a contributo. A riguardo, vengono definite linee d'indirizzo volte a favorire, a titolo esemplificativo, le proposte con particolari caratteristiche innovative e qualitative sotto il profilo della sostenibilità ambientale o del risparmio energetico, i progetti relativi ad impianti inseriti in strutture scolastiche o quelli per i quali non sono stati assegnati contributi.

DELIBERA 27 SETTEMBRE 2006, N. 79

(Proposta della Giunta regionale in data 4 settembre 2006, n. 1205 - Oggetto n. 1683, Prot. n. 1542)

*Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio**2006-2008 ex art. 10 legge regionale 24 giugno 2002, n. 12**"Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace"***DELIBERA 25 FEBBRAIO 2009, N. 211**

(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2425 - Oggetto n. 4342, Prot. n. 5490)

*Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio**2009-2011 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in transizione*

I documenti d'indirizzo programmatico approvati per i periodi di riferimento costituiscono attuazione della L.R. 12/2002 sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il piano 2009-2011, dopo un resoconto degli anni precedenti, illustra i nuovi indirizzi che generalmente ripercorrono le stesse linee. Si fa riferimento innanzitutto agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), delineati nell'ambito delle Nazioni Unite, che costituiscono un patto a livello internazionale fra Paesi ricchi e Paesi poveri, al fine di promuovere lo sviluppo sulla base dei principi di dignità umana, dell'uguaglianza e dell'equità a livello globale. Tra questi Obiettivi ricordiamo: sradicare la povertà estrema e la fame; rendere universale l'educazione primaria; ridurre la mortalità infantile. Allo stesso tempo si dà conto della programmazione 2009-2011 del Ministero Affari esteri: s'individuano priorità settoriali (sanità, sicurezza alimentare, minori, ecc.) e priorità geografiche, con attenzione alle aree di crisi e post-conflitto, e si valorizza al massimo la collaborazione con la Cooperazione decentrata, e quindi anche regionale.

Gli ambiti di azione regionale includono: 1) attività di cooperazione internazionale con programmi ad iniziativa regionale ossia di soggetti territoriali (onlus, enti locali, terzo settore), a cui vengono assegnate, previo bando, risorse annuali, con un successivo momento di valutazione e monitoraggio delle attività; 2) aiuti umanitari e di emer-

genza, affidati alla Protezione civile per l'attività di messa in sicurezza dei territori colpiti, con eventuale coordinamento nazionale e/o internazionale, e possibile creazione di una apposita Unità di Crisi; 3) iniziative di educazione allo sviluppo, sensibilizzazione, informazione e formazione sul territorio regionale sui temi della pace e della cooperazione internazionale, il cui coordinamento viene affidato alle Province, che presentano ogni anno un programma apposito, risultato della concertazione dei Tavoli della Pace Provinciali.

Sempre a livello organizzativo sono previsti i c.d. "Tavoli Paese", organismi di coordinamento, individuati per ogni area di intervento prioritario e convocati dal Servizio regionale competente, cui possono partecipare, tra gli altri, tutti i soggetti attivamente presente sul territorio regionale ed in possesso di specifica esperienza di cooperazione con l'area. Sul piano informativo la Regione svolge specifiche attività di comunicazione e diffusione sulle attività di cooperazione decentrata del territorio attraverso il potenziamento del sito www.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-decentrata, con la funzione di segnalazione di opportunità di accesso ai finanziamenti di settore.

Sono individuate le seguenti aree di intervento prioritarie: Balcani occidentali (Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo); Paesi orientali di prossimità (Bielorussia, Ucraina, Moldavia); Paesi mediterranea-

nei di prossimità (Marocco, Libano, Territori dell'Autonomia Palestinese, Campi profughi Saharawi); Africa (Eritrea ed Etiopia, Mozambico, Senegal); America latina (Brasile, Argentina, Cuba). Sono inoltre indicati specifici programmi per "migrazioni e sviluppo", il "settore dell'acqua", "l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri trasferiti in Italia nell'am-

bito di programmi umanitari delle Regioni. L'avvio delle singole azioni sarà subordinato alla valutazione di come evolvono i rapporti diplomatici in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari fra Italia, Unione Europea e Paesi destinatari, e sarà disposto con delibere annuali della Giunta.

DELIBERA 24 OTTOBRE 2006, N. 81

(Proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006, n. 1238 - Oggetto n.1711, Prot. n. 17048)

Approvazione, ai sensi della L.R. 50/96, del programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009

DELIBERA 19 DICEMBRE 2007, N. 147

(Proposta della Giunta regionale in data 19 novembre 2007, n. 1754 - Oggetto n. 3142, Prot. n. 24546)

Programma triennale 2008-2010 di edilizia per il diritto allo studio universitario (L.R. 27 luglio 2007, n. 15 e legge 14 novembre 2000, n. 338)

DELIBERA 22 LUGLIO 2009, N. 241

(Proposta della Giunta regionale in data 6 luglio 2009, n. 943 - Oggetto n. 4709, Prot. n. 21253)

Approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. n. 15/07 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)

Questi due provvedimenti segnano il passaggio dalla legge regionale n. 50/96 (abrogata) alla n. 15/07 e contengono entrambi azioni volte a tutelare e supportare il diritto allo studio universitario. Se il primo, relativo al periodo 2006/2009, viene elaborato in una fase di passaggio verso il pieno esercizio delle competenze regionali in materia, il secondo interviene nel quadro della nuova normativa mirando a collegare le politiche del diritto allo studio universitario a quelle di sviluppo regionale. Le misure, già in precedenza previste, tese ad aiutare gli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, sono rivisitate ponendo accento sul merito. La Regione Emilia-Romagna mirando a collocarsi tra le migliori "economie della conoscenza" intende garantire pari opportunità di accesso ai livelli di studio più elevati e favorire un'alta attrattività del territorio regionale per la formazione, anche di studenti stranieri. La legge regionale ai fini di promozione del sistema

universitario istituisce lo Sportello Unico per lo studente in cui far confluire informazioni e servizi, gestiti da diversi attori pubblici e privati, utili agli studenti. La stessa legge focalizza inoltre gli ambiti di attività dell'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori nelle seguenti aree: interventi di sostegno economico, servizi per l'accoglienza e misure di accompagnamento. Quindi il programma approvato mira alla più ampia copertura del fabbisogno di borse di studio, associandole anche a diverse forme di prestiti e contributi. Si prevede poi che la Giunta regionale definisca gli standard minimi dei servizi, nonché i criteri su cui procedere all'accreditamento dei soggetti interessati a far parte del Sistema Abitativo Regionale (SAR) di cui alla L.R. n. 15/07; infatti all'offerta dell'Azienda per il diritto agli Studi Superiori si deve affiancare quella di altri attori presenti sul territorio. Si dà conto inoltre, sempre per lo stesso obiettivo, del piano triennale di edilizia universitaria di

cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa n. 147/2007. Per quanto riguarda poi le misure di accompagnamento, uno degli ambiti più innovativi della L.R. n. 15/07, sono previste

azioni che mirano a supportare gli studenti sia durante il percorso universitario o di alta formazione sia nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.

DELIBERA 24 OTTOBRE 2006, N. 87

(Proposta della Giunta regionale in data 9 ottobre 2006, n. 1392 - Oggetto n. 1801, Prot. n. 17118)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009

DELIBERA 22 LUGLIO 2008, N. 183

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1029 - Oggetto n. 3810, Prot. n. 17278)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10 - 2010/11 e 2011/12

I provvedimenti stabiliscono, relativamente ai trienni di riferimento, gli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e l'organizzazione della rete scolastica. La delibera più recente procede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP) nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Rispetto ai primi, si provvede a confermare l'indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali, composti da scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell'offerta di istruzione, cioè la continuità didattica, l'integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, la realizzazione di economie di scala nell'impiego di risorse umane, finanziarie e strutturali, una maggiore razionalità nella distribuzione territoriale dell'esistente offerta di istruzione.

Si prevede che, per garantire un miglioramento della qualità del servizio educativo e salvaguardarne la fruizione in aree disagiate nei collegamenti o a rischio di spopolamento, i Comuni dovranno promuovere forme innovative di erogazione dei servizi scolastici e procedere ad eliminare le pluriclassi nelle scuole elementari e medie o ad accorpate i plessi di scuole elementari e medie di piccole dimensioni. Per le Province, invece, si prevede l'impegno di armonizzare e razionalizzare gli indirizzi di studio delle superiori, con particolare attenzione agli istituti tecnici e professionali. Nell'attuazione di tale indirizzo, si prevede la possibilità, per le Province, di eliminare gli indirizzi obsoleti o non più rispondenti alle richieste delle famiglie e del territorio, con eventuale introduzione di nuovi indirizzi di studio rispondenti alle nuove esigenze.

DELIBERA 19 DICEMBRE 2006, N. 95

(Proposta della Giunta regionale in data 4 dicembre 2006, n. 1707 - Oggetto n. 2027, Prot. n. 21085)

Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2007-2009

DELIBERA 22 DICEMBRE 2009, N. 270

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1824 - Oggetto n. 5136, Prot. n. 36410)

Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012

Questi provvedimenti dal valore triennale, adottati dall'Assemblea in base alla L.R. n. 37/94, si suddividono in: 1) attività di promozione culturale di dimensione regionale; 2) attività di promozione culturale di dimensione sovra locale; 3) progetti-obiettivo delle Province; 4) interventi diretti della Regione; 5) premi per iniziative culturali e di studio. Tra le finalità della L.R. 37/1994, si segnalano "la diffusione e la fruizione di attività culturali", favorendo "il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative", e la valorizzazione dei "soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi culturali". Cinque i settori di intervento: contributi per spese di investimento a soggetti pubblici e privati; sostegno di istituzioni culturali per programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione;

contributi alle Province per iniziative culturali di dimensione più ampia; interventi diretti della Regione per l'attuazione di manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza; premi per iniziative culturali di particolare rilevanza e premi di studio a favore dei giovani.

La delibera è finalizzata a garantire un migliore equilibrio territoriale degli interventi, insistendo con il metodo della programmazione concertata con gli Enti Locali e con la promozione di innovazioni sul piano dei contenuti (con una particolare attenzione alle arti e ai linguaggi contemporanei). Si è stabilito un numero massimo di progetti finanziabili per ogni singola provincia (5, a eccezione di Bologna, 10), e di innalzare il limite minimo di spesa finanziabile, che passa da 15.000 a 20.000 euro, così da evitare l'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse regionali.

ANNO 2007

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 7*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'“Euroregione adriatica”*

La legge in oggetto costituisce applicazione dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale ai sensi del quale “la partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche.” Con la presente legge, quindi, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, all'associazione di diritto croato, senza scopo di lucro, Euroregione Adriatica (EA). L'EA costituita, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, da Enti locali territoriali che si affacciano sulle sponde del mare Adriatico, persegue la finalità di promuovere la cooperazione per lo sviluppo dei territori transfrontalieri attraverso il coordinamento delle politiche territoriali e lo scambio di progetti.

La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'associazione non persegua fini di lucro e che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale. Ai fini del rispetto del dettato dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale, viene inoltre disposto che la Giunta regionale, in caso di modifiche sostanziali allo statuto dell'associazione, curi l'informazione preventiva all'Assemblea legislativa. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata dalla presente legge a versare una quota associativa annuale che, per gli esercizi successivi al 2007, corrisponde alla quota annua prevista dallo statuto dell'associazione per ciascun membro associato.

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007, N. 9

Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale

La presente legge si articola in due capi. Al capo I si rinviengono finalità e principi volti ad introdurre misure per favorire l'efficienza della pubblica amministrazione, intesa come sistema, attraverso l'individuazione, tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali della regione stessa, di requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali e mediante la certificazione dei crediti professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale e per perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa in materia di personale.

Il capo II, in coerenza con le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, introduce degli interventi straordinari volti alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo e detta dispo-

sizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica. La Regione con tali norme mira ad avviare un processo per contrastare la precarietà.

Dunque, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali e nel rispetto dei vincoli della dotazione organica e degli obiettivi di contenimento della spesa, la Regione Emilia-Romagna individua, per il triennio 2007-2009, degli interventi straordinari di stabilizzazione.

Tali misure straordinarie riguardano il personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia maturato nel periodo 2002-2006, tre anni,

anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso l'amministrazione regionale, secondo le modalità di cui all'art. 5. L'articolo 5, inoltre, prevede che i primi ad essere stabilizzati (con assunzione diretta) tra coloro che hanno l'anzianità sopra indicata, sono coloro che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dalla Regione. Per coloro che, invece, sono in possesso dei requisiti di anzianità, ma che non hanno conseguito l'idoneità in concorsi indetti dalla Regione, è richiesto il superamento di una procedura selettiva riservata.

L'articolo 7, poi, prevede misure straordinarie per i fabbisogni temporanei stabilendo che, nel caso vengano formulate graduatorie per le assunzioni di personale a tempo determi-

nato, almeno il 60% dei posti sia riservato ai soggetti con cui la Regione abbia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ultimo quinquennio e per almeno un anno, entro il 29 settembre 2006.

L'articolo 8, inoltre, estende l'applicazione delle norme del Capo II anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ed al Servizio sanitario regionale, al quale viene, in particolare, applicato il comma 565 della legge finanziaria 2007. Infine, viene stabilito, all'articolo 9, che la Regione, nel bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dovrà valorizzare adeguatamente le esperienze lavorative e formative maturate presso l'amministrazione regionale.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 20

Riordino di partecipazioni societarie regionali, partecipazione alle Società CERMET Società cons. a r.l. e NuovaQuasco Società cons. a r.l.

La legge n. 20 del 2007 si inserisce nel quadro della razionalizzazione del sistema delle società a partecipazione regionale. Essa risulta articolata in tre capi, i quali disciplinano:

- la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società consortile a responsabilità limitata CERMET (Certificazione e ricerca per la qualità), e le relative condizioni (Capo I);

- la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata NuovaQuasco (Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire), e le relative condizioni (Capo II);
- le norme comuni (Capo III) ad entrambe le Società, riguardanti i bilanci delle società stesse e l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio.

LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2007, N. 21

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

Attraverso la legge regionale n. 21 del 2007 vengono apportate alcune modifiche alla precedente legge regionale n. 24 del 2003 recante: "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", con la quale sono state disciplinate le politiche regionali per il miglioramento della sicurezza e per la qualificazione delle strutture di polizia locale.

Infatti, l'art. 1 della l.r. n. 21 del 2007, introducendo il nuovo Capo III bis, che istituisce la Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale", sostituisce l'art. 18 della l.r. n. 24 del 2003, relativo alla formazione della polizia locale, il quale disponeva che, la Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata, costituita

ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, un'offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio.

Il nuovo Capo III bis risulta composto da cinque articoli (da 18 a 18 quinquies):

- l'art. 18 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla costituzione della Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale", accanto alla Toscana ed alla Liguria. Inoltre, tale norma individua le funzioni che la Regione intende svolgere attraverso la Fondazione, cioè programmare e realizzare attività formative obbligatorie e iniziative formative di diretto interesse regionale, promuovere e coordinare le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale.
- L'art. 18 bis elenca le finalità perseguite dalla Fondazione, tra cui: lo sviluppo delle attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale; la diffusione del patrimonio tecnico-scientifico di tale categoria; la realizzazione di corsi e seminari di specializzazione ed aggiornamento, e di

moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale; lo sviluppo di progetti di ricerca e di collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere.

- L'art. 18 ter prevede inoltre che l'offerta formativa della Fondazione produca crediti formativi, riconosciuti sul territorio regionale, che verranno valutati nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.
- L'art. 18 quater stabilisce le condizioni per la partecipazione della Regione alla Fondazione. L'art. 18 quinquies prevede la partecipazione della Regione alla costituzione del Fondo di dotazione, attraverso un contributo di euro 100.000,00. Inoltre, la Regione sarà tenuta, annualmente, a predisporre il piano delle attività ed a destinarvi le relative risorse.

L'art.3, della legge, infine, nel modificare l'art.21 della L.R. n.24/2003, fa slittare al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le strutture di polizia municipale devono raggiungere degli standard di servizi minimi per potere essere riconosciute come corpi di polizia locale. Le rimanenti strutture vengono invece identificate come servizi di polizia locale.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007, N. 26

Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007)

La legge regionale n. 26 del 2007, in attuazione dei principi previsti dalla legge finanziaria 2007, razionalizza le condizioni di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società, al fine di evitare un'invasione nella sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile e di contenere la spesa regionale.

La legge in esame si applica alle società nelle quali la Regione detiene, da sola o insieme ad enti subregionali o ad Aziende sanitarie, la totalità o la maggioranza del capitale. L'applicazione di tale legge, invece, risulta esclu-

sa per le società partecipate dallo Stato o da enti pubblici nazionali. Per le restanti società partecipate dalla Regione si prevedono norme differenziate: nel caso di partecipazioni degli enti locali, si applicano le norme previste per le società partecipate da tali enti; per le altre società partecipate dalla Regione, ma non dagli enti locali, si applicano le norme civilistiche, che non comportano limiti al numero dei componenti degli organi e ai relativi compensi.

Infatti, la legge n. 26 del 2007, per le società in cui la Regione detiene la totalità o la

maggioranza del capitale prevede, quale organo di gestione, un amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Inoltre, vengono stabiliti i compensi spettanti agli amministratori di tali società (amministratore unico, presidente e componenti del Consiglio di amministrazione) e si specifica che la loro carica non può durare per più di due mandati consecutivi.

Infine, la legge in esame interviene in modifica di alcune leggi regionali sempre concernenti la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a diverse società. In particolare, risultano modificate le seguenti leggi regionali: n.

25 del 1993, relativa alla partecipazione alla società ERVET; n. 7 del 1998, attinente alla partecipazione alla società APT servizi; n. 7 del 1999, riguardante la partecipazione alla società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini"; n. 39 del 2000, relativa alla partecipazione alla società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA"; n. 28 del 2003, attinente alla partecipazione alla società CUP 2000; n. 11 del 2004, relativa allo "Sviluppo regionale della società dell'informazione"; n. 20 del 2007, riguardante la partecipazione alle società Cermet e Nuovaquasco.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007, N. 27

Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

La legge regionale n. 27 del 2007, al fine di porsi in linea con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 e di operare un contenimento della spesa pubblica, provvede a ridurre il numero dei componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) oltre ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali istitutive di tali organi. La legge in esame consta di tre articoli, il primo dei quali modifica la legge regionale n. 1 del 2001, istitutiva del CORECOM. Quest'ultimo, dunque, non risulta più composto da nove componenti, ma da tre componenti compreso il Presidente, di cui due sono eletti dall'Assemblea legislativa con votazione segreta e con voto limitato. Il Presidente e gli altri componenti del CORECOM restano in carica per cinque anni e si procede al rinnovo integrale del Comitato entro sessanta giorni dalla scadenza; mentre, in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti, si procede al rinnovo parziale entro sessanta giorni dalla cessazione dalla carica. Al Presidente del CORECOM viene corrisposta un'indennità pari al 45% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, mentre agli altri componenti spetta un'indennità pari al 30%.

L'art. 2 della legge n. 27 del 2007 modifica la legge regionale n. 1 del 1989, istitutiva dell'ARNI. A riguardo, vengono mantenuti come organi dell'Azienda, il Presidente e la Commissione amministratrice, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito con un revisore contabile unico. Si provvede, inoltre, a ridurre il numero dei componenti della Commissione, che passa da sei componenti più il Presidente, a due componenti oltre la figura del Presidente, eletti all'inizio di ogni legislatura dall'Assemblea legislativa con voto limitato.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007, N. 28*Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi*

La presente legge ha ad oggetto la disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, dello svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi.

Senza entrare nella descrizione analitica del lungo articolato, va precisato che, la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, ha inteso adeguare, in via complessiva, la normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi alla disciplina nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Non potendo poi le regioni prevedere una disciplina diversa da quella del Codice, le norme regionali preesistenti sono rimaste applicabili solo per la disciplina di quegli ambiti che non sono regolati dal Codice, e che risultano compatibili con esso.

La legge n. 28 del 2007, dunque, prevede un sistema regionale unitario per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, degli enti subregionali e delle Aziende sanitarie, basato sul principio della programmazione degli acquisti. Tra gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire emergono, in particolare, l'efficienza della spesa, il contenimento dei consumi energetici ed il rispetto dell'ambiente, mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

Infine, proprio nell'ottica della razionalizzazione della spesa e dello snellimento delle procedure di acquisto, si è confermato l'attuale sistema regionale di acquisto, già delineato dalla L.R. n.11/2004, ribadendo il ruolo centrale dell'Agenzia regionale Intercent-ER come centrale di committenza generale.

DELIBERA 2 MAGGIO 2007, N. 111

(Proposta della Giunta regionale in data 26 febbraio 2007, n. 211 - Oggetto n. 2297, Prot. n. 8510)

*Linee guida per la predisposizione del
Piano Telematico dell'Emilia-Romagna - PITER (2007-2009),
ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004*

In osservanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2004, la delibera definisce apposite linee guida relative al Piano Telematico regionale per il triennio 2007-2009. Esse costituiscono il riferimento per la predisposizione dei programmi operativi annuali sulla base dei quali la Regione e gli Enti locali definiscono le specifiche azioni di intervento e i budget necessari alla loro realizzazione.

Il Piano telematico ha la vocazione di agevolare il dispiegamento della società dell'informazione in regione, favorendo e investendo principalmente in azioni di sistema che permettano agli enti locali di erogare al meglio servizi on line e, a cittadini ed imprese, di partecipare in modo attivo a questo processo.

Le linee guida prevedono alcune indicazioni caratterizzanti l'azione futura quali: rendere capillare la connessione tra i pubblici uffici in ogni territorio comunale; prevedere azioni di contrasto al digital divide; assicurare pari op-

portunità a tutti i cittadini e a tutte le imprese della regione; implementare le infrastrutture con la costruzione delle MAN; favorire l'accesso ai servizi; attuare il principio dell'interoperatività dei sistemi; predisporre iniziative a supporto della ricerca e dell'innovazione per il settore ICT regionale.

Iniziative particolari, inoltre, sono rivolte ai piccoli Comuni e alle Comunità montane, finalizzate alla realizzazione di una piattaforma, che fornisca servizi comuni che permettano a tutti di attuare l'e-government con omogenei livelli di qualità. La concertazione con gli enti locali avviene attraverso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali che è il luogo della condivisione continua degli indirizzi e delle iniziative strategiche del territorio regionale. Si prevede, infine, un potenziamento dei servizi di Lepida, la rete telematica che collega tutti gli enti pubblici, scuole e università dell'Emilia-Romagna.

DELIBERA 24 OTTOBRE 2007, N. 140

(Proposta della Giunta regionale in data 10 settembre 2007, n. 1341 - Oggetto n. 2880, Prot. n. 20286)

*Programma operativo per la cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013*

Il programma operativo in oggetto, che interessa le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, è stato elaborato dalla Regione Friuli in veste di Autorità di gestione del programma, con l'apporto tecnico dei rappresentanti delle altre regioni coinvolte.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna il territorio interessato è quello delle province di Ferrara e Ravenna.

La strategia di fondo del programma si basa sul rafforzamento equilibrato dell'area di cooperazione in un'ottica di sostenibilità e consolidandone l'attrattività e la competitività.

Obiettivi specifici del programma consistono nell'assicurare un'integrazione territoriale sostenibile, tutelando e proteggendo l'ambiente e migliorando i sistemi di trasporto; nell'aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, anche mediante uno sviluppo delle potenzialità del turismo; nel migliorare la comunicazione e la cooperazione sociale e culturale, anche al fine di rimuovere le barriere persistenti; nel migliorare le competenze tecniche e di governance delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Si prevede, inoltre, di migliorare e qualificare il potenziale occupazionale attraverso sistemi

coordinati di istruzione superiore e formazione, così come di aumentare la qualità della vita attraverso lo sviluppo coordinato dei sistemi sanitari e sociali.

L'attuazione del programma, che ha durata settennale, avviene attraverso l'emanazione

di bandi annuali, che definiscono le condizioni specifiche di partecipazione e ai quali possono partecipare i soggetti presenti sul territorio interessato dal programma. I contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'attuazione del programma ammontano a circa 116 milioni di euro.

DELIBERA 19 DICEMBRE 2007, N. 152

(Proposta della Giunta regionale in data 5 novembre 2007, n. 1615 - Oggetto n. 3085, Prot. n. 24577)

Approvazione del programma operativo di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1085/2006

Il programma in oggetto è il risultato di un lavoro congiunto realizzato dalle nazioni partecipanti (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania) ed è parte del processo di cooperazione nell'area Adriatica.

Esso si basa, infatti, sulla cooperazione tra alcuni paesi membri dell'Unione europea e paesi candidati all'adesione, al fine di definire obiettivi e strategie comuni. Lo scopo di tale cooperazione transfrontaliera consiste nel favorire e stabilizzare relazioni nel bacino Adriatico per uno sviluppo sostenibile e armonioso. Tale obiettivo viene perseguito attraverso quattro assi prioritari: il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione per facilitare

lo sviluppo dell'area Adriatica attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale; la promozione, valorizzazione e protezione delle risorse naturali e culturali attraverso la gestione congiunta dei rischi naturali e tecnologici; il rafforzamento e l'integrazione della rete di infrastrutture esistenti, promuovendo e sviluppando i servizi di trasporto, di informazione e comunicazione; l'assistenza tecnica, volta a garantire la gestione, l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione del programma.

Complessivamente il programma ha una dimensione finanziaria di circa 120 milioni di euro cofinanziati dall'Unione europea (per l'85%) e dagli Stati membri (per il restante 15%).

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N. 3*Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE*

La direttiva 79/409/CEE disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo, imponendo agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda, in particolare, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo. L'art. 9 della direttiva stessa consente, tuttavia, deroghe a tale divieto, che debbono essere disposte per le ragioni indicate dalla stessa norma e nel rispetto di particolari limiti procedurali.

La legge n. 157 del 1992 ha assegnato alle Regioni la potestà di disciplinare l'esercizio di tali deroghe, imponendo limitazioni più dettagliate rispetto a quelle previste nella normativa comunitaria.

In attuazione di tali provvedimenti, la legge regionale n. 3 del 2007 qualifica le deroghe al divieto di prelievo venatorio come provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della direttiva citata; esse sono disposte dalla Giunta regionale, su richiesta delle Pro-

vince interessate e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). La richiesta deve indicare, fra l'altro: le specie da prelevare in regime di deroga, la motivazione per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo, con l'eventuale indicazione, in caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, delle colture danneggiate, dell'importo e della localizzazione dei danni pregressi, nonché dell'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o controllo.

La legge fissa poi i contenuti obbligatori del provvedimento della Giunta regionale, che deve necessariamente indicare: le specie che formano oggetto del prelievo stesso venatorio; i mezzi di prelievo autorizzati; le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; i soggetti abilitati al prelievo.

L'art. 5 pone, infine, un limite generale, stabilendo che non possono essere oggetto dei prelievi specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2007, N. 6*Disposizioni in materia di distribuzione commerciale*

La legge si divide in due parti: la prima contiene norme varie in materia di distribuzione commerciale, mentre la seconda reca la disciplina organica dell'attività di phone center.

Per quanto riguarda i contenuti della prima parte, l'art. 2 introduce due nuovi articoli nella L. R. n. 14 del 1999: il 16-bis e il 19-bis. La prima disposizione assegna alla Giunta il compito di individuare i giorni di festività durante i quali gli esercizi commerciali devono osservare l'obbligo di chiusura domenicale o

festiva, facendo salva comunque la possibilità per i Comuni di prevedere specifiche deroghe. L'art. 19-bis introduce, invece, il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto-vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo al contempo una serie di eccezioni (relative a: materiali per l'edilizia, articoli per impianti idraulici ed igienici, auto-moto-cicli, ecc.).

L'art. 3 modifica poi vari articoli della L. R. n. 14 del 2003, che disciplina l'esercizio delle

attività di somministrazione di alimenti e bevande. La prima innovazione consiste nell'assegnazione esplicita ai Comuni del potere di vigilare sul rispetto dell'obbligo di esporre nei pubblici esercizi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il listino prezzi. La seconda innovazione comporta l'eliminazione del requisito dell'iscrizione per almeno cinque anni al registro degli esercenti il commercio quale condizione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La terza innovazione, infine, consiste nell'introduzione della sospensione dell'attività fino a tre giorni - in luogo della revoca dell'autorizzazione, precedentemente sancita dalla L. R. n. 14 del 2003 - per gli esercenti che non rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

L'art. 4 riguarda la materia - completamente nuova - della vendita dei farmaci senza obbligo di ricetta medica al di fuori delle farmacie; esso impone agli esercizi commerciali un adempimento non previsto dalla normativa statale: la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività al Comune in cui ha sede l'esercizio.

Il secondo capo della legge, come accennato, regola invece i centri di telefonia (denominati anche "phone center"), definendoli come esercizi aperti al pubblico che pongono "a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinati ad altre attività". L'art. 6 ne riconduce la disciplina all'ambito di applicazione delle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998 relative alle attività commerciali non alimentari; assegna poi ai Comuni il potere di stabilire: requisiti igienico-sanitari, misure dirette a "tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe" e indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali. L'art. 7 concede a coloro che esercitano l'attività di phone center un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del d. lgs. n. 114 del 1998; i Comuni possono però autorizzare - per un periodo di tempo determinato - il proseguimento dell'attività dei centri di telefonia, operanti al momento in cui entreranno in vigore le disposizioni comunali, privi dei requisiti minimi previsti dalle stesse disposizioni.

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007, N. 8

Promozione della coltura della canapa (cannabis sativa L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia-Romagna

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna intende promuovere la coltura della canapa insieme ad altre colture innovative attraverso la strutturazione di filiere produttive complete ed integrate con i segmenti della logistica, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, in modo da sostenere la competitività sia in ambito agricolo che industriale. Le varie componenti della canapa si prestano a diversi utilizzi e possono diventare importante materia prima naturale per l'industria come quella automobilistica e quella tessile o possono trovare impiego nei settori della cosmetica, della alimentazione e della farmaceutica.

Il provvedimento concede contributi ai soggetti che producono, lavorano, trasformano e commercializzano la canapa e che realizzano determinate attività, tra cui interventi strutturali sulla filiera o studi di fattibilità. In particolare, viene data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera. La legge, inoltre, esclude qualsiasi attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanze stupefacenti. Spetta alla Giunta regionale fissare i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in coerenza con gli stanziamenti previsti nel Piano di sviluppo rurale.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2007, N. 10*Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione*

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna ha inteso disciplinare le funzioni che il decreto legislativo n. 386 del 2003, di attuazione della Direttiva 1999/105/CE, ha assegnato al legislatore regionale in materia di produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

Tra le finalità della legge si rinviene la necessità di promuovere la diffusione delle specie forestali autoctone al fine di evitare l'inquinamento del patrimonio genetico delle popolazioni forestali locali, e quella di produrre piante forestali di qualità per ridurre il rischio di fallimento degli impianti di rimboschimento. All'articolo 2 si prevede che la Giunta regionale possa allargare il numero delle specie ricadenti nell'ambito di applicazione della legge inserendo, nell'elenco delle piante forestali, le specie attualmente non contemplate nell'elenco nazionale, ma ritenute di particolare interesse regionale.

Inoltre, è stabilito che sia considerato materiale forestale tutto ciò che viene impiantato nell'ambito del territorio rurale, ad esclusione dell'arboricoltura da frutto.

Il provvedimento in oggetto mira anche a realizzare una semplificazione amministrativa laddove, all'articolo 4, prevede che l'autorizzazione alla produzione di piante, rilasciata dai Servizi fitosanitari, sia comprensiva anche

dell'autorizzazione a produrre piante forestali, a differenza della precedente disciplina che prevedeva due distinte autorizzazioni da richiedere una alla Camera di Commercio e l'altra al Servizio fitosanitario regionale. Viene inoltre disposto che, l'attuale registro regionale dei produttori di piante abbia un'apposita sezione dedicata a coloro che producono, solo, o anche, piante forestali.

All'articolo 7 viene istituito il Registro regionale delle specie forestali presenti nel territorio regionale.

La Regione poi rilascia, avvalendosi tra gli altri anche delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni, sia certificati di provenienza per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro, sia certificati di identità clonale.

L'articolo 8 istituisce la Commissione regionale per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, la cui attività consiste nel fornire supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia e nell'esprimere pareri.

Infine, è previsto che la vigilanza ed il controllo del materiale forestale di moltiplicazione e le ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati, siano esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 16*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria" e successive modifiche*

La legge in oggetto interviene, apportando alcune modifiche, sulla legge n. 8 del 1994 al fine di migliorarne alcuni aspetti applicativi e di chiarirne talune previsioni, senza, però, intaccarne l'impianto.

L'intervento incide principalmente su quelle disposizioni che sono dedicate agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), alla cui organizzazione viene apportata una revisione. Non viene meno il carattere privatistico degli ATC, ma viene rag-

giunto un punto di equilibrio tra gli spazi di auto-governo degli ATC ed una regolazione pubblica più penetrante, attraverso anche un'accentuazione della funzione di controllo provinciale.

Infatti, all'art.17, viene chiarito il ruolo delle Province, prevedendo, tra l'altro, che controllino preventivamente la legittimità degli statuti e dei regolamenti degli ATC. All'articolo 18, invece, si prevede che la Provincia possa intervenire in tutti i casi in cui vengano rilevate violazioni alla legge o alle direttive collegate. L'articolo 16, che riscrive totalmente la norma relativa agli organi dell'ATC, attribuisce all'assemblea generale funzioni di controllo e di programmazione insieme all'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e del conto consuntivo, e dispone, inoltre, che spetti alla Provincia la nomina dei membri del consiglio direttivo in base alle designazioni effettuate dalle associazioni degli agricoltori, dei cacciatori e degli ambientalisti.

Per quanto riguarda la gestione delle zone di protezione è disposto che possa avvenire anche attraverso convenzioni con le organizzazioni professionali agricole, oltre ai già previsti ATC e associazioni di protezione ambientale. Il provvedimento, inoltre, prevede che la conformazione degli ATC debba tendere ad

una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. La legge, altresì, rende obbligatorie strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali ed istituisce la Conferenza degli ATC, costituita dai rispettivi presidenti, che la Regione deve convocare almeno una volta all'anno e che rappresenta la sede di confronto sull'attività di gestione faunistico-venatoria.

Tra le varie misure si ricorda, inoltre, la previsione di facilitazioni per i portatori di handicap, l'utilizzo da parte degli ATC di un sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni e l'inserimento di un articolo dedicato alla protezione dei dati personali. In merito, invece, alle funzioni di vigilanza venatoria, l'articolo 34 chiarisce quali siano le figure di cui possono avvalersi le Province.

Infine, si segnala l'inasprimento di alcune sanzioni essendo stata anche prevista la sospensione del tesserino venatorio, per almeno sei giorni, nel caso si verificano alcune gravi violazioni quali ad esempio l'uso di bocconi avvelenati, il mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio e la detenzione di tesserini contraffatti.

DELIBERA 30 GENNAIO 2007, N. 99

(Proposta della Giunta regionale in data 4 dicembre 2006, n. 1741 - Oggetto n. 2031, Prot. n. 1816)

Approvazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna in attuazione del Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005

L'obiettivo generale del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 è quello di indirizzare e integrare le risorse e gli strumenti disponibili a favore di uno sviluppo economico sostenibile in termini ambientali, tale da garantire una maggiore competitività del sistema agricolo e la necessaria coesione sociale.

La strategia di intervento per perseguire tale obiettivo si concentra, pertanto, sul rafforzamento della competitività delle imprese attraverso l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle diverse filiere, sull'aumento della distintività delle produzioni e sul sostegno all'internazionalizzazione, salvaguardando le risorse ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell'impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione.

Tali strategie ed obiettivi sono stati definiti coerentemente agli Orientamenti strategici comunitari e al Piano strategico nazionale. Il PRSR si compone di 4 Assi di intervento, suddivisi in 29 misure, alcune delle quali con più azioni specifiche, e una misura di assistenza tecnica.

I 4 assi principali sono: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;

miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale; attuazione dell'approccio Leader. Alcune delle misure connesse agli assi sopradescritti riguardano, ad esempio, l'insediamento di giovani agricoltori, anche al fine di favorire lo scambio generazionale; l'ammodernamento delle aziende agricole; la previsione di indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane; l'incentivazione delle attività turistiche; la formazione e informazione degli operatori economici e la valorizzazione dei prodotti di qualità, così come della sicurezza alimentare.

Il programma ha una disponibilità finanziaria di 934 milioni di euro, di cui 411 milioni proveniente dall'Unione Europea, mentre, i rimanenti, da fondi statali e regionali. I due terzi delle risorse sono gestiti da Province e Comunità montane e l'85% degli stanziamenti va direttamente alle imprese agricole.

Per l'attuazione del PRSR la Regione Emilia-Romagna individua, inoltre, le autorità competenti e gli organismi responsabili della corretta gestione e attuazione del programma.

DELIBERA 1 MARZO 2007, N. 102

(Proposta della Giunta regionale in data 19 febbraio 2007, n. 198 - Oggetto n. 2277, Prot. n. 4090)

Approvazione del Programma operativo regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) dell'Emilia-Romagna 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) n. 1083/2006

La Regione Emilia-Romagna per poter beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali comunitari nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", deve presentare alla Commissione Europea, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, il proprio programma operativo regionale FESR in coerenza con gli orientamenti strategici comunitari

(OSC) e con le priorità del quadro di riferimento nazionale (QRSN) e assumendo a riferimento la strategia di Lisbona e Goteborg.

Il programma si inquadra nelle più ampie politiche nazionali e regionali di sviluppo e prevede sinergie con i programmi operativi di altri fondi comunitari.

Dopo ad un'analisi del contesto emiliano-romagnolo da cui si desume come la regione si presenti con un alto livello di sviluppo e di coesione sociale interna, vengono individuati i punti di forza, le congiunture esogene positive così come le situazioni di relativa difficoltà del territorio e quelle derivanti dall'esterno. Viene inoltre esaminata l'esperienza relativa al precedente ciclo di programmazione.

L'obiettivo globale del POR è quello di collocare stabilmente l'Emilia-Romagna nel contesto delle regioni europee di eccellenza, esemplari per il loro dinamismo socioeconomico, per la capacità di innovazione e per la qualità dello sviluppo. Si intende promuovere la crescita di un'economia sostenibile, con un'elevata qualità sociale, aperta all'integrazione europea e alla concorrenza internazionale. A questo fine viene promosso il cambiamento verso una "nuova industria competitiva" (caratterizzata, soprattutto, dalla conoscenza e dall'innovazione), e si punta sul territorio come fattore determinante di sviluppo del sistema economico regionale. La strategia del Programma si declina attraverso i seguenti obiettivi specifici:

1. rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la competitività;
2. favorire la crescita delle imprese attraverso processi di innovazione; promuovere la competitività energetica e la qualificazione energetico-ambientale e logistica;
3. promuovere una progettualità locale integrata in grado di valorizzare le risorse

territoriali innalzandone i livelli di fruibilità. In conseguenza della struttura degli obiettivi specifici sopra elencati, vengono individuati 5 assi prioritari.

Il primo mira a consolidare la trasformazione già in atto nel nostro sistema produttivo verso una "nuova industria", sempre più contraddistinta da un'alta tecnologia e da saperi specialistici, che valorizzano le competenze presenti in Emilia-Romagna, a partire da quelle dell'Università e dei Centri di ricerca scientifica. Il secondo asse di intervento supporta l'evoluzione dell'apparato produttivo verso l'innovazione, il cui elemento chiave (per garantire al sistema industriale e territoriale capacità competitive di livello internazionale) è un alto tasso di qualità nei prodotti e nei processi.

Il terzo percorso ha invece l'obiettivo di: promuovere interventi per contenere l'inquinamento ed il consumo di materia ed energia (attraverso i cosiddetti cicli chiusi); diffondere l'uso di tecnologie produttive pulite; prevenire la produzione di rifiuti e l'emissione di inquinanti in atmosfera; sostenere fonti energetiche rinnovabili. Il quarto asse intende rendere i territori più attrattivi e fruibili per i cittadini, favorendo anche lo sviluppo di nuove opportunità economiche. Lo svolgimento regolare e coerente degli obiettivi, fissati nei quattro assi sopra esposti, viene assicurato dal quinto che fornisce strumenti e metodi.

L'attuazione del programma è di competenza di Province e Comuni, poiché l'intento è quello di mettere in campo interventi di sistema che facciano perno sul territorio.

DELIBERA 13 GIUGNO 2007, N. 120

(Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2007, n. 601 - Oggetto n. 2490, Prot. n. 11498)

Reg. CE n. 797/2004 concernente miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura.

Approvazione programma triennale 2008/2010 e stralcio annuale 2007/2008

Il programma in oggetto, che costituisce parte integrante del Programma nazionale attuativo del Regolamento CE 797/2004, interviene nel settore dell'apicoltura al fine di favorire lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti dell'alveare, delle condi-

zioni economiche e di reddito degli operatori, delle produzioni agricole regionali, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori. Il programma, inoltre, si prefigge di incrementare i redditi derivanti dall'attività apistica per adeguarli a quelli conseguiti

in altri comparti dell'economia, favorendo l'apicoltura di tipo professionale.

Per conseguire tali obiettivi si intende attuare una serie di azioni, coordinate e finalizzate a rendere coerenti tra loro gli strumenti normativi e finanziari attualmente esistenti, quali: assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori; lotta alla varroasi; razionalizzazione della transumanza; sostegno ai laboratori di analisi del miele; sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo regionale e collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.

Beneficiari di tali azioni sono in via prioritaria i giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano o intendono esercitare professionalmente l'attività imprenditoriale apistica; i produttori che operano con metodo biologico o di produzione integrata e coloro che producono secondo le indicazioni dei regolamenti comunitari relative alle "specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari" o a quelle relative alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentare".

DELIBERA 14 NOVEMBRE 2007, N. 141

(Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n.6 - Oggetto n. 2130, Prot. n. 21771)

Approvazione del piano energetico regionale

Il piano energetico regionale (PER), previsto dalla legge regionale n. 26 del 2004, stabilisce gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo del sistema energetico regionale.

Sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, il piano specifica gli obiettivi e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.

Il piano si muove in linea con il protocollo di Kyoto, che impone la riduzione di gas a effetto serra. Per concorrere a questo risultato, il Piano definisce gli obiettivi di risparmio energetico dei diversi settori (il settore residenziale contribuisce per un terzo, il settore dei trasporti per il 40%, l'industria per il 25%)

e prevede un primo stanziamento regionale di 90 milioni di euro in tre anni.

Tra gli obiettivi generali del PER si rinviene la necessità di promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse energetiche attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi produttivi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia con attenzione alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione. Favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia. Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. Sostenere la ricerca, l'innovazione e la riconversione verso sistemi ad alta efficienza energetica. Promuovere interventi atti a raggiungere il superamento degli obiettivi stabiliti nel protocollo di Kyoto. Viene poi analizzato il sistema energetico regionale attuale e lo scenario evolutivo del sistema energetico stesso.

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 4*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*

La legge regionale n. 4 presenta un contenuto fortemente eterogeneo, poiché provvede all'aggiornamento e alla "manutenzione" di svariate leggi regionali in materia ambientale; è formata da quattro capi, ciascuno dedicato ad un diverso settore.

Il capo I si compone di un unico articolo, riguardante l'inquinamento acustico. Demanda ad una deliberazione della Giunta il potere di individuare, ai sensi della legislazione nazionale vigente, le aree urbane sottoposte al controllo, nonché l'Autorità cui compete elaborare le relative mappe acustiche strategiche; delimita poi il campo di applicazione della L. R. n. 15 del 2001, che reca disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Il capo II (artt. 2-5) reca disposizioni in materia di **demanio idrico**.

L'art. 2 si coordina con la L. R. n. 25 del 1999, che ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento da ultimo citato ha stabilito che a tal fine, in ciascun ambito territoriale, Province e Comuni costituiscono una forma di cooperazione che esercita le proprie funzioni come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici"-ATO - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. La legge n. 4 del 2007 prevede che la Regione con propria direttiva stabilisca i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e che sulla base di tali indirizzi le Province, su proposta delle ATO, individuino e delimitino fisicamente tali aree.

L'art. 3 stabilisce che la concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque

momento, qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse. Essa può essere rivista anche in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; in tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo.

La norma introduce poi varie misure di cautela finalizzate ad un uso razionale della risorsa idrica, ovvero:

- la Regione disciplina con proprio regolamento i prelievi di acqua pubblica ad uso domestico;
- i progetti di bonifica dei siti inquinati che prevedono prelievi di risorsa idrica devono contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo e all'impatto sull'acquifero, motivando le relative scelte;
- in via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, i soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico.

L'art. 5 disciplina invece la materia delle "acque meteoriche", riconducendone la gestione al servizio idrico integrato e prevedendo che i costi relativi siano computati sulla tariffa di riferimento del servizio di fognatura e depurazione.

Il capo III (artt. 6-14) reca disposizioni in tema di **utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento** e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ripartendo nel modo seguente le relative funzioni normative ed amministrative:

- a) alla Giunta regionale è attribuito il compito di adottare con proprio regolamento disposizioni in materia;

- b) alle Province sono assegnate le funzioni amministrative;
- c) ad un atto del direttore generale (regionale) competente per materia è invece attribuito il compito di stabilire specifiche norme tecniche.

Secondo quanto stabilito dall'art. 8, il regolamento regionale e le norme tecniche dovranno disciplinare alcuni oggetti obbligatori:

- il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN);
- i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- le zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;
- i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti ed i regolamenti di loro competenza alle disposizioni appena illustrate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. La funzione di controllo per l'applicazione delle disposizioni stesse è attribuita alle Province; in caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica in esse previsti, la Provincia sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni.

Il capo IV ha un contenuto molto variegato, poiché reca modifiche a diverse leggi regionali previgenti, accomunate soltanto dal fatto di intervenire nella vasta materia "ambiente".

Il primo gruppo di norme (artt. 15-22) provvede a novellare la L. R. n. 30 del 2000 in tema di inquinamento elettromagnetico. Fra le molte introdotte, una modifica di sicuro rilievo è contenuta nell'art. 18, che sostituendo l'art. 6-bis, istituisce presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA). A tal

fine, la norma obbliga i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva "a presentare all'ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7".

L'art. 20, invece, riscrive interamente l'art. 9 della L. R. n. 30 del 2000, sancendo il divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile "nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali". La norma prosegue stabilendo che la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale "è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici". L'art. 21 (sostituendo l'art. 11 della L. R. n. 30) istituisce poi il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile, imponendo ai gestori di fornire semestralmente all'ARPA "i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione".

L'art. 22, infine, (modificando l'art. 12 della legge previgente) reca una nuova definizione di impianto mobile di telefonia mobile, ovvero: "un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza".

Il secondo gruppo di norme del capo IV (artt. 23-32) modifica invece la L. R. n. 26 del 2003, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Le modifiche sono dirette essenzialmente a precisare la composizione e le funzioni del Comitato tecnico di valutazione dei rischi, del quale si precisa che deve farne parte il "Direttore" regionale dei Vigili del fuoco, in luogo dell' "Ispettore". Vengono poi definiti con maggiore precisione i compiti di consulenza dell'organo alla Provincia, in tema di: identificazione dei pericoli e valutazione della relativa

probabilità, effettuate dai privati nelle schede tecniche di competenza; adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; verifiche ed ispezioni delle aziende a rischio di incidenti rilevanti.

Gli ultimi quattro articoli (artt. 33 – 36) intervengono su altre leggi regionali in materia ambientale. Risultano particolarmente interessanti

gli artt. 33 e 34; la prima disposizione modifica la L. R. n. 7 del 2004, precisando a quali condizioni chi occupa senza titolo aree del demanio idrico può richiedere il rilascio della relativa concessione; mentre, la seconda, modificando la L. R. n. 6 del 2005, stabilisce che le Province possano assumere direttamente la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali (oltre alla possibilità, già prevista, di affidarla ai Comuni o ad altre forme associative).

LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2007, N. 5

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio" (RECEP)

L'art. 64 dello Statuto emiliano-romagnolo prevede che la Regione possa aderire, tramite un'apposita legge, a società, associazioni o fondazioni che svolgano attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.

La legge regionale n. 5 del 2007, in applicazione di tale previsione, autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale membro fondatore, alla costituzione della "Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio" (RECEP).

La RECEP è un'associazione costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida

del Consiglio d'Europa, che ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.

La legge subordina la partecipazione alla RECEP al fatto che l'associazione non persegua fini di lucro e che il suo statuto sia informato ai principi democratici della Statuto della Regione Emilia-Romagna. I poteri di nominare i rappresentanti regionali negli organi della RECEP è attribuito alla Giunta; al Presidente della Regione (o a un suo delegato) è invece assegnato il compito di esercitare i diritti inerenti alla qualità di membro fondatore dell'Organismo.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2007, N. 29

Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

La legge regionale n. 29 del 2007 ha il duplice scopo di armonizzare la normativa regionale con le leggi nazionali e gli indirizzi comunitari in materia di trasporto di persone, anche al fine di assicurare la piena sicurezza delle persone che utilizzano il servizio di autobus con conducente.

Il testo di legge, che consta di cinque articoli,

modifica la legge regionale n. 30 del 1998, relativa alla "disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

Al fine di garantire la sicurezza, si prevede che, l'esercizio delle attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, spetta alle imprese in possesso di requisiti specifici, ed è subordinato

al rilascio di un'autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve essere dotata di personale professionista in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori.

Si prevede, inoltre, l'istituzione del Registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente. Tale registro risulta suddiviso in sezioni provinciali, gestite

dalle Province. La Regione, oltre a provvedere alla raccolta dei dati nel Registro regionale ed alla trasmissione periodica di tali dati al Registro nazionale, formula gli atti di indirizzo alle Province, vigila sull'esercizio delle attività, determina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione (il cui contenuto viene definito dalla Giunta regionale), si impegna ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, un Regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.

DELIBERA 16 GENNAIO 2007, N. 97

(Proposta della giunta regionale in data 27 novembre 2006, n. 1666 - Oggetto n. 2008, Prot. n. 845)

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. Programma triennale 2007- 2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale

La delibera in oggetto, riguarda l'approvazione del Programma triennale 2007- 2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, contenente gli interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale. In particolare, il piano interessa il

sistema Cispadano, il sistema Pedemontano, il quadrante nord di Bologna e S. Vitale prevedendo interventi finalizzati alla sicurezza, il sistema delle tangenziali e accessibilità urbane nonché la restante viabilità di interesse regionale. La spesa complessiva prevista è pari ad 510 milioni e 437 mila Euro.

DELIBERA 3 APRILE 2007, N. 109

(Proposta della Giunta regionale in data 26 febbraio 2007, n. 229 - Oggetto n. 2323, Prot. n. 845)

Atto di indirizzo triennale 2007-2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale

L'atto di indirizzo triennale 2007- 2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale analizza lo stato attuativo della riorganizzazione del trasporto pubblico locale, partendo dalla verifica dei risultati raggiunti nel triennio precedente. Tra gli interventi previsti l'incremento dei servizi ferroviari regionali e locali, la riorganizzazione coerente dei servizi su gomma e la realizzazione di sistemi innovativi, la stretta integrazione fra i vari sistemi, lo sviluppo della mobilità so-

stenibile complementare al trasporto pubblico, sostegno all'utilizzo dei percorsi pedonali, l'opportuna valorizzazione dei traghetti quali servizi di trasporto pubblico locale nonché l'equilibrio territoriale delle diverse aree, comprese quelle meno servite dal ferro. Tutti gli interventi dovranno proseguire nelle politiche e nelle azioni già intraprese per la qualità dell'aria. Il trasporto pubblico locale infatti, rappresenta il più importante strumento per produrre miglioramenti nei parametri di qualità dell'aria.

Affinchè il percorso di riforma possa essere più facilmente portato avanti, è importante attivare il massimo raccordo con tutti gli interlocutori, sia

attraverso i canali istituzionali delle Conferenze nazionali, sia attraverso gli strumenti associativi sviluppati da Regione, Provincie e Comuni.

DELIBERA 2 MAGGIO 2007, N. 114

(Proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 2007, n. 363 - Oggetto n. 2395, Prot. n. 8513)

Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Periodo 2007- 2011

Il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2007-2011, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", ha validità sino al 31 dicembre 2011 e si prevede debba essere periodicamente integrato con ordinari aggiornamenti salvo che la giunta regionale, previo parere del comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1 del 2005, provveda all'approvazione di eventuali modifiche sostanziali che si dovessero rendere necessarie.

Alla scadenza inoltre, potrà essere prorogata dalla Giunta regionale qualora non sia necessario apportare sostanziali modifiche. Proseguendo lungo il solco già tracciato dalla abrogata legge 1 marzo 1975, n. 47, la legge quadro, peraltro, contiene importanti elementi di novità, rafforzando per esempio il principio di prevenzione non solo con disposizioni programmatiche su ciò che occorre fare, ma anche attraverso norme che premiano l'azione già svolta per la conservazione di tale patrimonio. In particolare, alle Regioni viene assegnata una quota di risorse statali in misura inversamente proporzionale al rapporto tra superficie regionale danneggiata dal fuoco e totale della superficie regionale boscata.

Questa norma-incentivo è pertanto finalizzata ad indurre ciascuna Regione ad orientare gli sforzi nelle attività di prevenzione piuttosto che in quelle di estinzione degli incendi. La tutela del patrimonio forestale diventa ancora più rilevante alla luce dei recenti impegni,

conseguenti all'applicazione del Protocollo di Kyoto, per contrastare, attraverso i processi di fotosintesi, l'aumento dei gas in atmosfera.

Nel periodo di vigenza del Piano, proseguirà pertanto l'azione di prevenzione, con interventi mirati alla manutenzione dei boschi per ridurre in primo luogo la loro sensibilità agli incendi.

Per il prossimo quinquennio, il Piano definisce il modello d'intervento (metodologia d'azione e responsabilità operative dell'Agenzia regionale di Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato), il catasto delle aree percorse dal fuoco, gli obiettivi prioritari da difendere (aree naturali protette regionali e statali), le attività di formazione e informazione.

Nel documento non vengono individuati a priori i periodi e le aree a rischio d'incendio in cui si applicano i divieti e le sanzioni; sarà l'Agenzia regionale di Protezione civile a farlo, attraverso la già consolidata procedura che dichiara lo "stato di grave pericolosità", attivando la "fase di preallarme"; tale procedura verrà attuata con "la massima collaborazione ed informazione delle autonomie locali". Per quest'anno le risorse complessive attribuite al Piano ammontano a circa 2 milioni e 200 mila euro: 250 mila per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature; 100 mila per la formazione e la divulgazione; 600 mila per convenzioni operative con enti ed organizzazioni e per il personale; 1 milione e 250 mila per interventi preventivi selvicolturali, di manutenzione alla viabilità e punti di approvvigionamento idrico.

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2007, N. 1

Modifica dell'indennità di carica del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza - L. r. 17 febbraio 2005, n. 9

Il provvedimento in oggetto va a modificare l'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", il quale disponeva che l'indennità di carica spettante al Garante fosse parificata a quella dei consiglieri regionali, (così come regolata dall'arti-

colo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale"). La legge di cui all'oggetto, dunque, apporta una variazione a tale indennità, riducendola del 25%.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2007, N. 12

Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

Con la legge n. 12 del 2007 la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà sociale consistente nel recupero - presso gli esercizi commerciali, le aziende di ristorazione e le imprese produttive - delle eccedenze di generi alimentari, poi redistribuite ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza. A tal fine, l'Ente regionale può avvalersi di enti no profit in possesso di documentata esperienza.

La Regione, inoltre, opera per rimuovere le condizioni di disagio personale dovute a necessità di natura alimentare, promuovere la cultura della nutrizione e favorire accordi spontanei tra le aziende del settore alimentare e gli enti no profit che svolgono l'attività di recupero.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 17

Disposizioni in materia di prevenzione e cura del tabagismo

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo, al fine di ridurre i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo. Attraverso il Piano regionale di intervento triennale, predisposto dalla Giunta entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, vengono previsti interventi intersettoriali concernenti:

- la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;

- la cura ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per smettere di fumare e la collaborazione dei medici di medicina generale;
- il rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici e di lavoro.

La definizione di accordi per l'attuazione di tali interventi, realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, viene promossa dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

Tale legge, al fine di promuovere la totale assenza di fumo, prevede alcune disposizioni specifiche relative a diversi ambiti:

- nelle strutture sanitarie, allo scopo di promuovere la salute dei pazienti, per motivi d'igiene e di decoro ambientale, il divieto di fumo viene esteso anche alle aree aperte limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate e segnalate; inoltre, per garantire il rispetto di tale divieto, vengono previste iniziative informative e formative da parte delle Aziende sanitarie, nei confronti del personale;
- nelle scuole, vengono previste azioni informative ed educative volte a sensibilizzare gli studenti ed il personale docente e non, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse;
- nei luoghi di lavoro, vengono stabilite, accanto al controllo sul rispetto del divieto di fumo, apposite azioni informative per i lavoratori;
- negli esercizi di ristoro, viene prevista la collaborazione attiva degli esercenti, suppor-

tata da opportune iniziative informative.

Inoltre, al fine di rendere effettiva l'assenza di fumo nei servizi sanitari, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e all'interno di esercizi pubblici, vengono attribuiti ai datori di lavoro obblighi relativi all'osservanza del divieto di fumo, alla garanzia di una adeguata informazione sui rischi per la salute derivanti dal fumo, al rispetto dei requisiti impiantistici, previsti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, per le eventuali aree riservate ai fumatori.

Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni contenute nella legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali. Si tratta di sanzioni amministrative i cui proventi sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, le quali, annualmente, fornendo il relativo rendiconto, ne devolvono il 30% ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni della legge.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 18

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale

La legge 18 del 2007 riconosce la fibrillazione ventricolare quale una delle cause più rilevanti di mortalità e, al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi in essa previsti, promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni, in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.

Si tratta di apparecchi trasportabili, di piccole dimensioni e facilmente maneggevoli, dopo poche ore di corso. Infatti, per garantire un corretto uso di tali strumenti, la legge in questione si preoccupa di assicurare la formazione dei soggetti che andranno ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici esterni e di definire misure di sostegno finanziario in tal senso. Inoltre, sulla base dei criteri definiti

dalla Giunta regionale, viene prevista la predisposizione, da parte delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, di progetti di defibrillazione precoce, aventi anche lo scopo di individuare le sedi e le strutture nelle quali collocare i defibrillatori.

In particolare, il modello a rete previsto per l'uso di questi strumenti dà priorità ad esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale. Ciò induce a destinare tale modello ai luoghi particolarmente frequentati (come scuole, palestre, stadi, centri sociali per anziani, centri commerciali, ecc.) ed alle zone montane e rurali, nelle quali risulta difficile l'arrivo delle ambulanze in tempi rapidi.

DELIBERA 1 MARZO 2007, N. 103

(Proposta della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 160 - Oggetto n. 2245, Prot. n. 4156)

Piano delle attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (legge regionale 24 aprile 2006 n. 3 "Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo"). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure (art. 9) triennio 2007-2009

DELIBERA 25 NOVEMBRE 2009, N. 266

(Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2009, n. 1645 - Oggetto n. 5074, Prot. n. 33471)

L. R. n. 3 del 2006 artt. 9 e 18 "Piano triennale regionale degli interventi in favore degli emiliano-romagnoli all'estero 2010-2012" e "Relazione sull'attuazione della legge regionale n. 3 del 2006 – triennio 2007-2009"

I piani, approvati per i periodi di riferimento, dall'Assemblea Legislativa secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 3/06, prevedono interventi di formazione ed informazione rivolti ai giovani emiliano-romagnoli all'estero. In particolare sono previsti: interventi formativi, ivi compresi stage, presso aziende ed enti del territorio regionale; assegnazione di borse di studio finalizzate alla partecipazione a master o corsi universitari nella Regione Emilia-Romagna; iniziative volte a promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana presso le nostre comunità all'estero ed interventi per favorire la comunicazione, la circolazione delle informazioni di tecnologie informatiche e telematiche fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra

queste e l'Emilia-Romagna. Il piano prevede inoltre: la realizzazione di eventi e manifestazioni presso le nostre comunità all'estero; le Conferenze d'area (Sud America; America Centrale; Stati Uniti e Canada; Australia e Sud Africa; Europa) per garantire un concreto collegamento con tutte le comunità all'estero e dare voce a tutte le realtà; interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna (sono previsti aiuti economici per i cittadini che versano in condizioni di accertata indigenza); attività culturali, formative, di informazione e ricerca; intensificazione dei rapporti con le comunità all'estero (attraverso la promozione dell'associazionismo) e promozione di progetti svolti dagli enti locali sul territorio e dall'associazionismo regionale.

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N. 2

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

La legge in oggetto va a modificare e ad integrare la precedente disciplina relativa all'organizzazione e alla promocommercializzazione turistica delineata dalla legge regionale n. 7 del 1998, lasciandone intatto l'impianto di fondo, ma provvedendo, con alcuni affinamenti, ad ottimizzarla e ad adeguarla alle novità intervenute in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, alla legge quadro nazionale (n.135/2001), e all'emanazione del nuovo Statuto regionale.

Tra le novità introdotte dalla presente legge si segnala, in primo luogo, l'inserimento di un esplicito riferimento al principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., volendo coinvolgere attivamente gli Enti locali e gli organismi associativi rappresentativi del mondo imprenditoriale.

Altro principio sul cui rispetto si fonda la disciplina dell'organizzazione turistica regionale è quello della integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo adeguate forme di cooperazione e di concertazione.

Per quanto concerne le competenze della Regione, all'art.2, si evidenzia, tra le altre, la promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati, la gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, e la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali. Il Programma poliennale degli interventi per la promozione e la commercializzazione turistica, di cui all'art. 5, è approvato dall'Assemblea legislativa, ed è l'atto fondamentale che definisce le strategie e la programmazione regionale in materia di promocommercializzazione in Italia e all'estero.

Alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui sopra partecipano i soggetti operanti nei singoli settori, secondo le proprie prerogative: APT Servizi, Unioni di prodotto, aggregazioni di imprese private e Province.

La legge, inoltre, è andata a specificare e ad arricchire la mission di APT Servizi, alla quale ora compete anche l'attuazione di progetti di marketing sui mercati internazionali, (mentre le Unioni di prodotto agiscono prevalentemente sul mercato italiano), oltre al supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche e la promozione e valorizzazione delle risorse dell'artigianato locale, dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura. Rispetto alla precedente disciplina viene abrogata l'Agenzia regionale per il turismo, la cui attività di concertazione è ora completamente demandata al Comitato di concertazione turistica (CCT), di cui all'art.8, a cui partecipano i soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati.

Tale Comitato, che ha lo scopo di rendere effettiva la collaborazione tra pubblico e privato, può formulare alla Giunta proposte in relazione agli atti fondamentali di programmazione ed esprimere pareri in ordine ai progetti attuativi degli obiettivi del programma poliennale. Si evidenzia, inoltre, all'art.9, che la Giunta deve acquisire il parere della commissione assembleare competente per quanto riguarda le modalità di funzionamento del CCT.

Novità assoluta del provvedimento regionale consiste nell'aver mutuato dalla legge quadro nazionale, la n. 135 del 2001, lo strumento dei sistemi turistici locali (STL).

I STL, la cui adesione è su base volontaria, sono promossi dalle Province e consistono in aggregazioni di soggetti pubblici e privati che, insieme, intendono realizzare iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei che comprendono territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche e di beni culturali ed am-

bientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Alle Province annualmente, inoltre, spetta l'approvazione del programma turistico di promozione locale, all'interno del quale possono essere definite le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori realizzate nell'ambito dei STL.

La legge, ha anche ampliato il ventaglio dei soggetti che, in base al suddetto programma, possono presentare progetti ammissibili a contributi, inserendo anche le pro loco, i gruppi di azione locale (GAL), le strade dei vini e dei sapori e le associazioni del volontariato. In merito all'accesso ai cofinanziamenti, la legge chiarisce che per aggregazioni

di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa. Da ultimo, la legge di cui all'oggetto, introducendo mediante l'art.15 una "clausola valutativa", ha previsto che l'Assemblea legislativa eserciti un controllo sull'attuazione della legge stessa e a tal fine è previsto che la Giunta, ogni tre anni, presenti alla commissione assembleare competente informazioni concernenti vari aspetti quali: l'evoluzione del mercato turistico regionale, l'attività svolta da APT Servizi e dalle Unioni di prodotto, i risultati derivanti dall'istituzione dei STL e l'ammontare e la ripartizione delle risorse.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali

La legge in esame disciplina, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, disponendo che la gestione di tali impianti sia affidata, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. All'articolo 2, dopo avere precisato che per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi, viene specificato quale tipologia di impianti è esclusa dal campo di applicazione della legge come, ad esempio, quelli gestiti da società a capitale interamente pubblico.

Per quanto concerne le modalità di affidamento del servizio, l'articolo 3 stabilisce i casi in cui si può derogare, in virtù della struttura del territorio e dell'impianto stesso, alle procedure ad evidenza pubblica avvalendosi, invece, dell'affidamento diretto. Oltre la necessaria garanzia che l'impianto sia aperto a tutti i cittadini, gli enti locali, per l'affidamento della gestione, devono tenere in considerazione

ulteriori criteri, quali ad esempio una valutazione dell'esperienza maturata nel settore da parte dell'affidatario, insieme al radicamento sul territorio e alla qualificazione professionale degli istruttori e allenatori, congiuntamente ad una valutazione relativa al piano economico.

L'articolo 5, invece, disciplina le convenzioni intercorrenti tra gli enti locali proprietari ed il soggetto affidatario, stabilendo che tali convenzioni debbano prevedere i criteri d'uso dell'impianto e contenere sia il piano di utilizzo, sia il piano di conduzione tecnica. Il primo stabilisce le tipologie dell'utenza e gli orari di utilizzo dell'impianto, il secondo, invece, contiene la descrizione delle attività di manutenzione e di custodia dell'impianto.

Le priorità a cui devono tendere le convenzioni riguardano anche la promozione sportiva sul territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

All'articolo 6 è previsto un reciproco scambio di informazioni e dati statistici tra la Regione, gli enti locali ed i soggetti gestori degli impianti, al fine di monitorare il sistema sportivo regionale.

Infine, è stabilito che le funzioni di vigilanza e controllo, che riguardano la gestione degli impianti sportivi, siano esercitate dall'ente proprietario.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 15*Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione*

Con la legge n. 15 del 2007 la Regione Emilia-Romagna disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, nonché a favorire l'internazionalizzazione dei percorsi di ricerca e dei percorsi formativi e professionali.

I destinatari degli interventi previsti dalla legge sono: a) gli studenti iscritti alle Università e agli Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna; b) i neolaureati presso i medesimi istituti, inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo; c) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna; d) i ricercatori e i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri, nell'ambito di accordi con le Università aventi sede in Emilia-Romagna.

Gli interventi che la legge predispone sono di quattro tipi: a) misure di sostegno economico; b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio; c) interventi edilizi; d) attività di documentazione, ricerca, analisi e monitoraggio. Tali interventi sono contemplati e coordinati da un apposito piano regionale, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, con cadenza di norma triennale; esso indica gli obiettivi generali da perseguire e gli obiettivi da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.

Alla Giunta spetta il compito di dare concreta attuazione alle previsioni del piano, approvando, previo parere della commissione assembleare competente: gli standard minimi di qualità dei servizi; i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso; i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei soste-

gni economici; gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni.

La legge istituisce poi tre nuovi organi: la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, la Consulta regionale degli studenti e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede, e dai sindaci dei Comuni interessati o loro delegati; svolge funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie disciplinate dalla legge.

La Consulta è composta da studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario; è nominata dal Presidente della Regione ed è formata da ventuno membri. Svolge funzioni consultive in merito al piano regionale degli interventi previsto dalla legge ed in merito ai relativi atti esecutivi adottati dalla Giunta; può altresì formulare valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (che di seguito sarà denominata "Azienda") svolge un ruolo fondamentale all'interno del sistema di servizi disciplinato dalla legge, sostituendo tutti gli organismi analoghi attualmente presenti sul territorio regionale. Essa è un ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, cui sono affidati tutti i compiti di gestione concreta del sistema: definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi; fissare il sistema tariffario riferito ai diversi servizi, approvando i relativi bandi di concorso;

stabilire l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso; gestire i servizi e gli interventi previsti dalla legge secondo criteri di economicità; assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse.

Organi dell'Azienda sono: il Presidente, il consiglio d'amministrazione e il collegio dei revisori.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri, nominati dalla Giunta regionale, ad eccezione di un componente, eletto dalla Consulta regionale degli studenti. Esso dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale e dispone, in particolare, del potere di nominare il direttore dell'Azienda. Anche il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili; dura in carica quattro anni. L'Azienda può dotarsi di uno statuto interno – adottato dal consiglio di amministrazione – per disciplinare il proprio funzionamento, l'organizzazione e le competenze dei suoi organi. Tutti gli atti fondamentali dell'Azienda sono comunque soggetti all'approvazione della Giunta: lo stesso statuto, il regolamento di contabilità e dei contratti, il bilancio di previsione annuale, la dotazione organica e le sue variazioni, ecc. L'Azienda dispone di personale e patrimonio propri, che può gestire nell'ambito del limite di spesa fissato con la legge di bilancio regionale; il suo bilancio annuale deve comunque presentare il pareggio finanziario.

Tra i mezzi finanziari a sua disposizione figurano anche i finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla L. R. n. 18 del 1996.

L'Azienda è costituita a far data dal 1° ottobre 2007 e a decorrere dal 1° gennaio 2008 subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, che sono soppresse.

Passando all'esame della tipologia di interventi predisposti dalla legge, vengono in

considerazione prima di tutto le misure di accompagnamento. Tra esse, la più significativa è sicuramente lo sportello unico per lo studente, disciplinato dall'art. 8. Esso è attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata, con il compito di fornire informazioni sulle condizioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario, informazioni specifiche sui servizi per studenti disabili e stranieri, nonché servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi disciplinati dalla stessa legge.

Gli interventi di sostegno economico introdotti dalla legge sono di quattro tipi: a) borse di studio; b) prestiti; c) assegni formativi; d) contributi. La borsa di studio è definita dall'art. 10 come una "provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione". E' attribuita tramite concorso, sulla base di bandi pubblicati annualmente dall'Azienda che indicano i requisiti di merito necessari, nonché le condizioni, le modalità e i tempi dell'eventuale restituzione all'Azienda stessa.

Anche i "prestiti", come le borse di studio, sono concessi tramite concorso ed attingono ad un apposito fondo di rotazione costituito e gestito dall'Azienda; contrariamente alle borse di studio, però, essi devono essere restituiti, senza interessi, entro un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Soltanto per gli studenti meritevoli, che risultino privi o carenti di mezzi, i prestiti sono a fondo perduto.

A norma dell'art. 12, gli "assegni formativi" costituiscono invece "un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione".

I "contributi", infine, si configurano come interventi finalizzati a sostenere economicamente attività formative specifiche, oppure come sussidi integrativi delle borse di studio e degli assegni erogati a studenti disabili o ad altri studenti in condizioni di particolare disagio.

Gli artt. 14 e 15 disciplinano il diverso settore degli interventi edilizi, stabilendo che la Regione finanzia opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature. Il "servizio abitativo" si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, e per diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda; è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati. Accanto al "servizio abitativo" la legge garantisce il "servizio di ristorazione", secondo modalità stabilite dall'Azienda. All'Azienda, infine, è attribuito il compito di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nella legge, nonché di applicare le relative eventuali sanzioni amministrative.

La legge si chiude con una clausola valutativa, che consente all'Assemblea legislativa di esercitare un controllo effettivo sull'attuazione della legge. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale deve presentare alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate a quesiti specifici: a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti; b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati; c) in che misura i servizi per l'accoglienza sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 19

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERSS)

La legge n. 19 del 2007 si prefigge lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico della Regione Emilia-Romagna, attraverso il riconoscimento e la diffusione delle più antiche manifestazioni storico-rievocative organizzate nel suo territorio.

Con tale legge, la Regione Emilia-Romagna viene autorizzata a partecipare all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERSS), costituita il 5 marzo 2005 presso la città di Faenza. La partecipazione della Regione risulta subordinata a determinate condizioni:

- l'associazione non può perseguire fini di lucro;
- l'associazione deve conseguire la personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di ri-

conoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

- l'associazione deve conformarsi alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

La Regione provvede al finanziamento dell'associazione mediante un contributo annuale quale quota associativa. La Giunta regionale concede contributi per la realizzazione dei programmi di attività coordinate, presentati dall'associazione insieme ai relativi piani finanziari. Annualmente, l'associazione presenta alla Giunta regionale una relazione attestante la realizzazione delle attività programmate.

DELIBERA 1 MARZO 2007, N. 101

(Proposta della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 159 - Oggetto n. 2242, Prot. n. 4089)

Approvazione del programma operativo della Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 competitività e occupazione

La Regione Emilia-Romagna gestisce, direttamente o attraverso il decentramento agli enti locali, i finanziamenti concessi dall'Unione europea per il territorio regionale, nell'ambito della politica comune di coesione sociale ed economica. I finanziamenti sono gestiti secondo Programmi pluriennali proposti dalla Regione e approvati dalla Commissione europea. Enti, Associazioni, privati cittadini e imprese possono accedere ai finanziamenti attraverso bandi regionali o provinciali. Nel periodo di programmazione 2007-2013, in virtù della presente delibera, la Regione Emilia-Romagna riceve finanziamenti comunitari che fanno riferimento a:

- 1) Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - CRO, che punta a rafforzare la competitività e la forza di attrazione delle regioni e l'occupazione mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Questo obiettivo è finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) approvato dalla Commissione europea il 7 agosto 2007 e il Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) approvato il 26 ottobre 2007.
- 2) Obiettivo Cooperazione territoriale europea, inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera con iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale con azioni connesse alle priorità comunitarie tese allo sviluppo territoriale integrato e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze. Questo obiettivo è finanziato dal FESR attraverso Programmi operativi

specifici. L'Emilia-Romagna è interessata da sei Programmi Operativi: due Transfrontalieri, tre Transnazionali e Cooperazione interregionale (Interreg IVC). 3) Sviluppo rurale, che accompagna e integra le politiche a sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Questo obiettivo è attuato con il Programma Regionale di Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) approvato dalla Commissione europea il 12 settembre 2007. 4) Sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

DELIBERA 3 APRILE 2007, N. 107

(Proposta della Giunta regionale in data 29 gennaio 2007, n. 82 - Oggetto n. 2225 - Prot. n. 6545)

Approvazione del Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 - Art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna

Tutto il territorio regionale è stato oggetto di studi e ricerche per l'elaborazione della Carta Ittica Regionale. Il PIR adottato segue quello relativo al quinquennio precedente ed è stato redatto tenendo conto dei dati e delle informazioni derivanti dall'elaborazione della Carta di cui sopra, ed in particolare di quelli relativi allo status delle popolazioni ittiche autoctone.

Il PIR ha due linee guida, che costituiscono anche i principi della L. R. n. 11/93: la tutela della fauna ittica e la regolamentazione dell'attività alieutica.

I primi due volumi della Carta ittica, un vademecum per i pescatori con tutte le specie per ogni corso d'acqua di montagna, le loro abitudini, i periodi in cui è permesso pescarle e le modalità con cui è possibile farlo. La Regione Emilia Romagna ha adottato per prima, nel 1993, una legge e linee guida in materia di pesca nelle acque interne, svolgendo un ruolo trainante in campo nazionale (legge regionale 11/93). Il Piano ittico, la cui validità arriva fino al 2005, si propone di dare attuazione - anche in base agli elementi di conoscenza forniti dalla Carta - proprio ai principi contenuti in questa legge. Il Piano individua infatti i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei piani ittici provinciali che, elaborati in collaborazione con le Commissioni di bacino, determinano le specie da tutelare, quelle di cui è consentita la pesca, le azioni di ripopolamento, gli strumenti da adottare per la conservazione del patrimonio ittico, le forme di controllo. Punto qualificante del Piano è la scelta di tutelare le specie autoctone, in particolare favorendo lo sviluppo di incubatoi di valle e di pianura, ovvero strutture ed impianti per la riproduzione o per la crescita di forme giovanili di pesci autoctoni. Questa scelta favorirà i ripopolamenti, dando la possibilità di immettere nei corsi d'acqua pesci allevati in condizioni naturali e nati da pesci selvatici catturati in loco. Sempre per sostene-

re le specie autoctone e il realizzarsi del loro ciclo di vita, il Piano favorisce la realizzazione di scale di risalita per permettere ai pesci di superare dighe, briglie e manufatti che, presenti lungo i corsi d'acqua per garantirne la sicurezza, impediscono però ai pesci stessi di risalirli o di spostarsi ad esempio durante il periodo della riproduzione. Viene realizzato un monitoraggio sulla base del quale favorire un maggiore coordinamento tra la programmazione regionale e le Province per la realizzazione degli interventi sul territorio.

DELIBERA 16 MAGGIO 2007, N. 116

(Proposta della Giunta regionale in data 3 aprile 2007, n. 448 - Oggetto n. 2424, Prot. n. 9567)

Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000, n. 18) - Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2007-2009

DELIBERA 22 DICEMBRE 2009, N. 269

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1823 - Oggetto n. 5135, Prot. n. 36409)

Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18) - Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012

Questo provvedimento triennale, approvato ai sensi della Legge Regionale, 18/2000, intende raccogliere le principali esigenze segnalate dai territori, dopo un'approfondita concertazione con le Province, finalizzata a ridisegnare i parametri per accedere ai finanziamenti regionali, alzando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Obiettivi dichiarati: migliorare l'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale; sviluppare la conoscenza del patrimonio e delle opportunità culturali; consolidare i servizi e la

valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale; promuovere la cooperazione tra le varie istituzioni interessate; difendere i presidi culturali nei piccoli centri. Per i musei in specifico si proseguirà nell'attuazione della Direttiva che ha previsto il riconoscimento di "standard e obiettivi di qualità" (dei circa 200 che hanno fatto richiesta, 150 hanno finora ottenuto questo riconoscimento). Apposite linee di indirizzo sono previste per l'attività dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN).

DELIBERA 16 MAGGIO 2007, N. 117

(Proposta della Giunta regionale in data 16 aprile 2007, n. 503 - Oggetto n. 2457, Prot. n. 9605)

Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010

L'obiettivo generale del presente atto assembleare è quello di perseguire il bilanciamento delle politiche occupazionali, di sviluppo economico e di competitività del sistema regionale con le esigenze di integrazione e inclusione, coniugando la competitività con elevati standard di qualità, di sicurezza e di protezione sociale. Si tratta di investire sulle competenze delle persone e delle imprese, attraverso politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro: sono questi gli elementi strategici per conseguire una maggiore competitività del sistema regionale, fondata sullo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza. Questo documento

riconduce ad unitarietà le risorse regionali, nazionali e comunitarie, individuando nuovi strumenti di governance del sistema per coordinare le competenze di programmazione generale e territoriale. La dimensione territoriale è assunta come risorsa strategica per la crescita e l'innovazione, attraverso politiche formative e del lavoro integrate con le scelte di sviluppo locale, dell'economia e del welfare. Con questi indirizzi si pongono le condizioni per la definizione dell'Accordo tra Province e Regione, per consentire alle Province di attivare i processi di programmazione locale e dare piena attuazione al Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo

(FSE), non appena questo sarà adottato dalla Commissione Europea. Gli indirizzi riconducono ai punti fissati dal DPEF 2007-2010 e dal Programma Operativo FSE 2007-2013 in quattro principali strategie di intervento: valorizzare la cultura tecnico-scientifica attraverso un sistema di istruzione e formazione professionale capace di promuovere il suc-

cesso formativo, investire sul capitale umano per favorire l'innovazione e la ricerca, promuovendo le eccellenze del territorio, puntare all'innalzamento delle competenze di tutti i cittadini e i lavoratori, perseguire la qualità e la sicurezza del lavoro. Interculturalità e pari opportunità di accesso al sapere e al lavoro, sono i principi che orientano tutte le azioni.

DELIBERA 25 LUGLIO 2007, N. 128

(Proposta della Giunta regionale in data 18 giugno 2007, n. 886 - Oggetto n. 2639, Prot. n. 14642)

Approvazione del programma per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dell'art. 16 della L.R. 20/2000

Il provvedimento contiene, in primo luogo, il quadro della diffusione degli esercizi cinematografici in Emilia-Romagna e delle dinamiche dell'offerta nel quinquennio 2001-2005.

In questo arco di tempo in regione si è registrata una significativa diminuzione del numero di esercizi per la chiusura di numerosi cinema monosala, soprattutto nelle città capoluogo di provincia; sono invece aumentati i multiplex, che in Emilia-Romagna, sono in rapida espansione. Il piano approvato nasce dalla legge 12/06 che definisce i principi di riferimento per l'autorizzazione alle attività di proiezione cinematografiche, individuando anche gli indirizzi generali che orientano la programmazione della Regione, della Provincia e dei Comuni per favorire, tra l'altro, la crescita di attività che promuovono la qualità urbana, la riqualificazione di aree urbanizzate, il riutilizzo di strutture dismesse e per salvaguardare gli esercizi cinematografici nei centri storici ed il sistema dell'offerta nelle aree montane, nei piccoli insediamenti e nelle aree svantaggiate, favorendo un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio.

Per attuare questi obiettivi la Regione, con atti di programmazione, definisce criteri e condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale.

Spetterà poi alle Province, con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), definire, sulla base degli indirizzi e

della programmazione regionale, le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti di questi esercizi in modo da garantirne una diffusione equilibrata. Per la qualificazione e l'innovazione della rete di sale, così come per la salvaguardia degli esercizi dei centri storici o lo sviluppo di questi nelle aree svantaggiate, servono inoltre idonei strumenti ed incentivi di natura economica e finanziaria.

A questo riguardo, emerge la questione che i contributi economici per costruzione, ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli esercizi sono tuttora disciplinati da norme statali ed erogati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il passaggio della piena competenza, anche finanziaria, alle Regioni è attualmente materia di confronto fra Stato e Regioni.

Gli obiettivi di Regione, Province e Comuni sono quindi quelli: di agevolare l'insediamento di medie multisale (non più di 6 sale e non più di 1.200 posti) nei centri di media grandezza, situati al centro di bacini d'utenza significativi, distanti da grandi città e privi di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale; di salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nei centri storici e nelle aree svantaggiate; di limitare l'insediamento di grandi multisale (più di 6 sale e con più di 1.200 posti) nei soli territori che ne sono carenti in rapporto alla diffusione media regionale. Per la programmazione di questi

insediamenti di interesse sovracomunale, la stessa norma, sulla base di determinati fattori, prevede anche la suddivisione del territorio regionale in ambiti sovracomunali configurabili come unico bacino d'utenza e precisa le condizioni di presenza e sviluppo di questi esercizi,

nonché le dotazioni infrastrutturali e territoriali, definendo i parametri per determinarne gli standard (posti a sedere, parcheggi pubblici e pertinenziali con i relativi criteri di misurazione, verde pubblico, accessibilità, idoneità di collocazione rispetto alla rete viaria).

DELIBERA 19 DICEMBRE 2007, N. 147

(Proposta della Giunta regionale in data 19 novembre 2007, n. 1754 - Oggetto n. 3142, Prot. n. 24546)

Programma triennale 2008-2010 di edilizia per il diritto allo studio universitario (L.R. 27 luglio 2007, n. 15 e legge 14 novembre 2000, n. 338)

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 81 del 2006)

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2007, N. 23*Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria*

La legge regionale n. 23 del 2007 si prefigge lo scopo di dare attuazione ad uno degli istituti previsti dal nuovo Statuto regionale, cioè la Consulta di Garanzia statutaria, il cui compito principale consiste nel garantire il rispetto e la conformità delle leggi regionali allo Statuto. Attraverso la legge in esame, che consta di 17 articoli, vengono regolati, nello specifico, la costituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta.

In particolare, l'art. 2 specifica i compiti e le funzioni della Consulta, cioè prendere atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e determinare le modalità di amministrazione ordinaria fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, esprimere pareri di conformità delle leggi e regolamenti regionali allo Statuto, adottare provvedimenti ed esprimere pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum. Inoltre, qualora lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o la Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto. I pareri espressi dalla Consulta non risultano vincolanti, ma richiedono una motivazione in caso di dissenso rispetto al parere reso.

Di notevole importanza risulta l'art. 7, che riconosce autonomia organizzativa e regolamentare alla Consulta, prevedendo che la disciplina per l'esercizio delle funzioni sia approvata con regolamento a maggioranza dei componenti. Inoltre, annualmente e prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce le risorse finanziarie ed umane necessarie per il proprio funzionamento. Gli artt. 9 e 10 disciplinano le modalità di esercizio e le decisioni relative ad uno dei più rilevanti compiti della Consulta, cioè esprimere parere di conformità dei progetti di legge e dei regolamenti allo Statuto. La richiesta di parere può essere pre-

sentata solo dopo l'approvazione finale in Assemblea dell'intero provvedimento. La Consulta è tenuta a pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta di parere, dichiarando la non conformità di tutte o di alcune disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato oppure indicando le modifiche necessarie per eliminare le incompatibilità con lo Statuto. Il parere della Consulta non risulta vincolante per l'Assemblea, che potrà decidere di recepirlo in tutto o in parte oppure di non recepirlo, motivando, in quest'ultimo caso, le ragioni del dissenso. L'art. 11 disciplina i pareri che la Consulta rende in materia di iniziativa popolare e di referendum, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto. In materia di referendum consultivo, in particolare, la Consulta agisce secondo quanto sancito dall'art. 21, comma 2, dello Statuto regionale. L'art. 12 disciplina poi il parere sui conflitti di competenza. L'art. 15, infine, prevede le modalità di intervento della Consulta nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di decadenza della Giunta regionale.

ANNO 2008

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 10*Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni*

La legge regionale n. 10 del 2008 persegue, principalmente, tre obiettivi: il riordino territoriale, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e la razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali.

Riguardo al primo obiettivo la legge in esame prevede l'impegno della Regione Emilia-Romagna ad incentivare le Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali. La Regione provvede, inoltre, ad attuare la riforma delle Comunità montane attraverso la revisione dei rispettivi ambiti territoriali ed il contenimento dei costi di funzionamento e riconoscendone la peculiare identità istituzionale quali Unioni di Comuni specificatamente preposte sia all'esercizio associato di funzioni comunali che alla salvaguardia delle zone di montagna (Nuove Comunità Montane).

Al riordino territoriale si accompagna la definizione dei principi per la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane riformate. Inoltre, al fine di semplificare ed accelerare l'operatività degli interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico della montagna, la legge in questione apporta alcune modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna). In particolare, viene fornita una definizione puntuale di "Comune montano" e di "zona montana" e si chiarisce, in coerenza con il progetto di riordino territoriale, che le disposizioni relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane. Si prevede anche una semplificazione del percorso di consultazione della "Conferenza per la montagna", organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane. Ulteriore profilo di novità attiene al "Programma regionale per la montagna", atto di programmazione approvato dall'Assemblea legislativa, con il

quale si definiscono: le priorità e le linee d'indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro; i criteri per il riparto annuale dei finanziamenti del fondo regionale per la montagna e le modalità di erogazione e di eventuale revoca; le attività di monitoraggio relative all'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna. Altro elemento innovativo ha riguardato la programmazione negoziata rispetto alla quale si è previsto il passaggio dal sistema delle intese ed Accordi-quadro ad un unico Accordo-quadro per lo sviluppo della montagna quale atto di programmazione maggiormente puntuale ed operativo. Al procedimento di approvazione dell'Accordo-quadro, che viene promosso dalla Comunità montana, partecipano la Comunità montana in questione, la Provincia e la Regione, ma possono parteciparvi anche altri enti pubblici e le parti sociali qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione.

L'accordo-quadro è attuato mediante programmi annuali operativi (PAO) della Comunità montana ed attraverso altri atti di programmazione delle singole amministrazioni. All'attuazione dell'accordo-quadro possono partecipare eventuali soggetti privati selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Il secondo obiettivo perseguito dalla legge regionale n. 10 del 2008 riguarda la riorganizzazione dei servizi pubblici locali con specifico riferimento al trasporto pubblico locale ed ai settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, al fine di rafforzare il ruolo di regolazione regionale si prevede la razionalizzazione ed il superamento delle Agenzie di ambito ottimale (AATO/ Agenzie di mobilità) attraverso il passaggio ad un modello organizzativo più leggero per il trasporto su gomma e la sostanziale soppressione, con rivitalizzazione del ruolo degli enti locali associati, per il servizio idrico e dei

rifiuti. A livello regionale, pertanto, vengono svolte le funzioni di programmazione, di fissazione degli standard di qualità, di garanzia dell'utenza, di rapporto globale con gli enti gestori, mentre le gare per l'assegnazione dei servizi e la relativa gestione vengono svolte a livello locale anche attraverso convenzioni tra Regione, Province e Comuni. Al Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici viene affidato il compito di determinare il tariffario.

La legge regionale n. 10 del 2008, infine, si prefigge l'obiettivo della razionalizzazione organizzativa del sistema degli enti e delle società regionali. In particolare vengono introdotte misure volte ad instaurare un sistema contrattuale coordinato della Pubblica Amministrazione regionale e locale. Al riguardo si prevede che per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione Emilia-Romagna, gli

enti locali e le loro forme associative possano avvalersi di centrali di committenza, costituire uffici comuni o delegare l'esercizio di funzioni amministrative. La Regione, attraverso il costante monitoraggio relativo all'attività contrattuale e sulla base di raccomandazioni tecniche, verifica l'adeguatezza delle strutture tecniche e dei procedimenti utilizzati dagli enti al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni. La legge in esame, inoltre, autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Centro Ricerche Marine ed alla Società Terme di Salsomaggiore Spa.

Nell'ambito del processo di riordino territoriale ed organizzativo, la Regione si impegna a promuovere l'ottimizzazione dell'allocazione di risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali valorizzando le competenze ed il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2008, N. 11

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA

La legge in oggetto, composta di quattro articoli, autorizza la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale, a partecipare alla società "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", dettandone finalità, condizioni di partecipazione e di svolgimento delle attività, misura della partecipazione e relativa norma di copertura finanziaria. All'articolo 1, si prevede che la partecipazione della Regione alla società di cui sopra sia finalizzata ad avvalersi delle attività strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico finalizzate allo sviluppo economico. L'articolo prosegue con l'indicazione del tetto massimo di impegno di spesa. Si prevede inoltre, che i diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia Romagna siano esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato. L'articolo 2 poi, detta le condizioni a cui è subordinata la partecipazione della Regione, in particola-

re prevedendo che vi possano fare parte, in qualità di soci, esclusivamente enti pubblici o loro associazioni e che la Regione eserciti sulle attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. Sarà una convenzione appositamente stipulata tra società e soci interessati a regolamentarne attività e rapporti economici.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N. 17*Misure straordinarie in materia di organizzazione*

La legge n. 17 del 2008, al fine di contenere la spesa per il funzionamento della macchina amministrativa, si prefigge 2 obiettivi: da un lato razionalizzare l'organizzazione e la gestione del personale regionale e, dall'altro, semplificare ed omogeneizzare le modalità di direzione di alcuni enti strumentali della Regione Emilia-Romagna, con specifico riferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

La legge in esame si articola in 3 capi e si compone di 15 articoli.

Il Capo I (artt. 1-7) disciplina l'organizzazione della Regione. In particolare, si prevede un percorso di revisione, riqualificazione, riduzione e ricambio della dotazione organica attraverso lo strumento della stabilizzazione dei giovani precari in possesso dei requisiti di cui alla Legge Finanziaria 2008 (espletamento dell'attività lavorativa a tempo determinato presso la Regione Emilia-Romagna per almeno 3 anni, anche non continuativi, relativamente al quinquennio precedente il 1° gennaio 2008) e lo strumento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i dipendenti di livello non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato, mediante corresponsione di un incentivo economico (massimo 20 mensilità). I beneficiari del secondo strumento richiamato, risultano essere i dipendenti che:

- abbiano maturato, all'entrata in vigore della legge in esame o entro il 2011, almeno 5 anni di servizio presso la Regione o suoi enti dipendenti;
- abbiano almeno 57 anni di età o li compiano entro il 31 dicembre 2011;
- non abbiano maturato o non maturino entro la data prevista per la cessazione del servizio, l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
- non abbiano compiuto o non compiano entro la data prevista per la cessazione dal servizio il requisito di 65 anni di età, utile per il collocamento a riposo d'ufficio.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale più anziano viene estesa anche alle

Aziende sanitarie ed ospedaliere e all'Arpa, prevedendo che la Giunta, nell'ambito della programmazione annuale delle relative attività, ne disciplini le modalità di applicazione. La legge in esame, inoltre, provvede ad inquadrare nell'organico della Giunta regionale, i lavoratori a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria.

L'art. 6 della legge n. 17 del 2008 inoltre, modifica alcune disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna). In particolare, per quanto riguarda il personale delle strutture speciali, si prevede che i gruppi assembleari, qualora intendano acquisire personale ulteriore rispetto a quello degli organici regionali o di altra amministrazione, debbano provvedere alla stipulazione del contratto di lavoro direttamente tra i gruppi assembleari e le persone che si intendono incaricare. Tale previsione rispecchia l'intento di incentivare l'utilizzo di personale interno. Si prevede, infine, una omogeneizzazione di trattamento tra il personale dirigente inserito in strutture speciali ed il personale dirigente delle strutture ordinarie. L'ultima disposizione del Capo I, al fine di garantire misure di trasparenza e responsabilizzazione del personale regionale nei confronti di cittadini ed utenti, prevede l'impegno della Regione a pubblicare sul proprio sito web i programmi, gli obiettivi, le risorse ed i soggetti responsabili delle attività delle strutture regionali.

Il Capo II (artt. 8-10) si occupa degli enti strumentali. Si prevede, infatti, l'attribuzione all'Istituto dei Beni culturali di altre funzioni in materia di archiviazione e conservazione dei documenti digitali; una semplificazione dell'attività di vigilanza e controllo della Regione sull'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) e un'omogeneizzazione del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA).

Il Capo III (artt. 11-15) contiene disposizioni finali, di natura eterogenea.

Al riguardo, viene prevista la possibilità di utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale negli enti interessati da processi di riorganizzazione istituzionale a seguito di interventi le-

gislativi regionali; si disciplinano gli effetti sulla dotazione organica degli istituti della stabilizzazione e risoluzione consensuale; si prevede l'impegno per la realizzazione di un nido d'infanzia per il personale della Regione e aperto alle aziende e alle famiglie sul territorio.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2008, N. 21

Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) quale tributo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

La legge regionale n. 21 del 2008, in attuazione dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)], istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La legge in esame precisa che la disciplina dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP, venga inserita in uno schema di regolamento-tipo, approvato con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, e che tale attività venga svolta nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 [Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale].

Si prevede, inoltre, la rinuncia ai crediti tributari di modesta entità, cioè a quelli non superiori all'importo di Euro 16,53.

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2008, N. 1*Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio Emiliano- Romagnolo*

Con la presente legge la Regione si propone di tutelare e valorizzare le varietà e le razze locali di interesse agrario, in quanto appartenenti al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna, e al fine di garantirne l' utilizzazione collettiva (art. 1)

L'articolo 2, considera risorse genetiche indigene di interesse agrario sia le specie, razze e varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo, sia quelle di origine esterna ma introdotte ed integrate da lungo tempo, sia quelle attualmente scomparse dal territorio regionale ma conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma, università, centri di ricerca, anche di altre Regioni purché ci sia interesse a favorirne la reintroduzione.

All'articolo 3, la Regione riconosce e promuove il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e valorizzazione delle diversità biologiche del territorio, favorendo la ripartizione dei benefici derivanti da tali attività all'interno delle stesse comunità.

Ai sensi dell'articolo 4, sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, la Regione provvede allo studio e al censimento delle varietà locali di interesse agrario tramite affidamento a soggetti pubblici o privati; favorisce iniziative volte alla conoscenza, tutela e conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario.

Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente l'istituzione del Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, cui sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale, e la disciplina del procedimento di iscrizione al medesimo. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche, iscritte nel Repertorio e non disciplinate dalla normativa comunitaria

o nazionale, è poi prevista all'articolo 7 la possibilità di istituire registri anagrafici regionali. Ai sensi dell'articolo 9, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati, dotati di idonee strutture tecnico- organizzative, cui affidare la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture sono disciplinate con delibera di Giunta.

L'articolo 10 definisce come "agricoltore custode" colui che provvede alla conservazione di varietà e razze locali in via di estinzione iscritte nel Repertorio; sarà la Giunta a definire i compiti di tale figura e i criteri per il conferimento dell'incarico.

All'articolo 11 è poi previsto che la Regione istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e i soggetti che svolgono compiti di conservazione ex situ delle risorse genetiche; ad essa possono aderire i soggetti interessati alla valorizzazione delle risorse genetiche legate a specifici ambiti territoriali. Per quanto riguarda la moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e la riproduzione animale, l'articolo 12 prescrive il rispetto delle norme vigenti ed in particolare l'applicazione della legge regionale n. 3 del 2004 sulla tutela fitosanitaria. E' consentita la circolazione e la diffusione all'interno della Rete di materiale genetico purché in modica quantità e senza scopo di lucro; la definizione di "modica quantità" è rimessa alla Giunta.

Quest' ultima è, infine, autorizzata dall'articolo 13 ad avviare specifiche iniziative volte al recupero e conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2008, N. 5*Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche*

La legge in oggetto ha come obiettivo la salvaguardia e la valorizzazione delle radici storiche e culturali relative agli esercizi commerciali aperti al pubblico. In particolare, promuove la conoscenza e valorizzazione delle botteghe e dei mercati storici che svolgono attività commerciali o artigianali e che possiedono caratteristiche tali da essere contraddistinti per valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

Dopo che l'art. 1 delinea le finalità della Regione in materia, l'art. 2 determina i requisiti necessari affinché gli esercizi commerciali possano rientrare tra quelli definiti botteghe storiche o mercati storici. In particolare, si individua il limite minimo di 50 anni di attività continuativa nel medesimo locale o area pubblica, ovvero, in sedi adiacenti o nelle immediate vicinanze, purchè trasferitisi per cause di forza maggiore o di ampliamento dei locali. Deve inoltre esservi il necessario collegamento strutturale e funzionale dei locali e degli arredi con l'attività svolta. In deroga, lo status di Bottega storica, può essere riservato anche a esercizi operanti da 25 anni, qualora si tratti di Osterie.

L'articolo 3 definisce la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del titolo di botteghe storiche e mercati storici: la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve adottare un'apposita deliberazione per definire criteri e modalità di individuazione delle botteghe e mercati storici. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni, tali criteri in base ad esigenze proprie del territorio. Spetta ai comuni, entro 120 giorni, sulla base dei principi definiti dalla Giunta regionale, l'individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio che vengono iscritti in un apposito albo comunale, le cui modalità di tenuta sono regolamentate dalla Giunta regionale, a cui spetta, inoltre, di approvare il marchio che andrà a contraddistinguere le botteghe e i mercati.

L'art. 4 specifica come la conservazione dello status di bottega storica e mercato storico, sia strettamente collegato al mantenimento delle

caratteristiche dei locali e, che, per il venire meno delle condizioni che ne hanno comportato l'iscrizione, il comune procede alla cancellazione dall'albo.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede la facoltà dei comuni di concedere le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 14 del 1999, considerando prioritari gli interventi riguardanti le botteghe storiche, ai fini della concessione dei contributi regionali previsti dalla normativa regionale.

L'art. 5 disciplina i possibili interventi di restauro e di valorizzazione, successivi all'iscrizione all'albo, che possono essere compiuti dai proprietari e gestori delle botteghe storiche.

Qualora il comune ritenga che tali interventi pregiudichino l'immagine storica e tradizionale degli esercizi, e conseguentemente vengano meno i requisiti originari per l'appartenenza all'albo, ne deve dare comunicazione nel termine di novanta giorni, eventualmente anche suggerendo, ove possibile, le opportune modifiche.

L'art. 6, infine, prevede che l'amministrazione comunale possa disporre controlli ed ispezioni per verificare il mantenimento dei requisiti e la correttezza nell'uso del marchio, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per chi lo utilizzi abusivamente.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 15*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali*

La legge regionale n. 15 del 2008, in attuazione dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale, fissa gli obiettivi e le finalità dell'autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale delle società fieristiche regionali (Bologna Fiere S.p.A., Rimini Fiere S.p.A., Fiere di Parma S.p.A. e Piacenza Expo S.p.A.), derivanti dalla trasformazione degli enti fieristici a seguito della l.r. n. 12/2000 ("Ordinamento del sistema fieristico regionale"). La parteci-

pazione della Regione alle società fieristiche regionali risulta finalizzata alla promozione, attraverso la cooperazione con gli enti locali soci, di un sistema fieristico regionale integrato ed altamente qualificato e specializzato, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il rafforzamento dei centri fieristici dell'Emilia-Romagna, il consolidamento dei rapporti fra le società fieristiche ed il territorio.

DELIBERA 12 novembre 2008, n. 195

(Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1649 - Oggetto n. 4088, Prot. n. 26148)

L.R. 11 agosto 1998, n. 28. Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013

In attuazione della L.R. 11 agosto 1998, n. 28, la delibera ha ad oggetto il programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare 2008-2013, attraverso il quale si intende rafforzare l'azione regionale intrapresa con il Programma di Sviluppo Rurale, il cui obiettivo generale è quello di indirizzare ed integrare le risorse e gli strumenti disponibili a favore di uno sviluppo economico sostenibile in termini ambientali, al fine di garantire una maggiore competitività del sistema agricolo e la necessaria coesione sociale. Si prevede che la realizzazione di tale obiettivo avvenga attraverso: il rafforzamento della competitività delle imprese, mediante l'integrazione tra i vari soggetti operanti nell'ambito delle diverse filiere; l'aumento della distintività delle produzioni tipiche, biologiche e OGM free; il sostegno all'internazionalizzazione; la salvaguardia delle risorse ambientali e la tutela della biodiversità; la valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa agricola; la promozione dei prodotti agroalimentari.

Il programma poliennale si prefigge una duplice finalità: individuare più precisamente le priorità di intervento regionali, per finalizzare

meglio le risorse al sostegno di alcune tematiche; orientare il sistema dei servizi di sviluppo verso un sistema della conoscenza in cui i produttori sono attori nell'applicazione di pacchetti tecnologici innovativi e delle conoscenze più evolute e qualificate. A riguardo, vengono individuate le priorità in relazione a quattro grandi temi e, cioè: la sostenibilità ambientale e sociale; la sicurezza, salubrità e qualità delle produzioni; la diversificazione in attività non agricole; la competitività del sistema; la competitività delle imprese agro-alimentari.

Inoltre, vengono previste le azioni di ricerca e sperimentazione di interesse generale (i cui temi verranno affrontati con la modalità del Piano Stralcio Annuale, che prevede la presentazione di progetti di ricerca e sperimentazione all'interno di un bando a cadenza annuale, con una percentuale di contributo che può arrivare fino al 90%) e le azioni di ricerca e sperimentazione di interesse competitivo aziendale (le cui risorse saranno assegnate a seguito di apposito bando caratterizzato dalle seguenti prerogative: focus sull'azienda agricola emiliano-romagnola, proprietà dei risultati per il beneficiario e contributo regionale inferiore al 50%).

LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 9

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

La legge regionale n. 9 del 2008, nelle more dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come corretto dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), si prefigge lo scopo di dettare alcune norme volte a dare attuazione alla I parte del suddetto decreto che, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva 01/42/CE, detta la disciplina per la valutazione ambientale strategica (VAS) estendendola ai piani e programmi. In virtù della rilevanza del procedimento di VAS, che consente alle pubbliche amministrazioni di verificare la sostenibilità ambientale dei propri piani e programmi, la legge in esame provvede ad individuare l'Autorità competente ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale di detti piani e programmi. L'art. 1 della legge n. 9 del 2008, infatti, prevede che per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente sia la Regione, mentre per quelli approvati dai Comuni e dalle Comunità montane sia la Provincia.

L'art. 2 specifica che, relativamente ai procedimenti in corso, ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006, del d.lgs. n. 4 del 2008 e della legge in esame, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni dei decreti richiamati. In particolare, la legge regionale urbanistica, L.R. n. 20 del 2000, ha introdotto una forma di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) che, in attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa della II parte del d.lgs. n. 152 del 2006, continuerà ad applicarsi purchè integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006 e non

contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000. In ogni caso, viene precisato che le varianti specifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi in corso di formazione ed approvazione all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a valutazione di assoggettabilità, rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo. L'art. 3 prevede il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino operanti sul territorio regionale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Infine, l'art. 4 della legge regionale n. 9 del 2008 dispone che, con deliberazione di Giunta e nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità di bacino, si definiscano le componenti del deflusso minimo vitale che costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19*Norme per la riduzione del rischio sismico*

La legge in esame, contiene il completo riordino delle funzioni regionali e locali relativamente alla materia sismica, perseguendo l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni che troverà applicazione trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge. Il titolo II, intitolato funzioni in materia sismica, conferma in capo ai Comuni le funzioni in materia già precedentemente delegate dall'articolo 149 della legge regionale n. 3 del 1999. Prevede che i Comuni esercitino le funzioni loro delegate avvalendosi delle strutture tecniche regionali salvo che intendano esercitare tali funzioni autonomamente.

Se il conferimento stabile è già avvenuto, si limiteranno a comunicare la volontà di proseguire in tal senso, diversamente, dovranno adottare e trasmettere alla regione un apposito atto contenente i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che intendono assumere tra cui, fondamentale, la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché tempi e modalità di attuazione.

Sarà comunque sempre la giunta regionale a definire gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia, con particolare riferimento alla dimensione demografica del comune, alle caratteristiche della struttura tecnica e alla dotazione del personale.

La Giunta, inoltre, ha il compito di monitorare gli impegni assunti dai comuni singoli o associati, ed è prevista l'assunzione di provvedimenti sostitutivi da parte delle strutture tecniche regionali, nel caso di persistente inerzia. In ogni caso, l'avvalimento dovrà operare per un periodo non inferiore a dieci anni.

Gli articoli 4 e 5, dispongono sulle funzioni rispettivamente in capo alla regione e alle province. Si sottolinea in particolare l'istituzione di un comitato regionale per la riduzione del

rischio sismico con funzioni consultive, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico-operativa tra soggetti pubblici e privati. Per quanto invece concerne i compiti della provincia, è previsto che essa esprima il parere sul piano strutturale comunale (PSC), sul piano operativo comunale (POC), sul piano urbanistico attuativo, nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PGR relativamente alla compatibilità delle previsioni in essi contenute con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Il titolo III valorizza gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in quanto attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, concorrono alla riduzione del rischio sismico. Inoltre, indirizzano i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere, secondo criteri di prevenzione e mitigazione di tale rischio. Le disposizioni del titolo IV, che entreranno in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano invece i procedimenti relativi all'attività costruttiva nelle aree sismiche. In particolare, l'articolo 9 ne individua l'ambito di applicazione stabilendo che le disposizioni di tale titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità.

L'articolo 10 effettua il coordinamento tra la disciplina dei titoli abilitativi edilizi e quella relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica e al deposito del progetto strutturale. L'articolo 11 specifica in quali casi l'avvio e la realizzazione di lavori sia subordinata al rilascio di autorizzazione sismica mentre l'articolo 12 disciplina il procedimento per il suo rilascio. L'ufficio competente a ricevere l'istanza è lo sportello unico per l'edilizia del comune competente.

Diverso invece, il procedimento previsto per i comuni classificati a bassa sismicità e il cui iter è disciplinato all'articolo 13 della legge in esame. L'articolo 18 in materia di vigilanza, specifica che i pubblici ufficiali incaricati, devono segnalare le violazioni della normativa antisismica all'autorità giudiziaria provvedendo altresì alla comunicazione delle violazioni accertate allo sportello unico per l'edilizia.

Il successivo articolo 19 prevede, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, il collaudo statico e precisa che il collaudatore deve essere un professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegato al costruttore. Infine, il titolo V disciplina il regime sanzionatorio mentre il titolo VI detta le disposizioni finali.

DELIBERA 4 MARZO 2008, N. 156

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730 – Oggetto n. 3124, Prot. n. 5140)

Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici

Con la delibera in oggetto si approva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 e degli artt. 2 e 25 della L.R. 26/04, lo schema di "atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici". Le finalità di tale atto di indirizzo sono volte a favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto. In particolare, l'atto disciplina: 1) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, 2) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti, 3) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, 4) il sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, 5) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti termici, 6) il sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, 7) le misure di sostegno, incentivazione e promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti.

DELIBERA 22 APRILE 2008, N. 166

(Proposta della Giunta regionale in data 31 marzo 2008, n. 430 - Oggetto n. 3527, Prot. n. 9667)

Addendum all'anno 2010 dell'atto di indirizzo triennale 2007- 2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale. Delibera dell'Assemblea legislativa n. 109/2007. Integrazione, estensione e conferma all'anno 2010 dei principi e delle finalità

L'oggetto della delibera in esame riguarda l'approvazione dell'Addendum all'atto di indirizzo triennale 2007/2009 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale, prevedendo l'integrazione, l'estensione e la conferma per l'anno 2010 dei principi e delle finalità già stabiliti nel citato atto di indirizzo di cui l'Addendum costituirà parte integrante. Tra le finalità in materia di trasporto pubblico locale si richiamano il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. Tra i principi invece a cui devono ispirarsi le modalità attuative in materia di trasporto pubblico regionale e locale, l'atto di indirizzo triennale elenca quelli di cooperazione, responsabilità, adeguatezza, sussidiarietà, liberalizzazione,

economicità, sicurezza, qualità ambientale efficienza ed efficacia nella gestione delle reti dei servizi, integrazione dei diversi operatori pubblici e privati, nonché priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici nelle aree urbane. La legge statale n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), promuove lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale garantendo le risorse necessarie al mantenimento dell'attuale livello dei servizi e assicurando strutturale al finanziamento del settore per il periodo 2008- 2010. La garanzia dei flussi finanziari deriva da un meccanismo di finanziamento dei servizi stessi basato sulla fiscalità utilizzando una compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione, senza inasprimento della pressione fiscale. Si è così determinata una garanzia di risorse per i servizi di trasporto pubblico locale tale da consentire l'integrazione, l'estensione e la conferma anche per l'anno 2010 degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la realizzazione di una politica per la mobilità sostenibile, così come già indicati per il triennio 2007- 2009.

DELIBERA 22 LUGLIO 2008, N. 186

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1026 - Oggetto n. 3805, Prot. n. 21083)

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 - Aggiornamento per il triennio 2008-2010 del programma triennale 2007-2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale

Complessivamente, l'aggiornamento ha un costo di 560.758.883,98 Euro di cui 373.290.327,66 a carico di Stato e regione, mentre i restanti 187.468.556,32 derivanti dal cofinanziamento proveniente da enti locali, Anas, Autostrade ed altri privati. Gli interventi interesseranno il sistema Cispadano, il sistema Pedemontano, il sistema viario di

adduzione a Bologna e alla S. Vitale, il sistema delle tangenziali e di accessibilità urbana. Inoltre, sono previsti anche interventi sulla restante viabilità regionale nonché interventi finalizzati alla sicurezza.

DELIBERA 23 SETTEMBRE 2008, N. 189

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1225 - Oggetto n. 3888, Prot. n. 21083)

Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà

La delibera in esame contiene tre schemi di convenzione tipo: uno per le abitazioni in proprietà, uno per le abitazioni in locazione o godimento permanente e uno per le abitazioni in locazione o godimento a termine, da applicare agli interventi di nuova costruzione e recupero di alloggi fruitori del contributo regionale, realizzati nell'ambito del programma "3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà". Tutte le opere realizzate in attuazione del programma menzionato infatti,

sono assoggettate a convenzioni tra i Comuni in cui sono situate e i soggetti titolari. Inoltre, le convenzioni redatte potranno essere integrate in relazione a particolari situazioni, sulla base di specifiche norme in materia di edilizia convenzionata. Non è invece richiesta alcuna integrazione della convenzione qualora la superficie economica complessiva dell'immobile determinata alla fine dei lavori differisca di più o meno del 5% rispetto a quella indicata nella convenzione stessa.

DELIBERA 21 OTTOBRE 2008, N. 190

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1217 - Oggetto n. 3885, Prot. n. 23813)

Programma regionale di informazione ed educazione ambientale (INFEA) 2008-2010, ai sensi della L.R. n. 15/1996 e in attuazione del "Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità" e del "Decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile" (DESS UNESCO Italia)

La delibera in esame riguarda il quarto programma di informazione ed educazione ambientale (INFEA) della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2008-2010, in attuazione del "Nuovo quadro di programmazione Stato-Regioni per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità". Il programma si coordina con le programmazioni regionali in materia di sostenibilità ed in particolare con il "Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile", nonché con gli altri strumenti di programmazione regionale in materia di istruzione, cultura e sviluppo sostenibile. I principali obiettivi, organizzativi ed operativi del sistema INFEA, sono: la diffusione e la trasversalità degli strumenti educativi ed informativi, un efficace e coerente indirizzo del governo del sistema nonché la promozione di una nuova organizzazione del sistema regionale, in particolare favorendo l'integrazione e il coordinamento delle diverse

esperienze di attività educative e di sensibilizzazione promosse nell'ultimo decennio da diversi settori della Regione e delle Province; il riconoscimento, rafforzamento e valorizzazione dei Centri di educazione ambientale (CEA) e delle Scuole di laboratorio che abbiano attivato iniziative e ridefinito la propria missione educativa, avendo come priorità la sostenibilità. Il programma regionale è articolato in dieci "aree di azione/ obiettivi operativi": 1) attuazione di un sistema che collabora e si integra con altri sistemi volti a promuovere lo sviluppo sostenibile secondo i principi di sussidiarietà, coerenza, efficacia ed efficienza. In questo contesto è essenziale il potenziamento dei Centri di educazione ambientale e delle attività svolte dalle scuole; 2) funzioni di documentazione e monitoraggio permanente del sistema di educazione ambientale; 3) sviluppo di forme permanenti di coordinamento tra

le educazioni alla sostenibilità di tutti i settori regionali mediante progetti integrati di educazione all'impresa, all'energia, ai consumi, alla mobilità sostenibile, alla tutela ambientale delle aree protette, al collegamento tra salute ed ambiente e tra questo e l'agricoltura; 4) aggiornamento e formazione permanente di operatori; 5) potenziamento delle attività dei

centri di educazione ambientale; 6) potenziamento delle attività nelle scuole laboratorio; 7) sviluppo e valorizzazione di partnership, progetti e reti nazionali ed europee; 8) attività di informazione e comunicazione; 9) produzione e diffusione di materiali didattici per insegnanti ed educatori; 10) costruzione e diffusione di una cultura della sostenibilità.

DELIBERA 3 dicembre 2008, n. 204

(Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1328 - Oggetto n. 3935, Prot. n. 28290)

Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia- Romagna 2008- 2010

La delibera in esame riguarda l'approvazione, ai sensi della L.R. n. 3/99, del Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale 2008- 2010, denominato "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2008-2010". Il Piano di Azione Ambientale della Regione Emilia- Romagna, in sintonia con le indicazioni del Sesto Piano d'Azione ambientale dell'Unione Europea e della Strategia d'azione nazionale, individua sei Aree di azione prioritarie in cui si articolano l'analisi dei problemi e delle criticità, la definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici, nonché l'individuazione delle azioni da intraprendere. Le sei Aree prioritarie sono: 1) Cambiamenti climatici e energia pulita. Al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂, ai sensi del protocollo di Kyoto, si evidenzia la necessità di modifiche strutturali, in particolare nel comparto dei trasporti ed energia, implementazione di ricerche, sviluppo tecnologico e campagne di sensibilizzazione dei cittadini. Contestualmente, si è posto l'accento sul cambiamento climatico in corso che produce effetti indesiderati. In particolare, due sono i principali obiettivi che si pone la Regione. Il primo concerne il consolidamento dei parametri annuali della qualità dell'aria sotto i livelli previsti dall'UE, il secondo, l'individuazione di modalità di regolazione delle fonti fisse e mobili di emissione di inquinanti. 2) Trasporti sostenibili. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni climateranti e, conseguentemente, il miglio-

mento della qualità dell'aria, il programma evidenzia la necessità di sviluppare tre filiere di azioni al fine di garantire un consistente beneficio in termini di minore contributo di PM₁₀ emesso. La prima azione è rivolta alla mobilità sostenibile e logistica della distribuzione delle merci, la seconda all'edilizia sostenibile e risparmio energetico, la terza è rivolta ad aziende produttive e di servizi. 3) Consumo e produzione sostenibile. Il programma prevede interventi su cluster o filiera indirizzati ad evidenziare le eccellenze regionali e a migliorarne le prestazioni ambientali, anche attraverso azioni dirette alla visibilità di mercato, progetti su strumenti volontari ed il miglioramento della governance regionale, anche nell'ottica di un maggiore raccordo ed una migliore qualità dei dati ambientali. 4) Conservazione e gestione delle risorse naturali. L'obiettivo primario è l'individuazione, la protezione ed il ripristino del funzionamento dei sistemi naturali, arrestando la perdita di biodiversità, nonché la protezione del suolo dall'erosione e dall'inquinamento. 5) Ambiente e salute. Si impone come necessario un approccio sistemico delle interconnessioni fra i vari rischi per la salute, legati all'inquinamento. In particolare, la Regione, consapevole dei rischi sanitari del rumore, assegnerà priorità finanziaria ai progetti che prevedono anche interventi di miglioramento del clima acustico. 6) Istruzione e formazione. L'istruzione rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e, conseguentemente, per

dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. La Regione, in particolare, concentrerà le proprie azioni, tra le altre, sul potenziamento delle attività dei Centri di Educazione Ambientale, e sul potenziamento delle attività delle Scuole Laboratorio di EA. Le azioni da porre in essere all'interno delle Aree prioritarie sopra descritte, sono articolate in cinque macro categorie di progetti. In particolare, il primo gruppo riguarda progetti territoriali attuati dagli enti locali. Al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di integrazione delle politiche ed omogeneità degli strumenti attuativi, è infatti essenziale affrontare la programmazione e attuazione degli interventi a carattere ambientale nei territori, facendo ricorso allo strumento dell'intesa istituzionale fra Regioni e Province e, pertanto, alle modalità operative della concertazione e programmazione negoziata. Nell'ambito di questi progetti, le aree prioritarie di intervento dovranno convergere su aspetti ritenuti prioritari nell'ambito della politica regionale, ossia la conservazione della biodiversità, la riduzione dei rifiuti e ottimizzazione nella gestione, individuazione di esigenze territoriali specifiche per risolvere problematiche a livello territoriale, monitoraggio di emissioni inquinanti. Il secondo gruppo riguarda progetti regionali rivolti ad interventi per la tracciabilità dei rifiu-

ti su vasta area, alla cattura e sequestro della CO₂ dal ciclo dei rifiuti, al potenziamento dei filtri antiparticolato nei mezzi commerciali, incentivazioni alla creazione di modelli di produzione e consumo sostenibili, azioni per il miglioramento della governance regionale anche nell'ottica di un maggiore raccordo ed una migliore qualità dei dati ambientali, promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il terzo gruppo riguarda i progetti integrati FAS (Fondi per aree sottoutilizzate) per la tutela delle risorse idriche, la messa in sicurezza del territorio, la salvaguardia e lo sviluppo delle aree naturali.

Il quarto, concerne le azioni di miglioramento della qualità dell'aria con interventi sia sul fronte della mobilità che su quello del contenimento dei consumi energetici.

Infine, per l'ultimo gruppo, sono previsti interventi per le imprese. Nella prima annualità tali interventi saranno volti alla riduzione e smaltimento di amianto nei siti industriali e, successivamente, gli interventi saranno finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti nei processi industriali e all'ottimizzazione della risorsa idrica con progetti aziendali ad alto valore aggiunto in grado di realizzare cicli chiusi dell'acqua. Lo stanziamento complessivo per gli interventi in oggetto, è pari a 148 milioni e 723 mila euro.

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 2*Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere*

La legge regionale n. 2 del 2008 si fonda su un concetto di salute inteso non quale mera assenza di malattia, ma come benessere dell'individuo raggiunto attraverso l'utilizzo di attività e tecniche non sanitarie, volte alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione degli stati patologici e ad una migliore qualità della vita. La legge in esame disciplina l'esercizio delle pratiche bionaturali e delle attività dei Centri benessere, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e di garantire un'adeguata professionalità degli operatori. Il testo di legge risulta composto da due Titoli e 14 articoli. Il primo titolo, "Pratiche ed attività bionaturali", consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità della legge, cioè assicurare ai cittadini che intendono accedere alle pratiche bionaturali un esercizio corretto e professionale delle stesse.

L'articolo 2 definisce le attività e pratiche bionaturali quali tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali, esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Al fine di garantire un'adeguata formazione degli operatori, l'articolo 3 subordina l'accesso all'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ad un percorso di formazione, individuato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003 in materia di formazione professionale.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, quale organo consultivo della Giunta, con funzioni propositive nonché di monitoraggio sulle attività del settore.

L'articolo 5 prevede, invece, l'elenco regionale delle pratiche bionaturali, articolato nella sezione delle "scuole di formazione" e nella sezione degli "operatori", che devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole.

Il titolo secondo della legge in esame, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere non allocati all'interno di struttu-

re alberghiere. Si intende perseguire finalità quali lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi, l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, per un servizio completo e diversificato, la salvaguardia della salute dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza (articolo 6). Ai sensi dell'articolo 7, per Centro benessere si intende una o più unità operative funzionalmente connesse in uno stesso complesso aziendale appartenenti ad un unico titolare, ove, oltre a trattamenti estetici, vengono effettuati almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti: fitness e wellness o tecniche e pratiche bionaturali; lo stesso articolo 7 fornisce la caratterizzazione di ognuna delle citate tipologie di trattamento. Nel centro benessere possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali per trattamenti diagnostici e terapeutici in ordine a danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico, nonché trattamenti di chirurgia estetica, operati da medici iscritti all'ordine professionale e in possesso dell'adeguata specializzazione.

Il centro benessere autorizzato, che si avvalga di medici con una o più specializzazioni, abilitati all'erogazione di tali prestazioni viene definito dall'articolo 8 "beauty farm".

Mentre gli artt. 9 e 10 disciplinano i requisiti soggettivi, professionali, strutturali ed organizzativi necessari per l'apertura e la gestione del Centro benessere, l'art. 11 stabilisce gli adempimenti amministrativi per l'apertura del medesimo. L'articolo 12 prevede, infine, il regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della presente legge.

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3*Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna*

Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), persegue l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale e delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale, nonché di favorirne il recupero ed il reinserimento nella società. A tale fine, e per ridurre il rischio di recidiva, la Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003, di disciplina del settore sociale.

L'articolo 3 dispone che la Regione tuteli la salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attraverso l'attuazione del trasferimento progressivo di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari. Si garantisce, inoltre, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere, l'assistenza farmaceutica e specialistica e interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive. Una particolare attenzione viene rivolta al problema della tossicodipendenza, prevedendo presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, equipe integrate per le necessarie prestazioni di assistenza. La Regione poi, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL, promuove la presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia al fine di facilitarne la revoca anticipata della misura di sicurezza e favorendone il reinserimento nella società.

All'art. 4 si prevede che la Regione favorisca

interventi e progetti volti a sostenere lo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti anche mediante la promozione dell'attività svolta dagli sportelli informativi all'interno degli istituti.

L'art. 5 riguarda la promozione di iniziative e progetti finalizzati al sostegno delle donne detenute, per il miglioramento delle loro condizioni di vita, in particolare favorendo l'applicazione di misure alternative alla detenzione per le donne detenute che abbiano figli minori.

L'art. 6 favorisce l'attività di istruzione e formazione, in particolare promuovendo il diritto di accesso a percorsi di alfabetizzazione, istruzione, formazione professionale e corsi di lingua italiana, sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, anche attraverso la programmazione di interventi formativi integrati, così come previsto dalla legislazione regionale vigente in merito all'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere (legge regionale n. 12 del 2003).

In accordo con questo articolo si pone l'art. 7, che prevede la realizzazione di percorsi di aggiornamento interdisciplinari rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria e agli operatori delle associazioni di volontariato.

L'articolo 8, poi, vede l'interesse della Regione nei confronti dell'attività lavorativa dei detenuti, in particolare focalizzando l'attenzione sulla realizzazione di interventi di orientamento e consulenza al fine di favorire, tra l'altro, la partecipazione di persone detenute alle attività di imprenditoria sociale.

All'articolo 9, al fine di attuare le disposizioni della presente legge, si disciplina il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Si prevede, inoltre, che la Giunta presenti annualmente alla Commissione assembleare competente, una relazione comprendente lo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della Regione. Nella medesima relazione, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornendo informazioni sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sul

loro stato di salute, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche relative al lavoro e sulle emergenze di carattere sociale.

Infine, l'articolo 10, prevede l'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle per-

sone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, per contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali, i diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale

La legge regionale n. 4 del 2008, composta da 5 Titoli e 26 articoli, si caratterizza per la eterogeneità dei contenuti riconducibili al comune parametro dell'innovazione, della semplificazione dei percorsi istituzionali ed amministrativi, del miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento del sistema sanitario regionale, e dell'integrazione socio-sanitaria.

Il primo titolo prevede una nuova regolamentazione degli accertamenti per il riconoscimento e la valutazione della disabilità attraverso un percorso unitario. Per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, le condizioni di handicap di cui alla legge 104/1992, le condizioni per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 68/1999 e la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del d.p.c.m. 185/2006. Le funzioni di accertamento e valutazione fanno capo alla Azienda Usl del Servizio sanitario regionale e sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino. Al riguardo si prevede un'unica domanda in forma unica e contestuale per tutte le condizioni medico-legali ed un'unica Commissione di accertamento, composta in maniera tale da assicurare capacità multidisciplinare e consentire una valutazione socio-sanitaria dei relativi bisogni. Si prevede, inoltre, a favore del cittadino che non condivida il giudizio della commissione, la possibilità di presentare istanza di riesame. Per quanto riguarda le disposizioni attuative - quali la predisposizione di un modello unico di domanda, l'indicazione delle certificazioni da allegare a quest'ultima, delle modalità di svolgimento delle visite nonché di presentazione dell'istanza di riesame - la legge rinvia ad un atto di Giunta.

Il titolo secondo prevede misure di semplificazione delle certificazioni e degli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica; abilita il nuovo Piano sociale e sanitario regionale ad individuare nuovi strumenti e sedi istituzionali di programmazione regionale e locale, anche in deroga alla legislazione regionale vigente; demanda ad un regolamento di Giunta il compito di ridisciplinare o, se del caso, sopprimere determinati organismi collegiali con funzioni consultive, di supporto o di coordinamento in favore della Regione o delle Aziende sanitarie in materia sanitaria e sociale.

Il titolo terzo, invece, promuove e disciplina la costituzione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sul territorio regionale. Inoltre, istituisce i registri di rilevante interesse sanitario al fine di raccogliere i dati anagrafici e sanitari, eccetto quelli relativi alle abitudini personali, di soggetti affetti da particolari malattie, allo scopo di supportare la ricerca scientifica, orientare la programmazione sanitaria e tutelare la collettività da particolari rischi.

Il titolo quarto disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In merito all'autorizzazione, si assiste ad uno snellimento delle procedure per il suo rilascio e viene disciplinata l'attività di vigilanza compiuta dal Dipartimento di sanità pubblica sull'esercizio delle attività autorizzate. Riguardo all'accreditamento, viene demandato alla Giunta regionale il compito di individuare criteri, requisiti e tariffe valevoli sia per l'accreditamento transitorio dei servizi, che dovrà concludersi entro il 2010, sia per quello definitivo.

Il titolo quinto, infine, provvede ad abrogare alcune leggi e disposizioni regionali, in quanto superate.

DELIBERA 22 APRILE 2008, N. 163

(Proposta della Giunta regionale in data 25 febbraio 2008, n. 207 - Oggetto n. 3427, Prot. n. 9664)

Approvazione Piano sangue e plasma regionale triennio 2008-2010

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 12 del 2005)

DELIBERA 22 MAGGIO 2008, N. 175

(Proposta della Giunta regionale in data 1 ottobre 2007, n. 1448 - Oggetto n. 2961, Prot. n. 12139)

Piano sociale e sanitario 2008-2010

Il provvedimento in esame costituisce l'espressione di un momento importante per la politica regionale dal momento che esso riporta il primo Piano sociale e sanitario della Regione (PSSR), valevole per gli anni 2008-2010, nel quale trovano piena attuazione i principi e gli obiettivi contenuti nella legge dell'Emilia-Romagna n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", nonché nella n. 29 del 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale". Con questo Piano si vuole affermare un'idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini, basato su una forte presenza di garanzia e di regia del "pubblico" e, contemporaneamente, su processi decisionali, programmatori ed attuativi di servizi ed interventi sociali e sanitari, fortemente partecipati dalle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, del terzo settore e dalle stesse persone e famiglie che esprimono esigenze di sostegno e cura.

Il principio di integrazione, che a sua volta trova fondamento nel principio di sussidiarietà, è la chiave di volta del nuovo sistema delineato. Il Piano si sviluppa sulla base di nuovo sistema integrato dei servizi che contempla e valorizza innanzitutto il ruolo dei diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio. Infatti, la Regione e gli enti locali devono agire in una logica di leale collaborazione che permetta la realizzazione di un governo integrato, e per questo più efficiente, del Servizio sanitario e dei servizi sociali.

A livello regionale è ubicata la Cabina di regia con compiti di definizione e concertazione delle politiche sociali e sanitarie (sono suoi componenti gli Assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, i sindaci ed i Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie). A livello locale abbiamo invece il Comitato di Distretto e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS), con funzioni di raccordo tra enti locali ed aziende sanitarie. L'integrazione si realizza inoltre attraverso forme associative tra enti locali nonché attraverso accordi gestionali tra Comuni ed aziende sanitarie, come ad esempio quelli per la costituzione di nuovi Uffici di Piano. Queste strutture rivestono un ruolo importante a livello distrettuale, costituendo essi uno strumento tecnico di supporto per la programmazione e gestione dei servizi. L'integrazione si sviluppa inoltre con l'Università, essenziale per quanto riguarda la ricerca, la formazione e l'innovazione nei servizi, attraverso la Conferenza Regione-Università.

L'ambito distrettuale diventa comunque la sede elettiva della integrazione, che si realizza tra: Comitato di Distretto (con il supporto degli Uffici di Piano), medici di famiglia (con i Nuclei delle cure primarie), servizi sanitari e sociali territoriali, servizi ospedalieri, utilizzo del Fondo regionale per la non autosufficienza, Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), soggetti privati profit e no-profit (volontariato, associazionismo). Questi ultimi possono infatti, attraverso l'accreditamento, partecipare all'erogazione di servizi per conto della pubblica amministrazione, condividendo i principi di trasparenza, sviluppo,

equità, efficienza ed economicità. I soggetti pubblici rimangono chiaramente titolari della funzione di programmazione, a cui partecipa anche il terzo settore; i privati invece sono chiamati a rispondere all'esigenza dei primi di poter disporre di produttori di servizi dotati di una specifica competenza tecnico-professionale, organizzativa ed imprenditoriale qualificata sulla base di criteri e requisiti certificati attraverso l'accreditamento.

Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, risultato della recentissima trasformazione aziendale delle ex-Ipab, sono nuovi soggetti pubblici, costituiti dai Comuni associati in ambito distrettuale o sub-distrettuale, con importanti funzioni nella produzione ed erogazione di servizi socio-sanitari e sociali. L'Asp permette una gestione unitaria e una qualificazione dei servizi grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo sviluppo dell'integrazione con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il welfare di comunità.

Il sistema reperisce le proprie risorse dalla fiscalità generale e dall'eventuale compartecipazione degli utenti, ispirata a criteri di equità e progressività. In specifico l'art. 46 della L. R. n. 2/03 istituisce il Fondo sociale regionale in cui confluiscono le risorse statali derivanti dalla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali (L. n. 328/2000), le risorse integrative regionali determinate con legge di bilancio, le eventuali ulteriori risorse statali ed europee vincolate a particolari interventi in campo sociale. Vi è poi il Fondo sociale regionale per le spese di investimento (art. 48 L. R. n. 2/03) finalizzato al miglioramento e mantenimento delle strutture. Infine, vi è il Fondo regionale per la non autosufficienza, a cui è assegnato un ruolo molto importante per il finanziamento del sistema integrato. Esso, infatti, si rivolge non solo agli anziani ma anche soggetti portatori di gravi disabilità cronicizzate o progressivamente degenerative e dunque tali da richiedere trattamenti di lungo periodo particolarmente complessi ed onerosi. Il Fondo è gestito a livello distrettuale, la sua alimentazione è demandata anche ad un maggiore e mirato prelievo fiscale ed è pertanto indispensabile che sia capace di produrre una maggiore equità nello sviluppo della rete dei servizi e migliori condizioni di

eguaglianza assistenziale con eguali opportunità di accesso, qualità nei trattamenti, equa contribuzione a carico dei cittadini. È finalizzato a potenziare la rete dei servizi, come ad esempio la domiciliarità, a contenere la compartecipazione delle persone alla spesa delle residenze, a riconoscere le forme di autorganizzazione delle famiglie con un'attenzione specifica alle c.d. "badanti" stranieri, prevedendone una formazione ad hoc, e alla promozione di forme innovative di assistenza.

Altro aspetto fondamentale è l'accesso al sistema integrato dei servizi, che prevede tre fasi: una di informazione, una di orientamento e una di presa in carico. Lo Sportello sociale, il Segretariato sociale di zona e la Carta dei servizi sociali sono tutti strumenti per garantire trasparenza ed immediatezza nella risposta ai bisogni.

La delibera in esame, poi, dedica un'area di analisi ai c.d. "bisogni complessi" che riguardano: a) la responsabilità familiare; b) l'infanzia e l'adolescenza; c) i giovani; d) gli anziani; e) le persone disabili; f) gli immigrati stranieri; g) la povertà e l'esclusione sociale.

Anche per quanto riguarda le politiche sanitarie, il provvedimento assembleare definisce gli ambiti prioritari di intervento, il primo dei quali è il governo clinico. Esso, attraverso una valorizzazione del ruolo del Collegio di Direzione (composto dal direttore di dipartimento, dai rappresentanti dei medici di medicina generale e dagli specialisti convenzionati), è stato istituzionalizzato all'interno delle Aziende sanitarie, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di salute della popolazione, di soddisfare le necessità di assistenza delle persone e di valorizzare il contributo clinico-professionale. Si opera inoltre la scelta di valorizzare l'integrazione sovra-aziendale con l'aggregazione nelle c.d. "aree vaste" (Emilia Ovest, Emilia Centrale e Romagna).

Il Distretto sanitario è la struttura centrale del sistema, costituendo esso l'articolazione del governo aziendale in ambito territoriale. Il Distretto assieme ai Servizi sociali dei Comuni svolge i compiti di programmazione e attuazione della pianificazione sociale e sanitaria territoriale mediante la costituzione degli Uffici di Piano; in ambito sanitario è

la sede dell'integrazione interdipartimentale, con particolare riferimento ai Dipartimenti delle cure primarie, di salute mentale e di sanità pubblica. Il sistema delle cure primarie costituisce una rete di strutture (Poliambulatori, Consultori, Nuclei delle cure primarie) che garantisce l'erogazione dei servizi. Ancora prima, va riportato che gli strumenti della programmazione che assumono rilevanza in ambito distrettuale sono individuati nel Piano di Zona per il benessere e la salute, nel Programma delle Attività Territoriali, nel Piano delle Attività per la non autosufficienza, nel Piano per la salute.

Circa i servizi ospedalieri, viene ricordato lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale di tipo hospice per gli anziani. In questo ambito, secondo il Piano, l'area delle Cure Intermedie dovrà assumere particolare rilevanza organizzativa e gestionale, utilizzando il momento residenziale della lungodegenza come anello di congiunzione, per garantire al cittadino la continuità assistenziale nel percorso di cura, dopo la dimissione dall'ospedale. Viene poi riconfermato, nell'organizzazione dei servizi, il modello organizzativo di Hub&Spoke, in

particolare in campo oncologico. Altre previsioni importanti riguardano la sanità pubblica e veterinaria, e la salute mentale.

Il Piano sottolinea che il processo di innovazione deve interessare non solo le politiche e la programmazione ma anche la capacità di introdurre le innovazioni tecnologiche e biomediche prodotte dalla ricerca, nonché quelle organizzative e professionali che sono richieste dai bisogni in evoluzione delle persone. La medicina rigenerativa, l'oncologia, le neuroscienze, la diagnostica avanzata sono i campi di intervento congiunto Università-Servizio sanitario regionale, il quale si sviluppa prioritariamente nelle quattro Aziende Ospedaliere-Universitarie. Destinato a tutte le Aziende sanitarie invece è il Programma di ricerca e innovazione delle Emilia-Romagna (PRIER) che si occupa della valutazione dell'impatto di specifici interventi e tecnologie, a partire dall'ambito cardiovascolare ed oncologico. Attenzione specifica è poi dedicata alle medicine non convenzionali: un Osservatorio regionale ha il compito di promuovere progetti di ricerca per verificare le possibilità di integrazione nei processi assistenziali dell'agopuntura, dell'omeopatia e della fitoterapia.

DELIBERA 12 NOVEMBRE 2008, N. 196

(Proposta di Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n. 1624 - Oggetto n. 4078, Prot. n. 26149)

Programma annuale 2008: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. R. n. 2/2003 in attuazione del Piano sociale e sanitario regionale

Il provvedimento indica quali sono i criteri da seguire e gli obiettivi da raggiungere nella ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale. La presente delibera va letta in concomitanza con l'altra del 22 maggio 2008, n. 175 recante il "Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010" essendone conseguente attuazione, e, quindi, si inserisce in un quadro di significative novità normative nel settore socio-sanitario. È chiaro che, come indicato nella stessa delibera, con successivi atti, la Giunta, al fine di dare attuazione al Programma qui in esame, provvederà concretamente a ripartire le risorse, ad individuare le azioni per il per-

seguimento degli obiettivi indicati e per il relativo monitoraggio, nonché a definire il percorso amministrativo-procedurale per garantire la realizzazione operativa del Programma stesso.

Alla determinazione del Fondo Sociale Regionale concorrono per l'anno 2008: a) le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali-anno 2008; b) le ulteriori risorse provenienti dal Fondo per le politiche della famiglia e dallo stanziamento per gli anni 2007-2009 per un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei ser-

vizi socio-educativi per la prima infanzia; c) le ulteriori risorse integrative regionali definite nel bilancio di previsione 2008-2010. Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia sono soggette a vincolo di utilizzo da parte dello Stato e, quindi, sono destinate a programmi finalizzati, e sono soggetti a specifico monitoraggio (valgono le indicazioni sancite nell'Intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2007). In particolare, queste risorse sono destinate allo sviluppo dei Centri per le famiglie, ad interventi per la conciliazione dei tempi di cura e lavoro, alla sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi per le famiglie numerose, al sostegno dell'affidamento familiare, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, ad iniziative per la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture socio-sanitarie.

Il complesso delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008, ad esclusione, come appena visto, del Fondo per le politiche della famiglia, è destinato, coerentemente alle indicazioni contenute nel Piano Sociale e Sanitario vigente, a sostegno:

- 1) dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture, nella misura minima del 2 % sul complesso del Fondo, con assegnazioni, attraverso convenzioni o, in alcuni casi,

bandi, ai Comuni, alle associazioni di Comuni, alle AUSL, alle ASP o ai soggetti privati senza scopo di lucro (art. 47, co. 2, lett. a, L. R. n. 2/03);

- 2) delle Province, per l'implementazione e la gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS), nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, co. 1, lett. c, L. R. n. 2/03), nella misura minima del 3,5 %, con una quota indistinta e quote finalizzate a determinati programmi provinciali, tra cui quello per l'integrazione degli stranieri;
- 3) dei Comuni, per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, co. 1, lett. b, L. R. n. 2/03), nella misura minima del 38 %, con una quota indistinta e quote finalizzate ad interventi a favore delle vittime di tratta e sfruttamento e delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale;
- 4) dei Comuni, per la costituzione, nell'ambito dei Piani di Zona, del Fondo sociale locale (art. 45 L. R. n. 2/03), nella misura del 24%;
- 5) del Piano per lo sviluppo, la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni, nella misura minima del 25%.

Infine, il provvedimento in esame sottolinea che andrà garantita la massima coerenza fra la programmazione delle risorse qui riportate e quelle del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2008, N. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

La legge in oggetto ha come obiettivo l'istituzione di un fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli (fino ai 25 anni di età) delle vittime di incidenti mortali verificatisi sul lavoro e aventi residenza, al momento del decesso, sul territorio regionale. L'art. 1 delinea le finalità della legge, ovvero, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno e, conseguentemente, la promozione di misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro. L'art. 2 istituisce, appunto, uno specifico fondo, le cui risorse è previsto possano essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato o da persone fisiche e giuridiche. L'art. 3 elenca una serie di requisiti per poter accedere al fondo, tra cui, in particolare: lo status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro anche qualora la vittima risultasse priva di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; età non superiore a venticinque

anni; genitore deceduto residente al momento del decesso sul territorio della regione Emilia Romagna; iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale, nonché reddito del nucleo familiare accertato secondo i criteri ISEE non superiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta. L'art. 4 prosegue specificando quali spese, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni da parte di chi eroga il servizio, debbono intendersi rimborsabili ad opera del fondo. Ancora, l'art. 5 prevede che la Giunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge adotti apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

L'art. 6 pone, infine, dei limiti temporali, prevedendo che i contributi siano riconosciuti per gli eventi mortali che si verifichino dal momento dell'entrata in vigore della legge.

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2008, N. 7

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico

La legge in oggetto novella, riscrivendoli, alcuni articoli della legge regionale n. 4 del 2000 recante "Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento", al fine di definire e disciplinare le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento. In particolare, l'articolo 3 della legge (che integra l'articolo 2 della legge 4 del 2000), prevede che chi abbia ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possa successivamente specializzarsi in cicloturismo, mountain bike, cicloturismo fuori strada, equiturismo, turismo acquatico nonché turismo subacqueo, lasciando comunque l'individuazione di ul-

teriori specializzazioni alla Province con successiva valutazione tecnica e approvazione da parte della regione. L'articolo prosegue poi nel suo ultimo comma, con la definizione di animatore turistico. Per tutte le attività professionali precedentemente elencate, l'articolo 4 prescrive le condizioni e i requisiti necessari al loro esercizio. L'articolo 5, disciplina la formazione professionale, disponendo che le attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento, siano programmate e autorizzate dalle Province. L'articolo 7, che sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 4 del 2000, dispone sull'istituzione di appositi elenchi concernenti

le diverse professioni turistiche ad opera della Provincia. È poi previsto che sempre la Provincia rilasci agli idonei, un attestato di idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento. L'articolo 8, dispone in capo ai comuni il compito di esercitare le funzioni amministrative e di controllo sulle attività professionali previste dalla legge. Spetta invece alla Provincia, in ossequio a quanto stabilito dal successivo articolo 9, disporre sulla sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle professioni elencate. Infine, è prevista una disposizione transitoria che permette alle Province di riconoscere a coloro che entro centottanta giorni ne facciano richiesta, l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico se in

possesso di un titolo di idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome, ovvero, se abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabile a quelle contenute nella legge e lo dimostrino fiscalmente. Per quanto invece riguarda la specializzazione in turismo subacqueo, può essere concessa a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio di guida ambientale-escursionistica, possano comunque dimostrare di avere effettuato, nei due anni precedenti al 31 dicembre 2007, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di avere frequentato con profitto un corso per primo intervento o equipollente.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 14

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Con la legge in oggetto, composta di cinquantadue articoli, la Regione Emilia-Romagna pone al centro della propria azione politico-amministrativa, i bambini, gli adolescenti ed i giovani riconoscendoli come soggetti aventi autonomi diritti. La legge rappresenta una sorta di legge quadro per il riordino della materia e per la sua semplificazione. L'art. 50 infatti, prevede l'abrogazione di alcune norme regionali: l.r. 28.12.1999 n. 40; l.r. 25.06.1996, n. 21; l.r. 25.10.1997 n. 34 e l.r. 08.08.2001 n. 23. Nel fare questo, riconosce il ruolo conquistato dagli enti locali in particolare, specificando le competenze spettanti a Regione, Province e Comuni così evitando una sovrapposizione di interventi e coordinandone invece le politiche. L'articolo si divide in quattro parti: la prima contenente disposizioni generali nelle quali vengono individuati i principi ispiratori della legge, gli obiettivi e la metodologia attuativa, nonché le competenze e le funzioni attribuite a Comuni, Province e Regione. Da segnalare, in particolare, l'articolo 7 che prevede l'istituzione dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia Romagna e che assume le compe-

tenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La parte seconda, dedicata a bambini e adolescenti riserva il suo titolo I ad obiettivi e programmi regionali, mentre il titolo II è riservato al sistema dei servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, da evidenziare il riconoscimento che viene dato all'educazione alla salute quale fondamentale strumento di crescita e formazione di bambini e adolescenti, nonché la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche. L'articolo 15 della legge in esame, prevede che i comuni, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità, possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli, finalizzati alla promozione del benessere delle famiglie con figli, con particolare attenzione ai nuclei in cui vi sia un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili. Per quanto invece riguarda gli strumenti per l'integrazione delle politiche, la legge prevede l'istituzione, presso ogni provincia, di un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, l'art. 22, prevede l'istituzione presso

L'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale di un organismo consultivo quale il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che assume le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD). Particolare attenzione viene rivolta dalla legge in oggetto ai minori vittime di reato e ai minori autori di reati. Nel primo caso si prevede che la regione promuova delle azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e delle scuole, dei pediatri e dei medici, degli assistenti sanitari, degli operatori delle strutture sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti che in diversa misura costituiscono il sistema di protezione di bambini e adolescenti nonché, l'attivazione di punti di ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile. Nel secondo caso, la Regione, promuove intese con il Ministero della giustizia e con le organizzazioni del terzo settore per forme e modalità di intervento per la realizzazione della funzione educativa del procedimento e della misura penale. Ancora, la legge presta particolare attenzione al diritto di ogni bambino ad una famiglia e all'accoglienza in comunità, promuovendo però al contempo la prevenzione ed il contrasto dell'abbandono. La terza parte della legge è dedicata ai giovani. La regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani. Ne favorisce il pieno sviluppo della personalità sul piano culturale, sociale ed eco-

nomico, sostenendone l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni promuovendone e valorizzandone le forme associative anche per lo svolgimento di attività di interesse generale e sociale. Proprio al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta istituisce appositi organismi di coordinamento con il cui supporto presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani. Inoltre, l'art. 34 prevede che la regione indica periodicamente una conferenza denominata Forum Giovani, quale luogo privilegiato di incontro tra giovani e istituzione regionale. Tra le azioni a sostegno e a favore dei giovani, si prevedono forme incentivanti per le attività di formazione superiore, continua e permanente, nonché la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale. Ancora, prevede che sia individuato nell'ambito del fondo di garanzia previsto dalla legge regionale 24 del 2001, una quota di riserve destinate al pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte dei giovani. Da ultimo, la parte quarta concerne le norme finanziarie e finali in cui si prevede l'istituzione di un fondo per le giovani generazioni necessario per raggiungere gli obiettivi e le finalità contenute nella legge.

LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2008, N. 18

Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei giusti

La legge regionale n. 18 del 2008 ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per la "Memoria dei giusti", cioè per la memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che nella loro vita hanno compiuto gesti ed opere volte a salvare la vita degli ebrei, o più in generale, di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanità.

In tal senso, la Regione si impegna a promuovere e sostenere, anche attraverso l'indizione di bandi riservati a scuole, orga-

nizzazioni senza finalità di lucro, università ed enti locali, diversi tipi di iniziative quali: studi, ricerche, convegni, corsi di formazione, documentazione da rendere accessibile presso musei, biblioteche, centri studi, ecc. La legge regionale in esame provvede ad istituire il Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti con il compito di valutare le iniziative che Regione intende patrocinare, promuovere o sostenere.

DELIBERA 10 GIUGNO 2008, N. 177

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651 - Oggetto n. 3603, Prot. n. 13628)

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003). Anno 2008.

Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005/2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. n. 27/2005

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 27 del 2005).

DELIBERA 10 GIUGNO 2008, N. 178

(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 65 - Oggetto n. 3605 - Prot. n. 136290)

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni.

Anno 2008. Conferma dei criteri già approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 20 del 2005).

DELIBERA 22 LUGLIO 2008, N. 183

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1029 - Oggetto n. 3810, Prot. n. 17278)

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10 - 2010/11 e 2011/12

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 87 del 2006).

DELIBERA 23 SETTEMBRE 2008, N. 187

(Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1049 - Oggetto n. 3830, Prot. n. 21052)

L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000. Programma regionale per l'impiantistica sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 59 del 2006).

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 201

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843 - Oggetto n. 4176, Prot. n. 28202)

Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 27 del 2005).

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 202

(Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844 - Oggetto n. 4177, Prot. n. 28204)

*Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni.
Triennio 2009-2011 - L. R. 10 gennaio 2000, n. 1*

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 20 del 2005)

DELIBERA 3 DICEMBRE 2008, N. 203

(Proposta della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, n. 1914 - Oggetto n. 4193, Prot. n. 28205)

Programma regionale in materia di spettacolo ai sensi della L.R. 13/99 – art. 5. Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2009-2011

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 38 del 2005).

LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2008, N. 8

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 novembre 1999, n. 34
"Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum"*

La legge regionale n. 8 del 2008 scaturisce dall'esigenza di adeguamento dell'ordinamento regionale al nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna (l.r. 31 marzo 2005, n. 13) sotto il profilo della partecipazione del cittadino ai processi decisionali dei pubblici poteri. Tale adeguamento ha avuto ad oggetto modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 recante "Testo Unico in materia di iniziativa popolare e referendum" relativamente agli istituti di partecipazione, cioè all'iniziativa legislativa popolare, al referendum abrogativo, al referendum consultivo, all'istruttoria pubblica.

Per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell'art. 18 dello Statuto, si è previsto, in caso di iniziativa esercitata da parte di uno o più Consigli comunali, un aumento della corrispondente popolazione rappresentata (da 5.000 si passa a 50.000 abitanti). Inoltre il giudizio sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa popolare e la delibera sulla sua validità, in precedenza spettanti rispettivamente alla Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare e all'Ufficio di Presidenza, sono stati attribuiti alla Consulta di garanzia statutaria. Infine, in attuazione dell'art. 18, comma 6, dello Statuto, si è prevista la possibilità, per i soggetti titolari del diritto d'iniziativa popolare (5.000 elettori, ciascun Consiglio provinciale, uno o più Consigli comunali che raggiungano almeno 50.000 abitanti), di sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse che, a differenza di quanto prescritto circa l'ammissibilità della proposta d'iniziativa legislativa, non risulta subordinata alla sussistenza di competenza regionale nella materia oggetto della relativa proposta. Riguardo al referendum abrogativo di leggi, regolamenti o atti amministrativi di interesse generale, la legge n. 34 del 1999 è stata adeguata al nuovo art. 20 dello Statuto il quale amplia l'elenco degli atti non sottoponibili a referendum, cioè lo Statuto, i regolamenti interni degli organi regionali, le norme che regolano il

funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria, le leggi tributarie e di bilancio, le leggi elettorali, le leggi di attuazione ed esecuzione di normative comunitarie, le leggi di attuazione e ratifica di accordi internazionali ed i regolamenti attuativi delle suddette leggi. Inoltre, si è previsto che l'abrogazione di leggi comporti anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate. La Consulta di garanzia statutaria assume un ruolo centrale anche rispetto alla vicenda referendaria pronunciandosi sull'ammissibilità e validità delle richieste di referendum nonché sulla procedibilità definitiva di quest'ultimo. Resta ferma la competenza del Presidente della Giunta in merito alla indizione del referendum.

La disciplina del referendum consultivo, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto, prevede un elenco tassativo dei soggetti legittimati alla proposta referendaria (80.000 iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se residenti regolarmente e continuamente da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna; 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/5 degli abitanti della Regione; 4 Consigli provinciali) e precisa che, ove ne sussistano i presupposti, l'Assemblea delibera (non più "può deliberare") l'indizione del referendum per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti; mentre possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure di referendum abrogativo. Il giudizio di ammissibilità sul quesito referendario spetta alla Consulta di garanzia statutaria cui compete anche pronunciarsi sulla regolarità della proposta.

Infine, viene inserito il nuovo Titolo V-bis relativo all'istruttoria pubblica allo scopo di includere maggiormente la società civile nei processi decisionali politico-normativi. L'istruttoria può essere esperita nei confronti di procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, regolarmente presentati o formalizzati, di competenza sia dell'Assemblea che della Giunta. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età tra i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi nonché le persone che - al di fuori dei casi precedenti - esercitano nel territorio regionale, da almeno un anno, la propria at-

tività di lavoro o studio. La richiesta di istruttoria deve essere presentata, da un comitato promotore, composto da almeno 20 elettori, il quale, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, dovrà raccogliere le 5.000 firme necessarie ai sensi dello Statuto. In seguito al deposito di tali firme presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il Direttore generale dell'Assemblea ne verifica la regolarità e trasmette la richiesta al Presidente dell'Assemblea. Entro 60 giorni dal deposito, l'Assemblea può indire l'istruttoria di cui, il responsabile del procedimento, con mezzi idonei, dà avviso alla popolazione. Entro 30 giorni, ma non prima di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, deve tenersi l'istruttoria che dovrà concludersi, salvo motivate deroghe, nei successivi 30 giorni.

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16

Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale

La Legge regionale n. 16/2008, dà attuazione agli artt. 12, 13 e 25 dello Statuto, facendo seguito alla riforma costituzionale del titolo V ed alle leggi di procedura statali (legge 131/2003 e Legge 11/2005) cui l'art. 117 della Costituzione rimanda.

L'art. 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, afferma espressamente il diritto e dovere delle Regioni e Province autonome italiane di partecipare sia alla formazione degli atti normativi comunitari che alla loro successiva attuazione, nelle materie che sono assegnate dalla stessa Costituzione alla competenza regionale.

Lo Stato ha poi dato attuazione a questa parte della riforma con apposite norme di procedura - la legge 11/2005 e la legge 131/2005, art. 5 - che devono essere rispettate da ciascuna Regione nel delineare, all'interno dei rispettivi ordinamenti, le proprie procedure. Una caratteristica delle norme di procedura

statali è la valorizzazione del ruolo parlamentare, elemento che caratterizza anche lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna che, all'articolo 12, nel prevedere espressamente la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione degli atti comunitari, rimanda in più punti alla legge regionale anche per le modalità di coinvolgimento dell'Assemblea legislativa nel processo decisionale, sia di formazione che di attuazione delle norme comunitarie, ricordando in particolare il diritto all'informazione, sia preventiva che successiva. Come per la partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, importanti sviluppi relativi all'esercizio di attività regionali di rilievo internazionale sono derivati dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la quale ha sancito l'esistenza di un vero e proprio potere estero regionale. Ciò è avvenuto, in particolare, tramite l'espressa previsione, contenuta nell'articolo 117, comma 9, della Costituzione, della

possibilità per le Regioni di concludere accordi con altri Stati ed intese con enti interni ad altro Stato. È inoltre previsto che le Regioni provvedano, nelle materie di loro competenza, all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato. La legge 131/2003 ha provveduto poi a specificare quanto previsto dal testo novellato della Costituzione, definendo una serie di obblighi procedurali volti a stabilire le modalità concrete di conclusione degli accordi e delle intese e quelle relative all'attuazione ed esecuzione degli accordi conclusi dallo Stato, anche alla luce del necessario coordinamento che deve sussistere tra l'azione regionale e le scelte e gli indirizzi di politica estera dello Stato (articolo 6).

Di seguito, in sintesi, sono individuati gli aspetti principali della legge regionale in riferimento ai Capi II, III, del Titolo I e al Titolo II.

Capo II

Partecipazione della Regione al processo decisionale comunitario

1. Il rapporto Giunta-Assemblea

Tra gli aspetti più importanti e innovativi della legge regionale, un apposito articolo (articolo 4) è dedicato al rapporto Giunta-Assemblea e dà attuazione specifica all'art. 12 dello Statuto in riferimento al diritto di informazione preventiva e successiva dell'Assemblea. Il diritto di informazione previsto dallo Statuto è declinato in riferimento a singoli momenti del processo decisionale ascendente e discendente, ed è poi ulteriormente specificato nell'articolato. L'informazione sarà assicurata in via informatica, con modalità attuative che saranno individuate d'intesa tra Giunta e Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. La sessione comunitaria

Il cuore della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario è rappresentato dalla sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa (articolo 5). Si tratta del momento principale della valutazione di ciò che è stato fatto dalla Regione nell'anno precedente per l'adeguamento agli obblighi comunitari (fase discendente) e, insieme, della riflessione proiettata al futuro, in riferimento agli atti e alle proposte che saranno presen-

tati dalla Commissione europea nelle materie di competenza regionale (fase ascendente). La sessione comunitaria consentirà dunque all'Assemblea l'esame della relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e, contestualmente, del programma legislativo annuale della Commissione europea, concludendosi con l'eventuale approvazione di un apposito atto di indirizzo. L'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

3. La fase ascendente

Successivamente, la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario potrà proseguire poi con l'invio di osservazioni su singoli atti e proposte comunitari (art. 6), da parte dell'Assemblea o da parte della Giunta, in applicazione delle procedure previste dalla Legge 11/2005. Un apposito articolo è poi dedicato al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 7) nelle proposte e atti europei che riguardano materie di competenza regionale. L'art. 7 individua il ruolo dell'Assemblea legislativa, tanto nelle sedi di cooperazione interistituzionale (attualmente, ad esempio, con il Comitato delle Regioni e, nell'eventualità, anche in cooperazione con il Parlamento nazionale), quanto nei rapporti con la Giunta, alla quale sono comunicati gli esiti anche ai fini della posizione regionale sulla proposta, da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura. Anche in questo caso, l'art. 38 del Regolamento interno è la norma di riferimento per la procedura applicabile presso l'Assemblea legislativa.

4. La fase discendente e la legge comunitaria regionale

Nella stessa sessione comunitaria, che si svolgerà entro il mese di aprile di ogni anno e secondo le procedure individuate dall'articolo 38 del nuovo regolamento interno, l'Assemblea potrà anche prendere in esame il progetto di legge comunitaria regionale, predisposto dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'art. 8 fornisce una definizione di legge comunitaria regionale.

Si fa salva poi la possibilità che l'attuazione degli obblighi comunitari possa avvenire anche con specifiche misure di attuazione, al di fuori della legge comunitaria regionale.

Capo III

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. Completamento dello "strumentario" a disposizione della Regione per l'esercizio di attività di rilievo internazionale

La legge regionale integra, sulla base della novella costituzionale del 2001 e delle leggi statali di attuazione, gli strumenti per l'esercizio delle attività internazionali della Regione già previsti in leggi regionali precedenti (in particolare, nella legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, legge "Vandelli"), precisando, in particolare, le modalità di conclusione di intese ed accordi di rilievo internazionale e di esecuzione ed attuazione degli accordi conclusi dallo Stato e disciplinando altresì i

rapporti che devono sussistere al riguardo tra Giunta ed Assemblea legislativa al fine di garantire a quest'ultima la più ampia informazione e partecipazione.

2. Previsione di sessioni internazionali

Tra gli strumenti maggiormente innovativi introdotti dalla legge per garantire all'Assemblea legislativa l'informazione e la partecipazione necessaria sulle attività di rilievo internazionale figura – all'articolo 20 – la previsione di un'apposita sessione sulle relazioni internazionali, nella quale valutare le attività svolte in base alla programmazione pluriennale e le future linee di sviluppo. Titolo II - Rapporti interregionali Rapporti interregionali Anche la disposizione relativa alla procedura di conclusione delle intese interregionali persegue l'obiettivo principale, comune a tutte le parti di questa legge, di garantire all'Assemblea legislativa un'informazione preventiva e successiva ed un'ampia partecipazione alla conclusione delle intese.

ANNO 2009

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2009, N. 7

*Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28*

La legge regionale n. 7 del 2009, al fine di garantire un contenimento dei costi ed una razionalizzazione e semplificazione della materia, modifica le modalità di pubblicazione e distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), sancendo il passaggio dalla gestione mista cartacea - informatica all'esclusiva gestione telematica. In particolare, l'art. 1 definisce il BURERT, redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, quale strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, provenienti dalla Regione o da altre Amministrazioni, ferme restando le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti previste dall'ordinamento. L'art. 2 prevede che la consultazione del BURERT sia libera e gratuita, sia sul sito web della Regione, sia presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche Regionali e degli Enti locali. Si garantisce, inoltre, la possibilità di chiedere il rilascio di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento di un contributo corrispondente a quello previsto per l'estrazione di copia degli atti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 3, sono pubblicati nel Supplemento speciale del BURERT, ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea. L'art. 4, invece, contiene un elenco degli atti soggetti a pubblicazione, stabilendo che il BURERT si articola in tre parti: la prima dedicata agli atti a contenuto normativo; la seconda agli atti amministrativi della Regione e di altri Enti o Amministrazioni; la terza ad avvisi e bandi relativi a concorsi e gare. L'art. 5 disciplina l'ordinamento del BURERT, devolvendo alle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale la direzione, redazione, amministrazione e pubblicazione del Bollettino. L'art. 6 stabilisce che i testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel

BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale. Quest'ultimo, munito di timbro e visto del Presidente della Regione, risulta inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, conservata presso la Presidenza della Giunta. L'art. 7 assicura, nel caso in cui una legge o un regolamento subisca modifiche, da un lato, la redazione di testi coordinati da pubblicare sulla banca dati collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, dall'altro il collegamento telematico tra il testo dell'atto normativo di modifica pubblicato nel BURERT ed il testo vigente dell'atto stesso, come risulta coordinato a seguito delle modifiche intervenute, contenuto nella banca dati. L'art. 8, infine, abroga la precedente legge regionale n. 28 del 1987, che aveva sin'ora disciplinato la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi regionali sul BUR.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 17

*Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117
 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
 San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche
 e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna*

L'art. 132 della Costituzione al comma 2 recita: "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra."

La presente legge regionale riporta tutte le misure necessarie, soprattutto per garantire continuità nell'erogazione dei servizi, per dare attuazione alla legge costituzionale n. 117/09, che prevede il distacco dei summenzionati Comuni dalle Marche e la loro aggregazione all'Emilia-Romagna, ed in specifico alla Provincia di Rimini. Gli interventi contenuti in questa legge sono indirizzati quindi, in via prioritaria, a tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e "gli altri interessi primari dei cittadini interessati," con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente. Si conferisce al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna il potere di adottare "decreti ricognitivi" che pongano in essere compiutamente il processo di aggregazione. I suddetti decreti forniscono supporto al Commissario (figura prevista dal legislatore costituzionale) e sono emanati sentiti i Comuni interessati. I decreti presidenziali hanno ad oggetto, tra le altre cose, l'indicazione dei casi in cui l'aggregazione richieda necessariamente atti della nostra Regione o di altri enti o aziende regionali o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali che rappresentano il presupposto di atti di natura autorizzatoria e abilitativa. Si specifica poi, al riguardo, che nelle more dell'adozione di questi nuovi atti amministrativi, continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti già adottati all'entrata in vigore della presente legge. Inoltre, per i procedimenti in corso per il rilascio di atti

di natura autorizzatoria e abilitativa, la loro conclusione diventa di competenza degli enti della nostra Regione, i quali però sono tenuti ad applicare la normativa marchigiana.

È previsto poi uno specifico articolo per la Comunità montana dell'Alta Valmarecchia: essa infatti sulla base della nostra legge regionale n. 10/08 viene, con decreto del Presidente della Giunta, confermata o modificata nel suo ambito territoriale o soppressa con l'eventuale creazione di una Unione di Comuni.

I nuovi Comuni aggregatisi alla Regione Emilia-Romagna, inoltre, entro 24 mesi devono adeguare la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale n. 20/2000. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) e del Regolamento urbanistico edilizio (RUE), i Comuni interessati applicano le disposizioni della Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Ad essi è però già applicabile la disciplina del c.d. "Piano casa," contenuta nel Titolo III della nostra legge regionale n. 6/09. Come pure si può già applicare la legge regionale n. 19/08 sulla riduzione del rischio sismico. La presente legge disciplina poi il passaggio dei beni mobili ed immobili da una Regione all'altra, e dalla Provincia di Pesaro - Urbino a quella di Rimini, nonché del personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario nazionale.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 21

*Modifica della legge regionale 24 maggio 2004, n. 1
(Sviluppo regionale della società dell'informazione)*

Le leggi già in vigore cui riferirsi per comprendere appieno il contenuto della nuova normativa sono: la L.r. n. 11/04 sullo "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e la n. 12/05 per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. L'Intercent-ER, infatti, è un'agenzia della Regione attraverso cui si possono acquistare prodotti o servizi con prezzi più convenienti rispetto a quelli di mercato venduti al pubblico.

La presente legge, pertanto, intervenendo sulla precedente L.R. n. 11/04, consente l'utilizzo della piattaforma di Intercent-ER non solo ai soggetti di diritto pubblico, anche alle associazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio di volontariato dell'Emilia-Romagna. L'apertura di questo strumento telematico anche al mondo del volontariato consentirà pertanto forti economie negli acquisti.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2009, N. 24:

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012

Della legge in oggetto, a parte gli interventi di carattere finanziario e le norme di modifica di precedenti disposizioni legislative, rileva evidenziare il contenuto dell'art. 53, il quale si occupa della disciplina del procedimento e delle spese elettorali. Tale articolo ribadisce l'applicazione, fino all'approvazione di diverse disposizioni, della disciplina statale in materia elettorale, costituita dalla legge n. 108 del 1968, dalla legge n. 43 del 1995 e dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, fatta salva, la disciplina specificamente prevista dallo stesso art. 53, in relazione alla competenza ad adottare i decreti

di indizione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, che viene innovativamente attribuita al Presidente della Giunta (e, quindi, non più al prefetto, ai sensi della legge n. 108 del 1968). Inoltre, per ottimizzare la gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici statali competenti in materia, l'articolo dispone che possano essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, restando a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 28

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione

In attuazione di politiche comunitarie e nazionali, la presente legge vuole introdurre in Regione i c.d. "acquisti verdi," rispondenti a cri-

teri di sostenibilità ambientale, ovvero, rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali. Espressa-

mente la legge dispone che, nelle procedure di acquisto, le stazioni appaltanti della P.A. e la centrale di committenza regionale, ossia l'Intercenter, introducano criteri di sostenibilità ambientale (ovvero GPP "Green Public Procurement").

Il Piano d'azione ambientale regionale (di cui all'art. 99 L.R. n. 3/99) indica quali siano questi criteri, pur potendo la Regione introdurre ulteriori più avanzati, e comunque nel rispetto di quelli individuati dall'art. 1, co. 1126, della legge n. 296/06 (finanziaria nazionale).

La legge prevede, comunque, che nelle pro-

cedure d'acquisto la Regione applichi i c.d. "criteri ambientali minimi," fissati con decreti del Ministro dell'Ambiente. Inoltre, si prevede che la Regione adotti delle linee guida, tese a promuovere i piani d'azione di sostenibilità ambientale presso gli enti locali.

Infatti, si stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un Piano di azione triennale, che definisca un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure di acquisto.

DELIBERE 25 FEBBRAIO 2009, N. 210

(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2455 - Oggetto n. 4343, Prot. n. 5488)

Piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna 2009-2011

DELIBERA 27 SETTEMBRE 2006, N. 78

(Proposta della Giunta regionale in data 4 settembre 2006, n. 1204 - Oggetto n. 1682, Prot. n. 15354)

Approvazione del piano triennale sulle attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna

La delibera in oggetto, relativa al piano triennale delle attività di rilievo internazionale della Regione, discende dall'attuazione delle leggi regionali n. 6 del 2004 e 16 del 2008. Il documento preliminarmente dà conto dei risultati ottenuti dal precedente piano relativo al triennio 2006-2008, che ha rappresentato il primo quadro programmatico per la formulazione degli orientamenti strategici in materia di relazioni internazionali, e ha contribuito all'individuazione delle aree e dei temi attorno ai quali sviluppare le specifiche attività, sia in termini di relazioni di partenariato, che di attività di cooperazione internazionale (delibera n. 78 del 2006). Il piano 2009-2011 oltre a puntare ad una maggiore integrazione tra le politiche dei vari settori dell'amministrazione, fornisce alcune valutazioni in merito ai mutamenti esterni intervenuti, sia in materia legislativa e programmatica, che di ordine politico a livello europeo ed internazionale.

Obiettivo generale del piano è di sviluppare la promozione e presenza a livello internazionale del sistema Regione nei suoi aspetti sociali ed economici, mirando allo stesso tempo all'integrazione e alla valorizzazione delle competenze dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e impegnati in attività internazionali.

Nel complesso sistema di relazioni a più livelli territoriali che il piano indica, particolare importanza viene assegnata agli accordi e alle intese fra Regione, Stati e Enti sub-statali esteri. Viene inoltre ribadita l'importanza di una interregionalità degli interventi e, in primo luogo, della collaborazione con le Regioni italiane.

Il documento, inoltre, indica le linee di riferi-

mento generale che connoteranno le attività internazionali della Regione e il quadro degli obiettivi e delle attività che si intendono sviluppare nelle macroaree geografiche individuate, quali: l'Unione Europea; i Paesi candidati all'adesione e potenziali candidati; l'area del vicinato dell'Est Europa; il Mediterraneo; l'Africa sub-sahariana; l'America del Nord, l'America del sud, con particolare riferimento al Cono Sud dell'America Latina; i grandi Paesi dell'Asia, in particolare, Cina e India.

Il piano indica poi le priorità geografiche per quelli che vengono definiti i programmi integrati d'area all'estero, cioè le iniziative regionali che, nella fase di ideazione, pianificazione e successiva attuazione, vedono il coinvolgimento e il coordinamento di differenti specifiche competenze tecniche e istituzionali dei diversi settori dell'amministrazione regionale e locale, nonché delle risorse e competenze espresse dalla società civile.

DELIBERA 22 DICEMBRE 2009, N. 268

(Proposta della Giunta regionale in data 9 novembre 2009, n. 1775 - Oggetto n. 5103, Prot. n. 36407)

Programma regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis)

Il programma per la montagna oggetto della presente delibera si riferisce al triennio 2009-2011 e definisce, tra gli altri, le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane e i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna. Il programma è suddiviso in due parti: nella prima parte viene analizzata la situazione relativa alle zone montane della regione, individuandone i punti di forza e le criticità, nella seconda, invece, sono individuati i contenuti e gli obiettivi del programma per lo sviluppo della montagna. Il programma individua come priorità il raggiungimento a lungo termine di una maggiore sicurezza del territorio per favorire l'insediamento ed il permanere delle comunità locali e standard migliori di qualità della vita e del benessere dei residenti al fine di realizzare modelli di "montagne ospitali".

Viene inoltre dato risalto alla necessità di realizzare una maggiore attrattività della montagna al fine di intercettare nuovi residenti, così come imprese e turisti, e rinforzare così il sistema sociale ed economico locale, in particolare da realizzare nelle zone con più alto tasso di spopolamento.

Il programma si pone anche il fine di favorire processi di cambiamento in senso innovativo del sistema produttivo e del sistema sociale locale. Si rivolge quindi l'attenzione ad una rinnovata competitività del sistema produttivo delle aree interessate, in particolare ai versanti dell'agricoltura e dell'ambiente. In sostanza, lo scopo è quello di promuovere uno sviluppo di elevata qualità sociale in grado di combinare competitività con elevati standard di vita e di coesione sociale nelle aree appenniniche mediante una programmazione coordinata in grado di agevolare la piena integrazione del territorio montano nel sistema regionale e, al contempo, di mettere in valore le specificità e le eccellenze presenti nelle sue diverse aree. Vengono inoltre individuati alcuni obiettivi di sviluppo quali: la promozione della difesa attiva del territorio e la valorizzazione del bo-

sco; la promozione della fruizione integrata dell'Appennino; il potenziamento dei servizi alla persona ed al territorio; l'impulso e l'innovazione dell'economia montana; la valorizzazione del paesaggio, della biodiversità ambientale e la promozione dell'uso sostenibile delle risorse.

Per quanto riguarda il riparto dei fondi, il cinquanta per cento delle risorse disponibili (nazionali e regionali) andranno, per il sessanta per cento, in proporzione alle superfici delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti; il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. Le residue risorse saranno assegnate a favore dei singoli accordi-quadro sulla base di criteri di premialità, definiti con apposito atto della Giunta.

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2009, N. 1

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

Con la legge n. 1 del 2009 la Regione Emilia-Romagna definisce il calendario venatorio regionale relativamente alle stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. La legge in esame provvede ad individuare le specie cacciabili ed i corrispondenti periodi di caccia (art. 3), le giornate e le forme di caccia (art. 4), gli orari venatori (art. 5). Si prevedono, inoltre, i periodi per la mobilità e l'addestramento dei cani al fine di evitare danni alle colture agricole (art. 7), nonché le misure per la salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale (art. 8). La legge regionale, all'art. 9, introduce un'importante innovazione, riproponendo le misure di conservazione da adottare nelle Zone di protezione speciale

(ZPS) previste in una specifica norma statale (DM 184/2007). In particolare, viene sancito il divieto di: abbattere esemplari appartenenti alla specie "Moretta"; effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1 settembre con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati, ecc. Il successivo articolo 10 detta prescrizioni puntuali sull'uso del nuovo tesserino di caccia. Infine, con l'art. 11 si interviene sul comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994, recuperando la figura della guardia venatoria volontaria provinciale. Fatta eccezione per l'art. 11, le norme della legge regionale n. 1 del 2009 hanno validità triennale riferendosi alle stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2009, N. 4

Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

La legge in esame, persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del territorio regionale attraverso le attività del settore agricolo, in particolare, promuovendo lo sviluppo dell'agriturismo e la multifunzionalità delle aziende agricole. Il titolo I, intitolato agriturismo e attività connesse, definisce l'attività agrituristiche nonché la sua connessione e complementarietà con l'attività agricola, delineando le funzioni in materia svolte da Regione, Province Comunità Montane e Comuni. In particolare, sono previsti incentivi per aumentare la ricettività delle strutture al fine di promuovere la produzione agroalimentare regionale tipica. Sono previste strutture con un massimo di dodici camere per i territori di pianura, diciotto nei territori montani o all'interno di parchi.

Viene invece prevista una particolare forma di agriturismo denominata "Ospitalità rurale fa-

miliare" da svolgersi nei soli territori delle Comunità montane o Unioni di comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali e protette, ovvero nelle zone siti di interesse comunitario e nelle zone di protezione speciale. In questo caso, la ricettività è limitata a poche persone e la possibilità di somministrazione dei pasti è garantita solo a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità.

La legge dispone poi di una serie di vincoli e obblighi. In particolare, il titolare dell'agriturismo dovrà essere un imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del cod. civ. e dedicare il numero maggiore di giornate lavorative all'attività agricola e le strutture agrituristiche potranno essere create solo all'interno di edifici già esistenti in azienda. L'80% dei prodotti utilizzati per i pasti dovranno provenire dall'azienda stessa o da aziende agricole del territorio o essere costituiti da prodotti regio-

nali a marchio controllato; per la restante parte, i pasti e le bevande dovranno comunque, preferibilmente, provenire da produzioni di artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali. L'attività di ristorazione, ammessa nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, non può superare la media dei cinquanta pasti giornalieri su base mensile. Tale limite potrà comunque essere elevato di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola presente nell'agriturismo. La legge prevede, inoltre, che le aziende agrituristiche siano soggette a forme di controllo con cadenza almeno triennale da parte degli enti territoriali, per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in oggetto, nonché controlli effettuati dai competenti organi, volti a verificare l'igiene e la sicurezza alimentare e ambientale. In caso di mancato rispetto delle regole, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività. Molto in-

teressante, la previsione di una semplificazione dei processi di autorizzazione: per iniziare l'attività sarà infatti sufficiente presentare a Comune e ASL una dichiarazione di inizio attività. Il titolo II è invece dedicato alle fattorie didattiche ossia alle imprese agricole singole o associate che svolgono, oltre alle tradizionali attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altre tipologie di utenze, finalizzate alla conoscenza del territorio rurale, dei prodotti dell'agricoltura, alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda. Per potere svolgere tali attività, la legge prescrive la frequenza al corso di formazione per operatore di fattoria didattica, nonché l'iscrizione presso l'apposito elenco provinciale. Il titolo III, dispone in merito agli elenchi provinciali degli operatori agrituristiche e di fattoria didattica, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione. Infine, il titolo IV detta le disposizioni finali disponendo anche sugli oneri finanziari.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 16

*Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente.
Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo*

La legge, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento, disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente, ossia quelle impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza diritto di impianto, e non riguarda i vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

Il potere di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione, con conseguente introito, spetta alle Province e alle Comunità Montane ai sensi della l.r. n. 15/97, nonché agli altri enti subentrati a queste ultime sulla base della l.r. n. 10/08.

La legge scinde poi i periodi in cui è avvenuto l'impianto. Quelli posteriori al 31 agosto 1998 devono essere estirpati dal produttore.

Più in specifico, inoltre, per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione annuale di Euro 12.000,00 ad ettaro, con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Se gli impianti sono stati realizzati dopo questa data, la sanzione decorre subito dal momento della realizzazione. Fino a quando non avviene l'estirpazione, la sanzione è nuovamente applicata ogni dodici mesi.

Invece, gli impianti realizzati illegalmente sino al 31 agosto 1998 e mai regolarizzati, ai sensi del Regolamento CE n. 1493/99, possono essere regolarizzati entro il 31 dicembre 2009. Il conduttore delle superfici vitate presenta all'uopo domanda alle Amministrazioni sopra indicate, entro il 30 novembre 2009, allegando l'attestazione di avvenuto paga-

mento della sanzione di Euro 6.000,00 ad ettaro e copia dei contratti di distillazione (se le uve e i prodotti da esse derivati sono stati a ciò destinati). I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione, sono soggetti alla sanzione di Euro 1.000,00 ad ettaro per ogni anno di mancato avvio, fino a un massimo comunque di Euro 5.000,00. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre 2009, previa verifica dei requisiti di cui ai Regolamenti CE n. 1234/07 e n. 555/08, e vale come attestato di reimpianto. Se non si procede alla regolarizzazione secondo queste modalità, non solo devono essere estirpate le viti illegali, ma vi è anche una sanzione di Euro 12.000,00 ad ettaro. In attesa dell'estirpazione o della regolarizzazione, le uve e i prodotti dalle stesse ottenuti possono soltanto essere destinate, a spese del produttore, a vendemmia verde o a distillazione. Sono previste poi dalla legge una serie di obblighi che non riguardano la regolarizzazione delle viti illegali. In primo luogo, il produttore ogni anno deve comunicare all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale con proprio atto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione di questa leg-

ge. Sono previste sanzioni per il produttore che non ottempera a quest'obbligo o lo fa in maniera incompleta o inesatta. In secondo luogo, sono fissate norme apposite sul potenziale vinicolo. Infatti, ogni conduttore, entro 60 giorni dalla fine della campagna, deve effettuare la dichiarazione delle superfici vitate per la definizione del potenziale vinicolo, comunicando qualsiasi variazione, pena una sanzione di Euro 500,00 per ogni ettaro non dichiarato o di almeno Euro 200,00 per dichiarazioni incomplete. Inoltre, il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine del reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni summenzionate, pena anche qui sanzioni. Anzi, il produttore che estirpa senza aver chiesto l'autorizzazione, perde il diritto di reimpianto, che passa alla riserva regionale, a meno di pagare una sanzione. In caso poi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il produttore deve informare le Amministrazioni della realizzazione di un impianto difforme dall'autorizzazione di cui sopra. La difformità si riferisce alla localizzazione dell'impianto o a quella tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.

LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2009, N. 20

Modifica della legge regionale 28 luglio 2008, n.15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali)

La presente legge interviene in modifica della Legge regionale n.15/2008 allo scopo di aumentare l'importo massimo di partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.a. Infatti, la legge regionale n. 15/08 ha autorizzato la Regione a partecipare come socio alle quattro società fieristiche più importanti del territorio, ovvero, Bologna Fiere S.p.a., RiminiFiere S.p.a, Fiere di Parma S.p.a. e Piacenza Expo S.p.a., nel rispetto dell'art. 64 dello Statuto e della legge regionale n. 12/2000 sull'ordinamento del sistema fieristico. Sempre secondo la legge n. 15/08, i diritti conseguenti alla qualità di socio vengono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 26*Disciplina degli interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale
in Emilia-Romagna*

La legge intende favorire la conoscenza presso i consumatori, e promuovere la diffusione, del commercio equo e solidale, definito come alternativo al commercio internazionale tradizionale, e finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali, attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori e i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo. Fanno parte del mondo del commercio equo e solidale gli enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo solidale, le organizzazioni accreditate e gli enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale. Tra le misure specifiche previste

per la diffusione di questo tipo di commercio, la legge riporta: iniziative divulgative e di sensibilizzazione, azioni educative nelle scuole, formazione degli operatori del settore, promozione dell'utilizzo dei prodotti in questione presso gli enti pubblici, contributi fino al 40% delle spese relative ad investimenti funzionali all'attività dei soggetti del mondo del commercio equo e solidale. Infine, si prevede anche la possibilità per i Comuni con oltre i 50.000 abitanti di istituire mercati e fiere su aree pubbliche (secondo le modalità di cui alla L.R. n.12/1999) aventi come merceologia prevalente o esclusiva i prodotti del commercio equo e solidale.

DELIBERA 27 OTTOBRE 2009, N. 260

(Proposta della Giunta regionale in data 5 ottobre 2009, n. 1463 - Oggetto n. 4950, Prot. n. 30163)

Attuazione della L.R. 4 novembre 2002 n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva", art. 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2009/2011

DELIBERA 24 OTTOBRE 2006, N. 84

(Proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006, n. 1261 - Oggetto n. 1742, Prot. n. 17115)

Attuazione della legge regionale 4 novembre 2003, n. 29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 2002, l'Assemblea legislativa approva il programma triennale per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare attraverso il quale vengono definite le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, degli interventi di dimensione regionale e dei criteri di ripartizione delle risorse alle Province.

La Regione, in sintonia con la legislazione comunitaria e nazionale, adotta tali programmi tesi a migliorare i metodi di produzione, a sviluppare e diffondere conoscenze in merito ai principi della nutrizione e a promuovere un utilizzo consapevole delle risorse. Il programma in oggetto riguarda il triennio 2009/2011, nel quale la Regione intende come priorità consolidare e sviluppare quei filoni di attività, avviati con le precedenti programmazioni (si

ricorda, ad esempio, la previsione relativa al triennio 2006/2008 adottata con delibera n. 84 del 2006), che hanno prodotto i migliori risultati. In particolare: sviluppo del sistema "fattorie didattiche" e manifestazione "fattorie aperte"; educazione alla corretta alimentazione, con la promozione del consumo di frutta, ortaggi, dieta mediterranea e alimenti derivati da produzioni regolamentate; alimentazione e movimento come stile di vita; miglioramento e qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Nuove priorità, invece, saranno definite di anno in anno, in base ai bisogni emersi ed alle risorse disponibili, le quali verranno destinate alle province con i seguenti criteri: 40% in misura fissa; 40% in base alla popolazione scolastica da 0 a 18 anni; 20% in base alla popolazione residente.

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2009, N. 2*Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile*

Con la legge n. 2 del 2009 la Regione Emilia-Romagna si prefigge lo scopo di promuovere livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata. In virtù di ciò, l'art. 3 della legge regionale in esame prevede che la Regione promuova la realizzazione di interventi diretti: alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri; alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; al contrasto delle irregolarità in merito alle condizioni di lavoro; alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena ed efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi. In particolare, si promuove la realizzazione di attività formative rivolte ai soggetti che svolgano, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa nel cantiere, nonché nei confronti degli imprenditori e di chi intenda intraprendere l'attività di impresa edile.

La legge regionale, inoltre, favorisce la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti in materia, le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati: all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese; al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle norme vigenti; alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese; alla definizione di buone prassi, norme di buona tecnica e codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in cantiere.

L'art. 4 è dedicato alla razionalizzazione dell'attività amministrativa da perseguire attraverso la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia. Tali accordi risultano diretti a: semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o ricevimento dei documenti; uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese; semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 5, la Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici e con quelle del Servizio Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). All'integrazione del sistema informativo concorrono le Aziende unità sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del lavoro, le Direzioni regionali Inail ed Inps, gli organismi paritetici e gli altri enti competenti in materia.

L'art. 6 attribuisce all'Assemblea legislativa l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, sottoposti a revisione periodica, concernenti i requisiti tecnici che gli edifici di riferimento devono soddisfare su tutto il territorio regionale.

Pertanto, all'art. 7 si prevede che la Regione definisca gli incentivi economici, anche mediante accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che affidino l'esecuzione dei lavori ad imprese esercenti la propria attività secondo principi di responsabilità sociale e che, dunque, s'impegnino a: garantire, per tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono gli stessi, finalizzati a verificare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità; produrre il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio corredato della dicitura "antimafia"; applicare gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale per l'apprendistato in edilizia; adottare idonei sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati, secondo modalità definite dalla Regione; dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale e territoriali, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il can-

tiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese terze, gli incentivi economici sono riconosciuti a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.

Gli articoli 8 e 9 prevedono che la Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese edili o di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o privata, inserisca tra i requisiti e criteri di valutazione anche quelli riguardanti

l'impegno ad attuare livelli ulteriori di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, come specificati da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale.

Infine, all'art. 10 si stabilisce che, qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante possa prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2009, N. 5

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi

La legge in esame, (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della Legge 28 febbraio 2008, n.31) provvede a suddividere il territorio della Regione Emilia-Romagna in otto comprensori di bonifica (prima della modifica legislativa i comprensori erano 16), in modo da costituire unità idrografiche ed idrauliche omogenee e funzionali alle esigenze di programmazione, gestione ed esecuzione delle attività. L'articolo 1 prevede che per ogni comprensorio sia istituito un consorzio di bonifica derivante dalla fusione o dallo scorporo di quelli esistenti, succedendo nei rapporti giuridici attivi e passivi dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori effettuata dall'Assemblea Legislativa, e comunque dal 1 ottobre 2009. Dalla medesima data, i precedenti consorzi sono soppressi. L'articolo 2 dispone in merito agli organi dei Consorzi prevedendo che i relativi consigli di amministrazione non possono avere più di tre componenti con diritto ad un compenso. Viene inoltre previsto che gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restino in carica sino alla scadenza del mandato già in esse-

re. Disposizioni particolari invece vengono dettate dall'articolo 3 prevedendo, relativamente alle funzioni svolte da specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilatresi e dal bacino del Samoggia e del Panaro, che i consorzi di bonifica ivi operanti, pongano in essere una programmazione e una gestione concordata delle attività. Infine, è previsto che durante il periodo transitorio in cui si svolgerà il processo di riordino, i consorzi non possano attivare procedure per il reclutamento di nuovo personale, fatta eccezione per il personale avventizio.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2009, N. 6*Governo e riqualificazione solidale del territorio*

La legge in esame è costituita da quattro titoli di cui il primo contiene le modifiche alla legge regionale n. 19 del 1998 "Norme in materia di riqualificazione urbana", il secondo contenente il riordino della legge regionale n. 20 del 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", il terzo le norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo e, il quarto, norme finali e transitorie. Per quanto in particolare concerne il riordino della legge regionale n. 19 del 1998, la legge interviene su alcuni punti fondamentali: il primo è volto al rafforzamento del processo di natura pianificatoria che porta all'individuazione di ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana. A tal fine, è previsto che le Giunte comunali predispongano un Documento programmatico per la qualità urbana contenente gli obiettivi e le priorità di interesse pubblico.

Il secondo, è volto allo sviluppo di ampi processi di consultazione che assicurino la partecipazione e la cooperazione di soggetti pubblici e privati interessati nelle forme più idonee individuate dall'amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione.

Il terzo punto, prevede che, al fine dell'attuazione del programma di riqualificazione in ambiti particolarmente significativi, si possa ricorrere a concorsi di architettura, individuando così la soluzione progettuale che meglio interpreti gli obiettivi di qualità ambientale e architettonica. Infine, la legge prevede la valorizzazione delle società di trasformazione urbana (STU) attraverso la loro costituzione da parte dei Comuni, finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonché alla acquisizione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione. Il secondo titolo, contenente l'intervento di riordino della legge regionale n. 20 del 2000, muove dall'esigenza di una semplificazione complessiva degli strumenti e delle procedure di pianificazione. In particola-

re, le principali tipologie di intervento previste sono: 1) l'introduzione di nuove disposizioni e istituti giuridici volti all'integrazione e potenziamento dei principi cardine del governo del territorio già presenti nella legge regionale n. 20/2000; 2) il miglioramento del dettato normativo per gli strumenti ed i processi di pianificazione del territorio.

Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi, i punti principali riguardano: 1) la politica di edilizia residenziale sociale che, in attuazione dei principi di solidarietà e coesione economico- sociale, è diretta ad attuare interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti conformemente alla legislazione vigente; 2) le misure premiali per incentivare la qualificazione ed il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico- architettonico, culturale e testimoniale e coerentemente con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati; 3) la previsione da parte del Piano territoriale Regionale e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di particolari forme di concertazione e cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell'esercizio delle altre funzioni di governo del territorio; 4) il rafforzamento dei principi di sviluppo ambientale sostenibile; 5) la previsione del procedimento unico per l'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza di Comuni, Province e Regione. Per quanto invece nello specifico concerne la revisione del sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica, si consolida il ruolo strategico del Piano territoriale regionale (PTR).

Ne viene disciplinato un nuovo iter di formazione, differenziato e semplificato rispetto agli strumenti generali a valenza territoriale, quali il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e il Piano strutturale comunale (PSC). Ancora, vengono specificati i sistemi territoriali per i quali la legge riconosce piena

competenza pianificatoria al PTCP: tutela del paesaggio, sistema ambientale, infrastrutture per la mobilità, insediamenti di rilievo sovra-comunale, sistema insediativo e dei servizi territoriali di interesse provinciale e sovra-comunale. Vengono quindi disciplinate le procedure e i contenuti del Piano strutturale comunale (PSC), del Piano operativo comunale (POC) nonché del Regolamento urbanistico edilizio (RUE).

Le norme contenute nel titolo III "Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo", contengono misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo, anche in attuazione "dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra Stato, Regioni ed Enti locali, sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia" sancita il 1° aprile 2009. In tali articoli (51-56), operanti fino al 31 dicembre 2010, la legge consente l'ampliamento di edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, siano essi mono o bifamiliari o di altra tipologia costruttiva, aventi una superficie utile complessiva comunque non superiore a 350 mq, qualora per gli stessi siano consentiti, dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. L'ampliamento, anche in sopraelevazione, è ammesso fino ad un massimo del 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare residenziale, e comunque non oltre i 70 metri quadri e deve essere realizzato con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica previsti dalle attuali disposizioni regionali. Nei comuni classificati a media sismicità, è inoltre richiesta la valutazione della sicurezza e, se necessario, l'adeguamento sismico dell'intera costruzione qualora sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della classificazione sismica.

Sono inoltre previsti interventi di demolizione e ricostruzione con percentuali di ampliamento che vanno dal 35% al 50%. Tali interventi sono consentiti anche su edifici nei quali sia-

no presenti unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo purché in quota non superiore al 30% dell'intero edificio. Sono invece previsti una serie di limiti tra cui il divieto assoluto di ampliamento, demolizione, ricostruzione per gli edifici situati nei centri storici, nelle zone di rilevanza ambientale, nelle aree dei parchi e delle riserve naturali.

Sono inoltre esclusi dai benefici di legge gli edifici interessati da opere abusive per le quali siano in corso procedimenti sanzionatori. Il titolo IV, infine, prevede norme finali e transitorie tra le quali si segnalano alcune specificazioni relative all'accertamento di conformità fatto dal professionista abilitato che deve accompagnare la richiesta di titolo abilitativo in sanatoria. Ancora, si introduce il principio di tolleranza, ossia nel caso di mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari, non costituisce violazione edilizia del contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 15*Interventi per il trasporto ferroviario delle merci*

La presente legge, anche per ridurre l'inquinamento ambientale ed incrementare la sicurezza della circolazione stradale, mira a sviluppare il trasporto delle merci su ferro. In specifico si vuole implementare il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale. A tal uopo vengono concessi alle imprese logistiche e a quelle ferroviarie, contributi ai servizi c.d. "a treno completo" (la cui definizione, assieme ad altre, è fornita dall'art. 2). La Giunta regionale fisserà entro il mese di febbraio di ogni anno, i termini e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento (in fase di prima applicazione la Giunta provvederà a questo adempimento entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge).

I contributi, che possono essere concessi per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, sono a fondo perduto e riguardano ogni servizio ferroviario aggiuntivo, rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda (rispetto al semestre precedente l'entrata in vigore della legge, per il primo anno di contribuzione), con origine e/o destinazione presso un nodo ferroviario della nostra Regione.

Per ogni servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno fino ad un massimo di tre (hanno priorità le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali). Inoltre l'impresa che riceve un contributo per servizi della durata di un anno non può chiedere per l'anno successivo il contributo per i medesimi servizi. Il contributo è calcolato su base chilometrica per un massimo di 120 km con le modalità e nelle misure di cui all'art. 6. Non sono cumulabili i contributi di questa legge con altri concessi in base ad altre normative.

L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di scontare il contributo dalle tariffe applicate agli utenti finali e deve garantire i servizi oggetto di contributi per i due anni successivi al periodo di incentivazione. Inoltre, in questi due anni, non può aumentare per le tariffe degli stessi servizi per una quota superiore al tasso d'inflazione calcolato su base Istat. L'ultimo articolo, infine, subordina l'attuazione delle misure previste dalla legge alla decisione favorevole della Commissione Europea.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 19*Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia*

La legge in esame istituisce il Parco regionale fluviale del Trebbia ricompreso nell'ambito territoriale dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno.

Obiettivi gestionali e finalità istitutive del Parco vengono definiti ed elencati all'articolo 1 della legge in esame, quali, ad esempio, la conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali; la tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; e la tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio.

L'articolo 2, definisce quali strumenti di pianificazione e di attuazione, i progetti di intervento particolareggiato, il regolamento del parco e il programma triennale di tutela e valorizzazione.

L'articolo 3, disciplina l'istituzione di un ente di gestione del parco quale consorzio obbligatorio costituito tra la provincia di Piacenza, i comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. A tale ente possono inoltre partecipare ulteriori comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco. L'articolo 4, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'approvazione del Pia-

no territoriale del Parco, l'area di questo sia suddivisa in tre zone: la prima, di protezione generale comprende aree ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali; la seconda di protezione e valorizzazione agro- alimentare, che ospita principalmente aree agricole, nonché aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di Gossolengo"; infine, la terza, comprende il tessuto urbano e urbanizzabile con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, nonché un golf club all'interno della frazione Croara. Sempre fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone già in precedenza elencate, si aggiunge l'Area Contigua che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo e in cui ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Inoltre, si ritengono appartenenti a tale area le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali, le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree del parco esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione

e ammodernamento delle infrastrutture medesime. L'articolo 5, detta disposizioni generali per la gestione del Parco mentre l'articolo 6, disciplina norme di salvaguardia da applicare dall'entrata in vigore della legge fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco.

Ancora, l'articolo 7, prevede che l'ente di gestione, in cooperazione con la Regione, promuova misure di incentivazione e sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, da realizzarsi anche attraverso politiche volte al sostegno e al supporto delle aziende agricole ivi operanti.

L'articolo 8, prevede lo svolgimento di attività di sorveglianza territoriale e relative sanzioni, così come già disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6/2005, disciplinante la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000. Infine, sono previste alcune norme transitorie e finali per la regolamentazione del personale operante nell'ente di gestione, e sulle modalità di controllo della fauna selvatica, da attuarsi mediante l'elaborazione e la realizzazione di Piani di gestione faunistici, volti, in particolare, al controllo delle specie eventualmente in soprannumero.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 22

Modifiche della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle valli del Cedra e del Parma)

La presente legge mira, a quindici anni dall'istituzione del Parco delle Valli del Cedra e del Parma, a tutelare e valorizzare questo patrimonio naturale della nostra Regione. In specifico, rivedendo innanzitutto il perimetro del Parco, il legislatore regionale vuole valorizzare il paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano, qualificare e valorizzare le produzioni di qualità, conservare, tutelare e ripristinare le caratteristiche naturali della zona, promuovere il turismo (anche invernale) e l'occupazione locale.

Vengono poi riscritte le specifiche norme relative alla salvaguardia del Parco: è vietato introdurre

specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati metodi di coltivazione biologica, come pure è vietato eseguire nuove attività edilizie, tranne eccezioni (tra cui manutenzioni, restauri e approntamenti di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia).

Il testo in esame, poi, inserisce nell'articolato della legge del 1995 opportune norme di coordinamento con la n. 6/05 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), anche per la gestione dell'Ente Parco, il quale si costituisce in Consorzio obbligatorio tra Provincia di Parma,

Comunità montana Appennino Parma Est, Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che hanno interesse alla gestione del Parco. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge n. 6/05, gli eventuali progetti d'intervento

particolareggiato, il Regolamento del Parco, il Programma triennale di tutela e valorizzazione. Anche per la vigilanza e le sanzioni si fa un richiamo espresso alla legge n. 6/05. Infine, la presente legge riporta in allegato una nuova cartografia del Parco.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 23

Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)

Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, introducendo nella Legge regionale n.20 del 2000 un titolo nuovo (il Titolo III bis) che accorpa le regole regionali sulla difesa paesaggistica uniformandole alla normativa statale, persegue, oltre all'obiettivo di coordinare il quadro normativo, soprattutto quello dell'integrazione tra la primaria esigenza di tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, oltre a volere garantire la sistematicità dei controlli.

In particolare, si riconferma l'impianto del sistema di pianificazione paesaggistica regionale, fondato sull'articolazione e sullo sviluppo delle scelte del piano regionale a scala provinciale e comunale, garantendo la tutela del paesaggio attraverso un sistema di strumenti di pianificazione paesaggistica costituito dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dai piani strutturali comunali (PSC) che danno attuazione al piano regionale, in coerenza con i caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. Il PTPR che costituisce parte tematica del piano territoriale regionale (PTR) definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico- testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici. Il suo procedimento di approvazione, prevede l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea legislativa sul documento preliminare adottato

dalla Giunta e la possibilità, parallelamente allo svolgimento della Conferenza di pianificazione, di una attività di partecipazione dei cittadini e loro associazioni per l'acquisizione di pareri e osservazioni, coerentemente con quanto stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La legge conferma inoltre la delega ai comuni dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione della tutela del paesaggio prevedendo, coerentemente con quanto richiesto dalla normativa nazionale e comunitaria, che venga assicurato l'adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche e garantendo la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Ancora, è prevista, ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con il compito di monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale a supporto dell'esercizio da parte della regione dei compiti di vigilanza sulle funzioni amministrative delegate ai comuni e di valutazione delle trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. Tale struttura coopera con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, le Province, i Comuni, la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio. Inoltre, gli viene attribuito il compito di curare lo svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini e loro associazioni.

Infine, in attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, viene istituita la Commissione regionale per il paesaggio, nominata con decreto del Presidente della Regione, avente il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree e aggiornare i vincoli paesaggistici già esistenti. Si rileva da ultimo, che il titolo della legge fa riferimento

anche alla legge regionale 19 del 2008, che si occupa della riduzione del rischio sismico, poiché nella legge in esame, è stato inserito un articolo in materia avente lo scopo di modulare l'operatività dei nuovi controlli (previsti dalla legge n. 19), in rapporto alla rilevanza sismica delle opere edilizie, e assicurare una maggiore efficienza del settore delle costruzioni, chiamato ad applicare la recente normativa tecnica.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 27

Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità

Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), persegue quali obiettivi, l'assunzione, come sancito nei documenti internazionali e nazionali, delle nuove definizioni e dell'evoluzione dell'educazione ambientale a educazione alla sostenibilità; la definizione di una nuova organizzazione del sistema regionale dell'educazione alla sostenibilità, l'ampliamento dei soggetti che vi prendono parte, con la precisazione dell'apporto specifico di ciascuno; l'indicazione delle nuove funzioni delle strutture educative sul territorio (i Centri di educazione alla sostenibilità) e il ruolo delle reti di scuole per la sostenibilità, prevedendone i criteri per il riconoscimento e promuovendo la razionalizzazione della loro presenza sui territori; la promozione ai diversi livelli del coordinamento di tutte le educazioni (all'ambiente, alla salute, alla corretta alimentazione, alla sicurezza strada-

le e mobilità sostenibile, alla partecipazione, ecc.), in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità.

La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso il sistema regionale INFEAS, la Commissione regionale di coordinamento, il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS), le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso.

L'articolo 2 della legge, analizza più specificatamente il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità definendolo una organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.

L'articolo 3 prosegue con l'esame del programma regionale INFEAS, quale strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta. L'articolo 4 riguarda i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) ossia strutture educative distribuite sul territorio regionale che si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, con atto di Giunta, della Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione alla sostenibilità dettandone composizione, compiti e competenze.

Da ultimo, all'articolo 9, la legge in esame prevede che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, sia autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Forum

nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica," avente quale finalità la promozione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la diffusione e l'applicazione di politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale nonché la promozione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.

DELIBERA 22 LUGLIO 2009, N. 243

(Proposta della giunta regionale in data 4 maggio 2009, n. 614 - Oggetto n. 4631, Prot. n. 21258)

*Programma per il sistema regionale delle Aree protette
e dei siti di Rete Natura 2000*

Il corposo provvedimento, redatto ai sensi dell'art.12 della legge regionale 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000", è uno strumento programmatico, di durata triennale, che si pone l'obiettivo primario di operare a favore della conservazione e valorizzazione della biodiversità, in un sistema integrato dove le aree protette e i siti natura agiscono come entità collegate in relazioni di tipo biologico ed eco sistemico.

Il programma intende anche integrare le politiche che a vario titolo incidono sui territori protetti, non solo per diffondere i benefici della protezione al di là dei confini delle aree tutelate, ma anche per assicurare una difesa efficace dai rischi e dai processi di degrado che minacciano tali aree.

Il programma prende le mosse dal "VI Piano d'azione comunitario in materia ambientale" e si raccorda anche agli obiettivi strategici dei documenti preparatori per la formazione del nuovo Piano Territoriale Regionale e del Documento Unico di Programmazione, nonché agli indirizzi fissati nell'ambito del Piano triennale regionale per la tutela dell'ambiente 2008- 2010. Esso rappresenta quindi lo strumento Programmatico attraverso il quale la Regione vuole dare concreta e organica attuazione alle finalità della L.R. 6/2005, in piena coerenza con i principi di partecipazione, sussidiarietà, adeguatezza e perseguendo altresì l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la protezione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali.

La Rete Natura 2000 è, una sorta di Rete ecologica Europea che ha l'obiettivo di garantire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie animali e vegetali e degli habitat naturali e seminaturali più minacciati e tipici nel territorio comunitario, attraverso l'individuazione di due tipologie di aree di tutela: i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Il programma prevede l'istituzione nelle varie province emiliano - romagnole di 2 nuovi parchi regionali e di 2 nuove riserve naturali, oltre a 7 paesaggi naturali e seminaturali protetti e 54 aree di riequilibrio ecologico, vere novità di questo programma: sono, infatti, forme di tutela naturalistica "più leggera" affidate direttamente a Province e Comuni.

Le risorse messe a disposizione dal programma e da altre azioni correlate ammontano a circa 21 milioni di euro. Di questi, 11 milioni di euro saranno indirizzati al sistema dei parchi ed alle riserve naturali, 6 milioni saranno destinati alle Province per progetti a favore della biodiversità, 3 milioni di fondi FAS (fondi aree sottoutilizzate) andranno ai due Parchi nazionali presenti in regione (quello dell'Appennino Tosco - emiliano e quello delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna) e al Parco regionale del Delta del Po. Altre risorse saranno finalizzate a finanziare iniziative di informazione ed educazione ambientale.

DELIBERA 27 OTTOBRE 2009, N. 262

(Proposta della Giunta regionale in data 12 ottobre 2009, n. 1501 - Oggetto n.4993, Prot. n. 30165)

*Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. n. 24/2001
denominato "Una casa alle giovani coppie"*

Con il provvedimento contenuto nella delibera in oggetto, la Regione Emilia- Romagna, stanzia circa 13 milioni e 300 mila euro, al fine di aiutare e sostenere la domanda di servizi abitativi delle giovani coppie, contribuendo inoltre al rilancio dell'economia in un momento di crisi. Prevede che i giovani, di età non superiore a 35 anni, con un valore Isee non superiore a 40.000 Euro, ricevano da 10.000 a 13.000 euro come contributo per comprare la prima casa di proprietà dopo un periodo di locazione di massimo 4 anni, a canone inferiore a quello di mercato e comunque non superiore ai 400 euro al mese. È previsto che gli operatori economici - individuati attraverso Intercenter - mettano a disposizione appartamenti con precise caratteristiche tecniche e a prezzi vantaggiosi. Le giovani coppie, entro due mesi dalla pubblicazione della lista degli alloggi disponibili, potranno sottoscrivere un pre-contratto, scegliendo liberamente l'operatore e contrattando con lui le modalità di acquisto dell'immobile. Poi, attraverso Internet, per ottenere il contributo regionale, dovranno manifestare il proprio interesse all'acquisizione di un alloggio, in locazione con proprietà differita, attraverso una procedura di selezione informatica denominata 'Click-day Giovani coppie.

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2009, N. 11

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6

La legge in esame è stata approvata con l'intento primario di favorire il ricorso, da parte dei possibili soggetti interessati, all'amministrazione di sostegno, istituto introdotto nel nostro codice civile nel 2004, quale alternativa all'interdizione e all'inabilitazione. Infatti, l'amministratore di sostegno è una figura giuridica nominata dal giudice tutelare per l'assistenza temporanea o permanente, e con la minore limitazione possibile della capacità di agire, a quelle persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di espletare una o più funzioni della vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi.

Per il perseguimento delle sue finalità, la legge promuove la conoscenza e la divulgazione da parte del pubblico di questo nuovo istituto di tutela. In particolare, si propone la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno stessi, per i quali viene ipotizzata anche l'istituzione di appositi elenchi su base provinciale. Importante è inoltre il raccordo, che la legge si propone, tra Regione ed altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi indicati nella legge.

DELIBERA 25 NOVEMBRE 2009, N. 266

(Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2009, n. 1645 - Oggetto n. 5074, Prot. n. 33471)

L. R. n. 3 del 2006 artt. 9 e 18 "Piano triennale regionale degli interventi in favore degli emiliano-romagnoli all'estero 2010-2012" e "Relazione sull'attuazione della legge regionale n. 3 del 2006 - Triennio 2007-2009"

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 103 del 2007)

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2009, N. 3*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano-POLIPIACENZA*

Con la legge regionale n. 3 del 2009 la Regione Emilia-Romagna viene autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, all' "Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano-POLIPIACENZA". La legge regionale subordina la partecipazione della Regione a due condizioni: l'associazione non deve perseguire scopi di lucro e deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica. Le finalità perseguite dall'Associazione riguardano: il consolidamento delle attività di ricerca, con particolare riferimento all'ambito scientifico-tecnologico, dell'area piacentina; l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano con l'attività di ricerca e formazione sviluppata sul territorio; l'offerta di percorsi accademici altamente qualificanti; la promozione di attività di innovazione,

trasferimento tecnologico e d'incubazione di nuove imprese, favorendo un costante raccordo tra imprese e istituzioni universitarie. La legge regionale in esame devolve al Presidente della Giunta regionale, sia il compimento degli atti necessari al perfezionamento della partecipazione della Regione all'Associazione, sia l'esercizio dei diritti attinenti alla qualità di socio fondatore. Alla Giunta regionale, invece, viene attribuito il compito di nominare il rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del patrimonio dell'Associazione corrispondendo una somma una tantum, pari a 1.000,00 Euro e può concedere, altresì, un contributo annuale, determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 8*Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

La presente legge apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002 per adeguare la normativa regionale alle novità concernenti il sistema di determinazione dei canoni demaniali introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Le aree demaniali marittime turistico ricreative, ai fini della riscossione dei relativi canoni, risultano ora classificate secondo due categorie: "normale valenza" turistica e "alta valenza" turistica. L'individuazione di tali categorie è di pertinenza della Regione che, in base ai criteri generali indicati nell'allegato alla legge, ha classificato ad "alta valenza" turistica le zone che ricadono nel litorale dei comuni di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Ri-

mini e Riccione trattandosi di aree di particolare pregio ed essendo caratterizzate da situazioni di eccellenza. Tutte le altre zone del litorale emiliano - romagnolo, invece, rientrano nella categoria "normale" valenza turistica. Il comma 2 prevede, poi, innovativamente la possibilità di chiedere una proroga della concessione demaniale che potrà così arrivare fino ad un massimo di 20 anni. È previsto, infine, l'adeguamento dell'imposta per i beni del demanio marittimo nella misura del 35% alla cui riscossione provvederanno i comuni costieri e di cui, il 30% è destinato ai capitoli di bilancio della Regione, mentre il restante 5% è destinato ai capitoli di bilancio dei comuni costieri.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 18*Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia*

La legge in esame persegue l'obiettivo di promuovere, di organizzare e finanziare, in raccordo con il Comitato interministeriale "150 anni dell'Unità d'Italia", attività e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia. A tale fine, l'articolo 2 della legge, prevede l'istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni, organismo consultivo e propositivo, composto di sei rappresentanti: tre indicati dalla Giunta e tre indicati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. È previsto che tale organismo resti in carica fino alla fine delle celebrazioni o comunque, fino alla

completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione. L'articolo 3, prevede che il comitato predisponga il programma generale dei progetti e delle iniziative che si svolgeranno in regione, da sottoporre poi alla Giunta per l'approvazione.

L'articolo 4, dispone, invece, che il Comitato si avvalga per le sue funzioni, di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla Giunta e dall'Assemblea legislativa. Infine, l'articolo 5, detta disposizioni in merito agli oneri finanziari e l'articolo 6, disciplina l'entrata in vigore della legge.

DELIBERA 25 FEBBRAIO 2009, N. 211

(Proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2008, n. 2425 - Oggetto n. 4342, Prot. n. 5490)

Approvazione del documento di indirizzo programmatico per il triennio 2009-2011 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in transizione

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 79 del 2006).

DELIBERA 22 LUGLIO 2009, N. 241

(Proposta della Giunta regionale in data 6 luglio 2009, n. 94 - Oggetto n. 4709, Prot. n. 21253)

Approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. n. 15/07 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 81 del 2006).

DELIBERA 22 DICEMBRE 2009, N. 269

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1823 - Oggetto n. 5135, Prot. n. 36409)

Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18) - Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 116 del 2007).

DELIBERA 22 DICEMBRE 2009, N. 270

(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2009, n. 1824 - Oggetto n. 5136, Prot. n. 36410)

Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012

(Per la della presente delibera si rinvia alla scheda della delibera n. 95 del 2006).

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2009, N. 12*Revisione dello Statuto della Regione Emilia-Romagna "Riduzione del numero dei componenti l'Assemblea legislativa"*

La legge in esame si limita a modificare una specifica disposizione dello statuto regionale vigente, ovvero l'art.29, concernente il numero dei Consiglieri che compongono l'Assemblea legislativa regionale. Essa, prevede, infatti, il "taglio" del numero dei Consiglieri regionali che, da sessantasette, passano a cinquanta, compreso il Presidente della Giunta. In realtà, va detto che, anche prima dell'attuale modifica dell'art.29, il numero dei consiglieri della vigente legislatura concretamente era rimasto invariato a cinquanta, in quanto il nuovo statuto regionale, approvato con la legge regionale 31 marzo 2005,

n. 13 (e che prevedeva, invece, all'art. 29, l'innalzamento a 67 del numero dei Consiglieri) era entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni regionali del 2005. Quindi, di fatto, sin'ora, non si è svolta nessuna legislatura con un numero di 67 Consiglieri. Va evidenziato, infine, che per l'adozione di questa legge, in quanto di revisione dello statuto, si è seguita la procedura di cui all'art. 123, co. 2 e 3, Cost, ossia con due deliberazioni successive, approvate, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea legislativa, ad intervallo non minore di due mesi.

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, N. 13*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali*

La legge regionale n. 13 del 2009, istituisce il Consiglio delle Autonomie locali (detto "CAL") quale organo di rappresentanza delle autonomie locali e di coordinamento tra queste e la Regione. Il CAL è organo direttamente previsto dalla nostra Costituzione; infatti l'art. 123, co. 4 dispone che "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali". Questa legge, pertanto, dà anche attuazione all'art 23 del nostro Statuto regionale, dedicato appunto al CAL. Tale norma, in particolare, descrive le principali funzioni del nuovo organo, con particolare riferimento all'attività consultiva e alle materie su cui può esercitarsi, rinviando, invece, alla legge regionale la disciplina dettagliata della composizione e delle sue modalità di funzionamento.

Si ricorda, brevemente, che la funzione principale attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto al CAL è quella consultiva, che si esprime con l'emanazione di pareri. Dalla lettura congiunta delle disposizioni statutarie e dell'art. 6 della legge in questione, si

comprende che il CAL esprime i suoi pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa, nelle materie specificamente indicate al comma 3 dell'art. 23 dello statuto, "e in ogni altro caso in cui essa lo richieda". I pareri, inoltre, possono essere resi anche su richiesta della Giunta regionale.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell' art. 23, comma 4 dello statuto, se un progetto di legge viene approvato in difformità del parere espresso dal CAL, l'Assemblea deve accompagnare il testo legislativo approvato con un ordine del giorno, che esprime le motivazioni del mancato accoglimento, da trasmettere al CAL stesso. In alcuni casi, poi, si prevedono modalità più rigorose. Infatti per i progetti di legge riguardanti le norme relative al CAL e il conferimento di funzioni agli enti locali, in caso di parere contrario del CAL, l'ordine del giorno non basta ma occorre anche che l'Assemblea legislativa deliberi a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Tornando ad analizzare il contenuto disposi-

tivo della legge in esame, il testo mira principalmente a disciplinare la composizione ed il funzionamento del CAL, in modo da consentire, sul piano pratico ed operativo, la sua immediata istituzione, finora non avvenuta in mancanza appunto di questa legge.

Il CAL, che ha sede presso l'Assemblea legislativa, si compone di membri di diritto e di membri di derivazione elettiva. Tra i primi rientrano i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni capoluogo e di quelli con più di 50.000 abitanti. Sono componenti elettivi, invece, ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani. Per le elezioni di questi membri la legge prevede una procedura specifica all'art. 3. Al riguardo va sottolineato che è di competenza del Presidente della Regione la nomina dei componenti del CAL, mentre spetta al Presidente dell'Assemblea legislativa convocare la seduta di insediamento dell'organo, che deve avvenire entro 30 giorni dalla nomina stessa. La sua particolare composizione "mista" ha condotto il legislatore regionale a prevedere una dettagliata disciplina della durata in carica dei membri e della loro sostituzione (art. 5). Motivo di decadenza è innanzitutto la cessazione per qualsiasi ragione dalla carica di sindaco o presidente di Provincia. In questo caso se trattasi di componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia eletto. Se invece trattasi di un componente elettivo, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti nella graduatoria stilata sulla base dell'art. 3. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, si procede con nuove elezioni per i tutti i membri elettivi. Sempre l'art. 5 prevede che il CAL

venga rinnovato per la quota di componenti elettivi, entro 90 giorni dalle elezioni amministrative che hanno riguardato più della metà dei Comuni della Regione.

Circa l'organizzazione, il CAL elegge tra i suoi componenti un Presidente, si dota di un regolamento interno (strumento di autonomia dell'organo, voluto dall'art. 23 dello statuto) che disciplina la nomina di un Comitato di Presidenza, e si articola in commissioni tematiche. In alcuni casi, previsti dal Comitato di Presidenza, il parere può essere rilasciato direttamente dalla singola commissione.

È possibile notare in questa legge, oltre che nello statuto regionale, un particolare rapporto tra il CAL e l'Assemblea Legislativa, che trova espressione, come visto, nella sede del CAL che è da individuarsi presso l'Assemblea stessa, come pure nella previsione, di cui all'art. 7, di sedute congiunte per la presentazione del Rapporto sullo stato delle autonomie o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali.

La legge contempla poi, all'art. 8, in via residuale in capo al CAL "altre attività": può riunirsi per esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, può formulare proposte in materia all'Assemblea e alla Giunta regionale, può richiedere specifici incontri. Inoltre, va evidenziato che, altre leggi, possono assegnare a questo organo ulteriori funzioni.

La legge 13/2009, infine, prevede che fino alla nomina dei componenti elettivi, ma comunque non oltre il 31 gennaio 2010, l'organo operi validamente solo con i componenti di diritto, tempestivamente nominati dal Presidente della Giunta con proprio atto da trasmettere al Presidente dell'Assemblea Legislativa, la quale a sua volta provvede a convocare la prima seduta.

ANNO 2010

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 2

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione BITS (Bureau International du Tourisme Social) e alla associazione NECTOUS (Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism)

La legge autorizza, in base all'art. 64 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna a partecipare in qualità di socio al BITS, associazione internazionale di diritto privato non governativa, avente l'obiettivo di favorire un partenariato e lo scambio di buone pratiche

fra gli attori locali e regionali che operano nel settore del turismo sociale e solidale. Stessa autorizzazione è prevista per l'adesione al NECSTour. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 4

Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010

La legge regionale n. 4 del 2010 è la prima "legge comunitaria" della Regione Emilia-Romagna. Essa è stata introdotta con la legge di procedura per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle norme dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale - legge regionale n. 16 del 2008 - ed è definita come quella "legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità [seguita dalla Giunta regionale] e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria".

Il progetto di legge è stato dunque predisposto dalla Giunta regionale dando seguito agli indirizzi che l'Assemblea ha formulato nella sua prima sessione comunitaria svoltasi il 21 luglio 2009 (Risoluzione 4630/1).

Si tratta di un modello di procedura che dà seguito alla riforma costituzionale del 2001 ed all'articolo 12 dello Statuto regionale, caratterizzando il "sistema" emiliano-romagnolo rispetto agli altri sistemi regionali.

Dando seguito agli esiti della sessione comunitaria 2009, il "cuore" del progetto di legge è rappresentato dalle norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE - la cd. Direttiva

Servizi - comprese le norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), a cui si aggiungono le modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993 in materia di maestro di sci (queste ultime finalizzate a rimediare alla procedura di infrazione n. 2007/4541). A ciò si aggiungono le disposizioni in materia di società partecipate, che adeguano la legge regionale n. 11 del 2004 sullo sviluppo regionale della società dell'informazione, alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione di "controllo analogo" relativamente ai casi di affidamento diretto in house della gestione di servizi pubblici. Per quanto riguarda specificatamente la cd.

"Direttiva Servizi", essa intende agevolare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi tra gli Stati membri, semplificando il quadro normativo ed amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi. A questo fine, la direttiva prevede che i regimi di autorizzazione siano mantenuti soltanto se non discriminatori, giustificati da motivi imperativi di interesse generale (come definiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia) e proporzionati.

Diversamente, il provvedimento di autorizzazione deve essere degradato in una dichiarazione di inizio di attività. La Direttiva contiene

inoltre un elenco di requisiti vietati, dunque da eliminare dall'ordinamento, ed un elenco di requisiti da valutare sulla base dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. A seguito dell'attività di monitoraggio e della valutazione dei regimi esistenti, la legge comunitaria regionale interviene a modificare diverse leggi regionali, alcuni regimi di autorizzazione sono trasformati in una mera dichiarazione di inizio di attività ad effetto immediato e sono eliminati i requisiti vietati dalla medesima direttiva. I settori direttamente interessati sono il turismo (titolo II, capo I), il commercio (titolo II, capo II), la sanità (titolo II, capo III).

Va ricordato, infine, che la legge comunitaria regionale deve rispondere agli obiettivi di qualità della legislazione posti dalla legge regionale n. 16 del 2008. Essa indica espressamente i seguenti parametri: la consultazione delle parti interessate, la riduzione degli oneri amministrativi e l'assenza di disposizioni supplementari non necessarie.

La legge regionale n. 16 del 2008, a questo proposito, si allinea a quanto ribadisce

la Commissione europea nel proprio Piano d'azione "Legiferare Meglio" (Terzo riesame strategico del Programma per legiferare meglio nell'Unione europea, del 28 gennaio 2009) dove si afferma che migliorare la normativa significa legiferare quando è necessario, nel modo più semplice possibile, sulla base di un dialogo con le parti interessate e limitando al minimo indispensabile gli oneri gravanti sulle imprese e sui cittadini. Per quanto riguarda la consultazione delle parti interessate, come richiede l'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008, la I Commissione assembleare ha convocato apposita udienza conoscitiva che si è svolta in data 26 gennaio 2010. Quanto alla riduzione degli oneri amministrativi, va osservato che la semplificazione dei procedimenti posta a fondamento dell'intero intervento legislativo concorre chiaramente al raggiungimento di questo obiettivo. Basti ricordare, su tutto, i compiti di indirizzo e l'attività di monitoraggio assegnati al Tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP (Sportelli Unici per le Attività produttive) di cui all'articolo 3 della legge regionale.

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 1*Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato*

La legge ha come finalità la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella nostra Regione. Fermi restando i requisiti per l'iscrizione previsti dalla normativa nazionale, e delegando alla Camere di Commercio l'esercizio delle relative funzioni amministrative, la legge stabilisce le modalità di iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, albo regionale suddiviso in sezioni provinciali.

Vi è inoltre una separata sezione dell'Albo cui si iscrivono i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Peraltro possono farne parte, in numero non superiore ad un terzo, aziende diverse da quelle artigiane piccole e medie, secondo la definizione di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione 6 agosto 2008. Tornando agli aspetti burocratici, l'interessato presenta alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica di cui all'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modifiche nella legge 2 aprile 2007 n. 40, la quale consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella sezione provinciale. Stesso adempimento è previsto per le modifiche o la cancellazione: in particolare le imprese artigiane sono tenute a trasmettere la comunicazione unica entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (pena altrimenti una sanzione) relativo a eventuali modificazioni dei requisiti artigiani, alla cessazione dell'attività o alla perdita dei requisiti di legge.

Viene poi istituita la Commissione regionale per l'artigianato, articolata in sezioni provinciali, composta da 21 membri, la maggior parte dei quali del mondo artigiano, e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'organismo ha diverse funzioni, tra cui: chiedere al Servizio regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di verificare le iscrizioni

o le modifiche nell'Albo; formulare proposte alla Giunta regionale per lo sviluppo dell'artigianato; svolgere attività di documentazione, informazione, studio sulle attività artigianali in Emilia-Romagna. A questo riguardo viene anche creato l'Osservatorio regionale dell'artigianato con compiti di rilevazione, analisi e studio delle problematiche di settore. È già stato nominato il Servizio regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato. Questa struttura, istituita dalla Giunta regionale, svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale. Ed, inoltre, verifica, come visto sopra, la sussistenza dei requisiti di iscrizione, anche con sopralluoghi o accertamenti d'ufficio; attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni tradizionali ex d.P.R. 25 maggio 2001 n. 288.

Al riguardo, sono previste specifiche misure per la tutela e la promozione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, tra cui la concessione di contributi, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Sono previsti contributi anche per le nuove imprese artigiane e per il ricambio generazionale e la successione d'impresa, ed in particolare per le spese di avviamento, per la formazione, per l'acquisto di tecnologie informatiche, telematiche e di primo impianto, nonché per studi di fattibilità. Sempre attraverso l'erogazione di contributi la Regione sostiene e promuove: lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane, l'innovazione e la ricerca, le reti d'impresa, l'export e l'internazionalizzazione, programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane. La regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito, favorendo: la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaaranzia, di fondi rotativi, la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi d'interesse, il sostegno ai Consorzi fidi, la stipula di convenzioni con istituti di credito.

La Regione, inoltre, contribuisce al finanzia-

mento di progetti di particolare interesse, presentati dalle associazioni dell'artigianato più rappresentative, dalle fondazioni e associazioni riconosciute, che abbiano come scopo sociale la promozione dell'artigianato, e siano finalizzati alla salvaguardia e alla promozione della cultura artigiana.

Infine, la Regione, concedendo contributi agli

enti locali, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.

La presente legge dispone infine l'abrogazione delle precedenti leggi regionali in materia (n. 32/01 e n. 20/94).

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 5

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42.

Riforma del sistema elettorale dei consorzi di bonifica

La presente legge, composta di tre articoli, modifica integralmente gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 42 del 1984. Il primo articolo definisce organi dei Consorzi di bonifica: il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti. In particolare, per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, la legge prevede che sia composto da venti membri eletti dall'Assemblea dei consorziati e da tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio. La composizione dell'organo può inoltre essere integrata con il conseguimento di un premio di maggioranza attraverso la promozione di alleanze tra diverse categorie di contribuenti che contribuiscono così liste associate contrassegnate da uno stesso simbolo. Ancora, il Consiglio è integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione, qualora la contribuzione espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del Consorzio. Il Comitato amministrativo è formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all'interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuzione.

Il secondo articolo, per garantire maggiore proporzionalità tra il peso contributivo delle diverse categorie di consorziati e le relative rappresentanze, disciplina la composizione delle sezioni elettorali dell'Assemblea dei

consorziati sulla base della fascia di contribuzione. Inoltre, vengono stabilite le modalità di assegnazione dei componenti il Consiglio alle singole sezioni, nonché la ripartizione dei voti fra liste in modo da determinare i candidati eletti da ciascuna lista. Ancora, l'articolo 2 disciplina i requisiti di elettorato attivo e passivo prevedendo i casi di ineleggibilità e incompatibilità. L'articolo 3 prevede la disciplina dello Statuto consortile, mentre l'articolo 4 ratifica l'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117" nel testo approvato dalla Giunta regionale, in data 8 febbraio 2010, prevedendo che il Presidente della Regione Emilia-Romagna sia autorizzato alla sottoscrizione della intesa, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.

DELIBERA 3 FEBBRAIO 2010, N. 276

(Proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 2010, n. 19 - Oggetto 5290, Prot. n. 3683)

Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Territoriale Regionale (Art. 25, L.R. 20/2000)

La Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", così come modificata dalla Legge regionale 6 luglio 2009 n. 6, prevede, all'art. 23, la predisposizione del Piano Territoriale Regionale (PTR), che rappresenta lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia-Romagna definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio e definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione di tali obiettivi. Il PTR inoltre, detta le linee su come dovrà essere l'assetto del territorio e come sarà necessario governare le trasformazioni territoriali per avere un sistema competitivo, uno sviluppo sostenibile e una società coesa ripartendo dalle città, contenendo l'uso del suolo e riqualificando l'assetto urbano. Ancora, il PTR punta a dare forma e identità alle città e al territorio attraverso una ricomposizione dei tessuti urbani, città e campagna, centri e periferie, attraverso un progetto di riqualificazione del paesaggio

urbano ed extraurbano. Alle reti infrastrutturali e alle reti eco- sistemiche, il PTR affida la funzione ordinatrice del sistema e delle sue trasformazioni: prima le infrastrutture, poi le aree, prevedendo lo sviluppo degli insediamenti produttivi nella rete delle aree ecologicamente attrezzate. Il nuovo procedimento di approvazione del PTR prevede che sia la Giunta ad elaborare la proposta di PTR, previo parere della Conferenza Regione- Autonomie locali e la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Durante i 60 giorni di pubblicazione, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni e proposte sulle quali l'Assemblea decide prima dell'approvazione del Piano. Anche a seguito delle osservazioni pervenute, a cui la Regione ha prontamente risposto, si è provveduto a integrare il Piano che risulta così composto: il Quadro Conoscitivo; la proposta di Piano suddivisa in tre fascicoli dal titolo rispettivamente: "Una regione attraente - l'Emilia-Romagna nel mondo che cambia", "La regione sistema: il capitale territoriale e le reti", "Programmazione strategica, reti istituzionali e partecipazione" nonché la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT).

LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3*Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*

La presente legge prevede modalità e procedure per una maggiore partecipazione attiva dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche della Regione, e delle Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, al fine di rendere concrete alcune forme di democrazia diretta, in coerenza con i principi costituzionali e statutari in materia. Si persegue pertanto, la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio, anche attraverso accordi procedurali tra Giunta e Consiglio delle Autonomie locali.

La legge è composta di 5 titoli; il primo prevede principi e finalità, il secondo disciplina le iniziative e le istanze dei cittadini, i soggetti proponenti e gli organi e, infine, il percorso partecipativo. Prevede che i processi partecipativi possano riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative nella loro interezza, ad una loro parte o andare anche oltre le loro disposizioni, se riguardanti progetti, iniziative o scelte pubbliche su cui la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo deve essere definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione sottoposto all'approvazione degli enti preposti.

In generale, dovrà trattarsi di percorsi partecipativi da concludersi in tempi prestabiliti (6 mesi e in casi eccezionali 12), e non si potranno dilatare i procedimenti amministrativi definiti per legge. Il processo partecipativo si conclude, quindi, con l'approvazione della proposta da inviare all'ente pubblico interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.

Sono previsti strumenti di garanzia e terzietà, quale il "Tecnico di garanzia in materia di partecipazione", ovvero, un dirigente dell'Assemblea legislativa che dovrà svolgere una serie di compiti utili e finalizzati a progettare e predisporre i processi di partecipazione

su questioni di rilevanza regionale. Insieme a tale figura, la legge prevede l'istituzione di un "Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali" presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione, e composto dal dirigente della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, che durano in carica tre anni. A tale organismo, compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia e all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi.

Il titolo terzo della legge in oggetto, concerne nello specifico il sostegno e il ruolo della Regione Emilia-Romagna, le modalità e i criteri di conformità e qualità per l'ammissione alla partecipazione dei contributi regionali. Il titolo quarto è invece dedicato agli esiti e agli effetti dei processi partecipativi. In particolare, è previsto che il processo partecipativo si debba concludere con l'approvazione, da parte dell'ente responsabile, di un documento che dia conto del processo partecipativo seguito e della proposta partecipata, validata da parte del tecnico di garanzia, oppure della non validazione del processo da parte del tecnico di garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere, valutata la proposta partecipata, non ha alcun obbligo e può decidere di recepire, anche solo in parte, o di non recepire, le conclusioni del procedimento partecipativo. Infine, il titolo V contiene, oltre alla norma finanziaria, la norma relativa alla clausola valutativa in cui si prevede che l'Assemblea legislativa, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta, discuta dell'esperienza compiuta.

© **Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna**
Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione

Grafica

Roberta Gravano

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

Stampa

Centro stampa regionale

finito di stampare nel mese di luglio 2010



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa